

COMUNE DI RUMO

PROVINCIA DI TRENTO

REPUBBLICA ITALIANA

Rep.n. 985 =====

Contratto di cottimo per l'esecuzione dei lavori di «EFFICIENTAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI UNA PARTE DI VIA PAGANELLA, VIA CADIN E MASO GHEZZI – UNITA' MINIMA FUNZIONALE C» (VIA LAGHET E MASO PERLI) CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE IN UN'OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D'AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL 23 DICEMBRE 2013 (SUPPLEMENTO ORDINARIO ALLA G.U. N. 18 DEL 23 GENNAIO 2014) - AGGIORNATI AL DECRETO 27 SETTEMBRE 2017 IN G.U. N. 244 DEL 18 OTTOBRE 2017.=====

L'anno duemilaventidue addì quindici del mese di novembre, avanti a me dott. Daniel David Pancheri, Segretario pro-tempore del Comune di Andalo, autorizzato per legge a rogare nell'interesse dell'Amministrazione gli atti in forma pubblica amministrativa sono comparsi i signori :=====

1) Perli Alberto, nato a Trento il 16.02.1973, residente a Andalo, Sindaco del Comune di Andalo, C.F. 00319630224, il quale dichiara di agire in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta e questo in virtù della determinazione del Segretario comunale nr.314 di data 02.11.2022.

2) Battan Ivan, nato a Mezzolombardo(TN) il 26.12.1969, residente in Ton (Tn) in Via S.Margherita, 2/b, il quale interviene ed agisce quale legale

	<p>rappresentante dell'impresa Costruzioni elettriche Battan Ivan srl, con sede</p>	
	<p>in Mezzolombardo (Tn), Via della Rupe 8/b, C.F. e Partita IVA</p>	
	<p>01741440224, aggiudicataria dell'esecuzione dei lavori di</p>	
	<p>«EFFICIENTAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI UNA</p>	
	<p>PARTE DI VIA PAGANELLA, VIA CADIN E MASO GHEZZI – UNITA'</p>	
	<p>MINIMA FUNZIONALE C» (VIA LAGHET E MASO PERLI) CON</p>	
	<p>RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE IN UN'OTTICA DI CICLO DI</p>	
	<p>VITA, AI SENSI DEL PIANO D'AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ</p>	
	<p>AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA</p>	
	<p>AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTRO</p>	
	<p>DELL'AMBIENTE E DELLE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL</p>	
	<p>MARE DEL 23 DICEMBRE 2013 (SUPPLEMENTO ORDINARIO ALLA</p>	
	<p>G.U. N. 18 DEL 23 GENNAIO 2014) - AGGIORNATI AL DECRETO 27</p>	
	<p>SETTEMBRE 2017 IN G.U. N. 244 DEL 18 OTTOBRE 2017.=====</p>	
	<p>Premesso che il Comune di Andalo ha seguito, per l'affidamento in</p>	
	<p>questione, una procedura concorsuale telematica diretta senza pubblicazione</p>	
	<p>di bando di gara con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta al</p>	
	<p>massimo ribasso percentuale di cui all'art. 39, c.3 della L.P. n.26/93;</p>	
	<p>che a seguito dell'espletamento della procedura concorsuale avvenuta in</p>	
	<p>data 05.09.2022 si sono affidati i lavori all'impresa COSTRUZIONI</p>	
	<p>ELETTRICHE BATTAN IVAN S.R.L. (p.iva 01741440224) con sede in</p>	
	<p>Mezzolombardo (TN) Via della Rupe 8/B con il ribasso del 12,777%</p>	
	<p>rispetto alla base d'asta di €. 56.732,44.= per un netto di €. 49.483,74.= oltre</p>	
	<p>a €. 981,24.= per oneri di messa in sicurezza del cantiere per un totale di €.</p>	
	<p>50.464,98.=====</p>	

che successivamente la ditta Costruzioni Elettriche Battan Ivan srl con specifica nota comunicava la propria volontà di procedere all'applicazione di un ulteriore ribasso dello 0,50%, portandolo al 13,277% e ciò in sostituzione della presentazione di cauzione definitiva, con ciò rideterminando l'importo contrattuale in € 50.181,31, derivante dal ribasso del 13,277% rispetto alla base d'asta di €. 56.732,44.= per un netto di €. 49.200,07= oltre a €. 981,24.= per oneri di messa in sicurezza del cantiere per un totale appunto di €. 50.181,31.=====

che vi è stata la necessità di procedere alla consegna anticipata urgente dei lavori e che il concorrente risultato aggiudicatario ha provveduto a consegnare tutta la documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto, provvedendo altresì alla verifica in capo all'impresa del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara di appalto, compresa l'iscrizione dell'impresa nella White List tenuta dal Commissariato del Governo di Trento ai fini antimafia.=====

che nessun ricorso giurisdizionale è stato presentato in merito alla procedura per cui l'aggiudicazione è da ritenersi divenuta definitiva.=====

CIO' PREMESSO

quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare l'affidamento di che trattasi, tra i predetti comparenti si conviene e si stipula quanto segue:==

1. Il signor Alberto Perli, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Andalo, dà e concede alla Impresa Costruzioni elettriche Battan Ivan srl, con sede in Mezzolombardo (TN), che, a mezzo del legale rappresentante sig.Ivan Battan, accetta il cottimo fiduciario dei lavori di

	«EFFICIENTAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI UNA	
	PARTE DI VIA PAGANELLA, VIA CADIN E MASO GHEZZI – UNITA'	
	MINIMA FUNZIONALE C» (VIA LAGHET E MASO PERLI) CON	
	RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE IN UN'OTTICA DI CICLO DI	
	VITA, AI SENSI DEL PIANO D'AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ	
	AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA	
	AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTRO	
	DELL'AMBIENTE E DELLE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL	
	MARE DEL 23 DICEMBRE 2013 (SUPPLEMENTO ORDINARIO ALLA	
	G.U. N. 18 DEL 23 GENNAIO 2014) - AGGIORNATI AL DECRETO 27	
	SETTEMBRE 2017 IN G.U. N. 244 DEL 18 OTTOBRE 2017.=====	
	per la somma di € 50.181,31 (cinquantamilacentoottantuno/31), al netto del	
	ribasso del 13,277% rispetto alla base d'asta di €. 56.732,44.= per un netto	
	di €. 49.200,07= oltre a €. 981,24, ritenendo l'impresa i prezzi offerti	
	congrui e remunerativi in relazione al ribasso medio offerto. Il contratto è	
	stipulato a misura.	
	2. L'esecuzione dei lavori è subordinata alla incondizionata osservanza delle	
	disposizioni dettate nel CSA e nel progetto tecnico, atti che servirono di	
	base alla procedura concorsuale e che qui si intendono integralmente	
	riportati e trascritti, quantunque non allegati.=====	
	3. Per quanto non previsto e contenuto nel presente contratto le parti si	
	riportano alle norme contenute nelle LL.PP. n.26/93 e 2/2016 e relativi	
	Regolamenti di attuazione e nel Codice dei contratti pubblici.=====	
	4. Non è ammessa l'applicazione dell'art. 1664, I° comma, del Codice	
	Civile. Per quanto riguarda la revisione prezzi trattandosi di intervento	

finanziato con fondi del PNRR si applica l'art.35, comma 4 bis della legge provinciale 16 giugno 2022, n. 6, che rinvia all'art. 26 del d.l. 50/2022 ed a quanto previsto dall'art. 29 del d.l. n. 4/2022.

5. L'impresa Costruzioni elettriche Battan Ivan srl, per il tramite del legale rappresentante sig. Ivan Battan, dichiara: =====

a) di condurre direttamente i lavori;=====

b) che i pagamenti in acconto ed a saldo dei lavori di cui al presente contratto saranno effettuati a favore di Battan Ivan srl, con sede in Mezzolombardo (TN), secondo le risultanze derivanti dagli atti di contabilità disposti dalla Direzione lavori, che le somme stesse saranno riscuotibili presso la Tesoreria comunale, di essere il soggetto autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute dal Comune, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 145/2000 per l'impresa. L'impresa si impegna altresì a comunicare al Comune di Andalo le eventuali modifiche ai dati identificativi dei conti correnti dedicati su cui verranno effettuati i pagamenti nel rispetto delle previsioni della L.n.136/2010, indicando generalità e codice fiscale di chi è autorizzato ad operare su tale conto, dando atto che è già stato indicato il codice CUP corretto in E44H22000760001, mentre il codice CIG è il 9367049D5B.=====

c) di impegnarsi ad eseguire e completare i lavori previsti entro i termini previsti dal CSA e dal cronoprogramma presentato, pena l'applicazione della penale indicata nel medesimo;=====

d) di impegnarsi, prima dell'inizio dei lavori, a presentare le note di denuncia dell'opera agli Istituti previdenziale ed a rispettare sul cantiere le condizioni di sicurezza indicate nel piano operativo per la sicurezza

consegnato all'Amministrazione committente.=====

e) che l'impresa elegge domicilio ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del D.M. 19.04.00 n.145 presso la sede aziendale in Mezzolombardo(TN).=====

f) di impegnarsi ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Provincia di Trento, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigente in Provincia di Trento durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alla Cassa e Scuola Edile di Trento, qualora le imprese abbiano l'obbligo di iscrizione alla medesima;=====

g) di accettare la clausola in base alla quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di anticipo, SAL o saldo da parte dell'ente appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto sia subordinata all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, previdenziale e retributiva, rilasciata dalle autorità competenti, ivi compresa la Cassa Edile, qualora la Ditta abbia obbligo di iscrizione alla stessa e quindi acquisizione del DURC, che attesti il rispetto della correttezza contributiva dell'impresa verso il personale impegnato in cantiere;=====

Qualora da tale dichiarazione risultino irregolarità dell'impresa appaltatrice o concessionaria, fatto salvo quanto stabilito dalla normativa provinciale sul rispetto degli obblighi in materia di lavoro da parte dei contraenti e dei beneficiari di agevolazioni accordate dalla Provincia, l'ente appaltante o concedente provvede direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'impresa medesima.=====

Inoltre si ricorda che ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo all'appaltatore/subappaltatore, in fase esecutiva del contratto, troverà applicazione quanto stabilito dall'art. 33 della L.p. 2/2016 in materia di correttezza retributiva, dal relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa. Ciò comporta che all'emissione di ogni fattura di corrispettivo(SAL per i lavori pubblici) l'appaltatore e il subappaltatore dovranno presentare all'amministrazione una dichiarazione di correttezza, che attesta la corrispondenza tra l'importo delle retribuzioni indicato nel libro unico del lavoro e quanto effettivamente versato ai lavoratori impiegati nel luogo di esecuzione del contratto; i lavoratori sono individuati, all'interno della medesima dichiarazione, in un elenco che riporta anche l'indicazione dei relativi mesi di impiego. L'appaltatore e il subappaltatore, che non hanno impiegato lavoratori nel luogo di esecuzione del contratto, dichiarano l'assenza di lavoratori impiegati. La dichiarazione di cui sopra, da rendersi mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28.12.2000, 445 (con sottoscrizione digitale oppure allegando documento di identità in corso di validità del sottoscrittore) dovrà riferirsi al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione sarà resa. Tale dichiarazione potrà essere corredata dall'attestazione di un soggetto previsto dall'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 (Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro) o di un'associazione di categoria che attesti di aver verificato la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni a tutti i lavoratori dell'impresa

dichiarante. In tal ultimo caso, il campione da sottoporre a controllo è determinato in misura percentuale inferiore rispetto alle dichiarazioni sprovviste.=====

h) di accettare che, a causa di motivi amministrativi e legati al finanziamento concesso nell'ambito del PNRR, potrebbe verificarsi la necessità di effettuare contabilità e collaudi separati (anche autonomi l'uno dall'altro), differenziando l'importo finanziato con contributo PNRR da quello finanziato con risorse comunali, senza che l'appaltatore possa vantare alcuna richiesta sia di tipo economico che di proroga nell'esecuzione dei lavori;

i) di accettare, che trattandosi di opera finanziata sul PNRR, la penale per ritardi è confermata nell'1‰ (unopermille) dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non potrà comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale

j) di accettare, avendo un numero di personale dipendente compreso tra 15 e 50, come risultante da estratto dell'iscrizione al registro imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. l'impegno di presentare, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta;

	<p>k) di accettare il fatto che gli atti e i documenti futuri relativi all'opera pubblica in questione devono riportare la dichiarazione finanziato dall'Unione europea-NextGenerationEU" e negli stessi deve essere valorizzato l'emblema dell'Unione europea ed in particolare ciò deve essere posto nella tabella di cantiere predisposta;</p>	
	<p>l) di concordare con la stazione appaltante che, ai sensi dell'art. 47, comma 4 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, qualora l'impresa debba procedere all'assunzione di nuovo personale per l'esecuzione dell'appalto in questione, la percentuale prevista del 30% del personale sia ridotta ad una unità per quanto riguarda la percentuale di occupazione giovanile ed in considerazione della particolare tipologia di lavorazione prevista, si concorda di esercitare la possibilità di deroga prevista per quanto riguarda l'occupazione femminile.</p>	
	<p>E' parte integrante e sostanziale del presente contratto il progetto esecutivo dell'intervento di cui l'impresa dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto dello stesso.====</p>	
	<p>6. Avendo la Ditta aggiudicataria dichiarato in sede di gara di voler subappaltare parte dei lavori previsti dalla perizia di spesa- progetto esecutivo, come da dichiarazione allegata in sede di offerta, le parti si danno reciprocamente atto che il subappalto di alcune categorie di lavoro avverrà nei limiti di cui alla dichiarazione dell'Impresa presentata in sede di gara.</p>	
	<p>Inoltre l'impresa Costruzioni Elettriche Battan Ivan srl, per il tramite del legale rappresentante sig. Ivan Battan, si impegna prima dell'affidamento a richiedere specifica autorizzazione al committente, indicando espressamente la Ditta a cui intende subappaltare.=====</p>	
	<p>L'autorizzazione di cui sopra si intende concessa entro 15 giorni dalla</p>	

richiesta in caso di inerzia dell'amministrazione committente. Il contratto di subappalto deve essere inviato in copia autentica all'amministrazione entro 20 giorni dalla stipula, unitamente alla documentazione comprovante il possesso dei requisiti per importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto oppure il certificato di iscrizione al Registro delle imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. se la legge lo consente in relazione all'importo dei lavori da realizzare.=====

Inoltre si dovrà presentare una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art.2359 del Codice civile, nonché la dichiarazione circa la mancanza di una delle clausole di esclusione previste dall'art.35 della L.P. n.26/93 e s.m..=====

L'Amministrazione aggiudicataria corrisponderà direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori eseguiti, obbligando la ditta aggiudicataria a presentare unitamente alla fattura di pagamento di corrispettivo anche quelle di eventuali subappaltatori emesse nei confronti dell'impresa aggiudicataria. Gli importi delle fatture dei subappaltatori dovranno essere vistate per conferma dal Direttore dei lavori. Si ricorda che si prescindere dal controllo dell'assenza delle cause di esclusione dell'impresa subappaltataria qualora la stessa sia iscritta al MEPAT.=====

Per i lavori, previsti dal presente contratto, per i quali non si è indicata in sede di offerta la volontà di procedere eventualmente al subappalto vige il divieto assoluto di subappalto e nel caso di subappalto non autorizzato dall'Amministrazione si prevede la facoltà per l'Amministrazione committente di avviare la procedura di risoluzione del contratto di appalto per fatto imputabile all'appaltatore.=====

	Si richiamano infine le sanzioni penali previste dall'art.21 della	
	L.13.09.1982, n.646 e s.m., nonchè dall'art.8 della L.19.03.1990, n.55.=====	
	Sono da ritenersi parte integrante del presente contratto le clausole incluse	
	nella lettera di invito a formulare offerta. =====	
	7. Viene nominato quale responsabile di cantiere dell'impresa il sig. Ivan	
	Battan, amministratore e socio dell'Impresa.	
	8. L'impresa aggiudicataria, con la sottoscrizione del presente contratto,	
	attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30	
	marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o	
	autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex	
	dipendenti del Comune di Andalo che abbiano esercitato poteri autoritativi o	
	negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti della medesima	
	Impresa aggiudicataria nel triennio successivo alla cessazione del rapporto	
	di pubblico impiego:=====	
	9. L'impresa aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del	
	presente contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di	
	comportamento del Comune di Andalo ad osservare e a far osservare ai	
	propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e	
	l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di	
	comportamento stesso. =====	
	10. Tutte le spese relative al presente contratto, nessuna esclusa ed	
	eccettuata, vengono assunte da Costruzioni elettriche Battan Ivan srl senza	
	diritto di rivalsa e saranno prelevate da apposito deposito, salvo conguaglio	
	finale.=====	
	11. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori, oggetto del presente contratto sono	

soggetti al pagamento dell'I.V.A. per cui si chiede la registrazione in misura
fissa ai sensi dell'art.40 del D.P.R.26/04/1986 n.131.=====

12. Vengono allegati al presente contratto i seguenti atti:=====

a) copia dell'offerta dell'impresa aggiudicataria;=====

b) copia della lettera di invito a formulare offerta;=====

c) copia del CSA;=====

d) copia del crono programma.=====

E richiesto, io Segretario rogante, ho ricevuto questo atto, redatto da me
stesso mediante strumenti informatici su 12 pagine a video(una parziale) di
cui ho dato lettura alle parti, che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme
alla loro volontà dispensandomi dalla lettura degli allegati, dei quali
prendono visione e confermano l'esattezza, per cui a conferma lo
sottoscrivono in mia presenza con firma digitale, ai sensi dell'art.52 bis
della L. 19.02.1913, n.89, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art.10
del D.P.C.M. 30.03.2009. Successivamente io Segretario comunale ufficiale
rogante ho firmato il presente documento informatico in formato pdf/a con
firma digitale. =====

IL SINDACO: Alberto Perli

Per l'impresa aggiudicataria: Ivan Battan

IL SEGRETARIO Ufficiale rogante: dott. Daniel David Pancheri



COMUNE DI ANDALO



PROVINCIA DI TRENTO

**Efficientamento dell'illuminazione pubblica di una parte di via Paganella,
via Cadin e Maso Ghezzi» - Via Perli, Melchiori e Laghet UNITA' MINIMA
FUNZIONALE 3 – ANNO 2022**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- PARTE AMMINISTRATIVA -**

COMMITTENTE: COMUNE DI ANDALO

Pergine Valsugana, Agosto 2022

IL TECNICO
Per. Ind. Paolo Anesin

**INDICE**

TITOLO I – PARTE AMMINISTRATIVA	4
CAPO 1 – NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO	4
Art. 1 Oggetto dell'appalto	4
Art. 2 Ammontare dell'appalto e classificazione dei lavori	4
Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto	6
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE	6
Art. 4 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto e disciplina di riferimento	6
Art. 5 Documenti che fanno parte del contratto	6
Art. 6 Disposizioni generali	7
Art. 7 Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore	9
Art. 8 Rappresentante dell'appaltatore e domicilio	9
CAPO 3 – TERMINI PER L'ESECUZIONE	9
Art. 9 Consegna e inizio dei lavori	9
Art. 10 Termini per la realizzazione e l'ultimazione dei lavori	10
Art. 11 Sospensioni e proroghe	10
Art. 12 Penali in caso di ritardo	11
Art. 13 Programma dei lavori dell'appaltatore	11
Art. 14 Inderogabilità dei termini di esecuzione	12
Art. 15 Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo	12
CAPO 4 DISCIPLINA ECONOMICA	12
Art. 16 Anticipazione	12
Art. 17 Pagamenti in acconto	13
Art. 18 Norme per la valutazione dei lavori e per i pagamenti in acconto	15
Art. 19 Pagamenti a saldo e modalità di erogazione del corrispettivo	17
Art. 20 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto	17
Art. 21 Ritardi nel pagamento della rata a saldo	18
Art. 22 Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici	18
Art. 23 Cessione del contratto e cessione di crediti	18
CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE	19
Art. 24 Cauzione definitiva	19
Art. 25 Coperture Assicurative	20
Art. 26 Polizza di assicurazione indennitaria decennale e responsabilità civile	20
CAPO 6 – VARIAZIONI	20
Art. 27 Variazioni al progetto e modifiche al contratto	20
Art. 28 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi, lavori in economia	20
CAPO 7 -DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	22
Art. 29 Norme di sicurezza generale	22
Art. 30 Piani di sicurezza	22
Art. 31 Piano operativo di sicurezza	22
Art. 32 Osservanza e attuazione dei piano di sicurezza	23
CAPO 8- DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	23
Art. 33 Subappalto	23
Art. 34 Responsabilità in materia di subappalto	27



Art. 35 Pagamento dei subappaltatori.....	27
Art. 36 Subaffidamenti.....	28
CAPO 9- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI	28
Art. 37 Tutela dei lavoratori	28
CAPO 10 - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	29
Art. 38 Controversie	29
Art. 39 Ulteriori cause espresse di risoluzione del contratto e disposizioni operative.....	30
CAPO 11- DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	30
Art. 40 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione	30
Art. 41 Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione	31
Art. 42 Presa in consegna dei lavori ultimati.....	31
CAPO 12 - NORME FINALI	32
Art. 43 Qualità e accettazione di materiali in genere	32
Art. 44 Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore	32
Art. 45 Spese contrattuali, imposte, tasse	36



TITOLO I – PARTE AMMINISTRATIVA
CAPO 1 – NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1
Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per l'esecuzione dell'opera: Efficientamento dell'illuminazione pubblica di una parte di via Paganella, via Cadin e Maso Ghezzi» - Via Perli, Melchiori e Laghet UNITA' MINIMA FUNZIONALE 3 – ANNO 2022
L'intervento è relativo allo smantellamento impianto di illuminazione pubblica esistente, alla fornitura e posa corpi illuminanti in plinti predisposti e posa cavi in condutture predisposte.
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. L'appaltatore è tenuto a rilevare e fare presenti all'amministrazione aggiudicatrice gli eventuali difetti del progetto in grado di pregiudicare la regolare realizzazione dell'opera e la funzionalità della stessa.

Art. 2
Ammontare dell'appalto e classificazione dei lavori

L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto ammonta alla somma di **Euro 57.713,68** come risulta dal progetto e come risulta nel prospetto sotto riportato:

	<i>Euro</i>
Importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza	56.732,44
Costi della sicurezza eventuali, se già conoscibili) Costi della sicurezza per emergenza COVID-19 di cui all'art. 32	981,24
TOTALE	57.713,68

2. L'importo di cui al precedente comma comprende gli oneri della sicurezza, stimati in Euro **981,24** (diconsi Euro NOVECENNOTTANTUNO/24), somma che non è soggetta a ribasso d'asta, nonché l'importo di Euro **56.732,44** (diconsi Euro CINQUANTASEMILASETTECENTOTRENTADUE/44), per i lavori soggetti a ribasso d'asta.
3. Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:

a) CATEGORIA PREVALENTE:

Categoria **OG10** (impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione) per Euro 57.713,68 (diconsi Euro CINQUANTASETTEMILASETTECENTOTREDICI/68), di cui:

Euro **981,24** (diconsi Euro NOVECENNOTTANTUNO/24) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Euro **56.732,44** (diconsi Euro CINQUANTASEMILASETTECENTOTRENTADUE/44, per lavorazioni soggette a ribasso.

Nei lavori relativi alla categoria prevalente rientrano le seguenti attività di cui all'art. 1, c. 53 L.190/2012 (white list):

- NESSUNA LAVORAZIONE.



4. La fornitura e la posa in opera non sono subappaltabili separatamente ad eccezione dei seguenti casi:
- a) *trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;*
 - b) *trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;*
 - c) *estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;*
 - d) *confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;*
 - e) *noli a freddo di macchinari;*
 - f) *fornitura di ferro lavorato;*
 - g) *noli a caldo;*
 - h) *autotrasporti per conto di terzi;*
 - i-*quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti).*

Art. 2 bis **Revisione prezzi contrattuali**

1. La revisione dei prezzi è applicata secondo quanto previsto dall'articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 e, in particolare, con le seguenti modalità e condizioni:
- a) che non si tratti di lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta;
 - b) l'appaltatore presenta all'amministrazione aggiudicatrice l'istanza di compensazione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma;
 - c) ai sensi della lettera "b" del comma 1 dell'articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo del medesimo articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui alla successiva lettera "g";
 - d) la compensazione è determinata, ai sensi del comma 3 dell'articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori;
 - e) ai sensi del comma 4, secondo, quarto e quinto periodo dell'articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta; Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto di cui al secondo periodo del comma 2, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto di cui al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza; le compensazioni in aumento si effettuano nel limite delle risorse di cui alla successiva lettera "g";
 - f) ai sensi del comma 6 dell'articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 la compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate;
 - g) ai sensi del comma 7 dell'articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione



annuale di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata.

2. Al contratto non si applicano gli articoli 1664 del codice civile e 1467 del codice civile.

Art. 3

Modalità di stipulazione del contratto

3. Il contratto è stipulato interamente a misura.
4. I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali; essi sono applicati alle singole quantità eseguite.
5. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 51 della L.P. 26/93 e dell'art. 27 della lp 2/2016. Per le categorie di lavori non previste in contratto si provvede alla formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'art. 28 del presente capitolato speciale.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 4

Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto e disciplina di riferimento

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368 comma 1 e 1369 del codice civile.
4. Ai fini del contratto si assumono le seguenti definizioni:
 - con il termine "appaltatore" si intende l'operatore economico affidatario dell'appalto o del cottimo;
 - con il termine "appalto" si intende il contratto di appalto o di cottimo.

Art. 5

Documenti che fanno parte del contratto

1. Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto di Appalto le norme ed i documenti di seguito elencati e di cui l'Appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza:
 - il presente capitolato speciale di appalto;
 - il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza redatti ai sensi del D.Lgs. n.81 del 2008 (SE PRESENTE);
 - il piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs. n.81 del 2008;
 - l'elenco prezzi;



- le analisi nuovi prezzi;
- il crono programma;
- gli elaborati di progetto:

E01	PLANIMETRIA DISMISSIONE IMPIANTO ESISTENTE
E02	PLANIMETRIA SCAVI MANUFATTI E RIPRISTINI
E03	PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO, CORPI ILLUMINANTI E ZONE DI STUDIO
E04	TIPOLOGICI CORPI ILLUMINANTI
RE1	RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
RE2	RELAZIONE DI CALCOLO ILLUMINOTECNICO
RE3	RACCOLTA ALLEGATI SECONDO L.P. 16/07 E CRITERI MINIMI AMBIENTALI
PM1	PIANO DI MANUTENZIONE

2. I documenti elencati al comma 1 possono anche non essere materialmente allegati, ad eccezione del capitolato speciale e dell'elenco prezzi unitari, a condizione che siano conservati dall'amministrazione aggiudicatrice e controfirmati dall'appaltatore.

Art. 6 Disposizioni generali

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione delle norme vigenti in materia di lavori pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché del progetto e delle condizioni che attengono all'esecuzione dell'opera.

2. Per chiarezza, si elencano i principali atti normativi di riferimento per il contratto:

- la L.P. 9 marzo 2016, n.2;
- la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 (di seguito anche "legge provinciale sui lavori pubblici") e relativo regolamento di attuazione (D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg);
- D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, d.p.r. 5 ottobre 2010 n.207 e DM 145/2000, per quanto applicabili nell'ordinamento provinciale;
- D.Lgs. n.81 del 2008.

3. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

4. L'appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

5. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche:

"Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...)."

6. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla amministrazione aggiudicatrice ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.



7. L'Amministrazione verifica i contratti sottoscritti tra l'affidatario dei lavori ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art.3, comma 9 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
8. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 c.c.) in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiana s.p.a. (art. 3 comma 8 L. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. Qualora, in conseguenza della rilevata nullità, non fosse possibile effettuare il ripristino senza pregiudizio dell'opera eseguita, l'amministrazione corrisponderà unicamente le spese documentate nel limite dell'utilità accertata ai sensi dell'articolo 2041 del codice civile.
9. Il contraente comunica all'amministrazione aggiudicatrice gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiana SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
10. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il codice unico progetto (CUP).
11. Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.
12. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto di appalto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice, dalla Direzione lavori e dal coordinatore della sicurezza, per i controlli di competenza. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 della lp 2/2016, l'appaltatore deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. La mancata comunicazione delle predette informazioni comporta la sospensione dei termini per le autorizzazioni al subappalto ed può costituire motivo, imputabile all'appaltatore, per la sospensione dei lavori.
13. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente. L'appaltatore deve inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente."

**Art. 7****Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore**

1. In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la amministrazione aggiudicatrice si avvale, impregiudicati i diritti e le azioni a tutela dei propri interessi, delle facoltà previste dall'art. 58.8 della l.p. 26/1993.
2. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 58.10 della l.p. 26/1993, la amministrazione aggiudicatrice prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
3. Eventuali modificazioni delle percentuali di esecuzione dei lavori rispetto alle quote di partecipazione al raggruppamento indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto devono essere comunicate tempestivamente all'amministrazione mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie e non richiedono la stipulazione di apposito atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

Art. 8**Rappresentante dell'appaltatore e domicilio**

1. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 102 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg., il mandato con rappresentanza, conferito con atto pubblico a persona idonea, salvo che la procura non sia stata iscritta presso il Registro delle Imprese.
2. L'Appaltatore elegge il domicilio digitale in conformità di quanto stabilito dagli articoli 3 bis, 6 e 6 bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, avvalendosi degli strumenti informatici come imposto dall'articolo 5 bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ferma restando la possibilità di comunicazione in forma analogica in presenza di disfunzioni accertate degli strumenti di comunicazione digitale.

CAPO 3 – TERMINI PER L'ESECUZIONE**Art. 9****Consegna e inizio dei lavori**

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipula stessa, secondo le modalità degli artt. 119 e ss. del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. E' fatto salvo quanto indicato nella lettera di invito in applicazione dell'articolo 46 della L.P. 26/93, nel cui caso l'Impresa non può sollevare alcuna eccezione o richiedere compensi di sorta.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il quale l'amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. Per consentire l'occupazione anche parziale delle aree oggetto di esproprio l'Amministrazione può attivare l'ingresso alle aree, anche parziale, sotto la forma della consegna parziale dei lavori con le modalità dell'art. 120 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. L'occupazione delle aree è finalizzata all'attività di esbosco e taglio delle piante, perimetrazione delle aree, approntamento delle aree di cantiere ed individuazione di sottoservizi o altre interferenze legate agli stessi. Tali lavorazioni rientrano negli obblighi posti a carico dell'Aggiudicatario. L'Aggiudicatario si impegna a non richiedere per tutta la durata della consegna parziale finalizzata all'effettuazione delle attività sopra indicate, maggiori oneri o proroghe dei tempi contrattuali.



Art. 10

Termini per la realizzazione e l'ultimazione dei lavori

(Per offerta solo economica (solo ribasso))

1. Il tempo di esecuzione dei lavori è stabilito in **235 giorni** naturali consecutivi decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori.
2. Nel tempo contrattuale sono compresi le ferie contrattuali ed i giorni di andamento stagionale sfavorevole, questi ultimi quantificati in complessivi **giorni 150**.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma temporale dei lavori disposto dalla Stazione appaltante, che potrà fissare scadenze inderogabili per l'esecuzione di singole lavorazioni.
4. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal Cronoprogramma allegato al contratto.

Art. 11

Sospensioni e proroghe

1. La sospensione dei lavori può essere disposta dal direttore dei lavori nei casi e nei modi di cui all'art. 123 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l'apposito verbale.
2. Le sospensioni disposte dal direttore lavori ai sensi del comma 1, per la parte rientrante nei giorni di andamento sfavorevole indicati all'art.10 non comportano lo slittamento del termine finale dei lavori. Eventuali sospensioni parziali sono calcolate ai sensi dell'art. 123 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg.
3. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa dei lavori indicando il nuovo termine contrattuale; detto verbale è firmato dall'appaltatore. Qualora le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori siano venute meno solo in parte, potrà essere disposta la ripresa parziale dei lavori per le parti eseguibili. In caso di ripresa parziale il nuovo termine contrattuale di ultimazione lavori verrà conteggiato, analogamente a quanto disposto dell'art. 123 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg..
4. Durante il periodo di sospensione i macchinari e le attrezzature debbono essere allontanati dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore. Qualora, per circostanze particolari, l'Appaltatore volesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte macchinari ed attrezzature di cui sopra, dovrà farne richiesta scritta al Responsabile del procedimento, con indicazione specifica dei macchinari e della attrezzature, per ottenere il relativo benestare scritto; in ogni caso quanto sopra non potrà dar titolo a richiesta di indennizzo alcuno.
5. Resta salva la facoltà del direttore dei lavori di posticipare, mediante ordini di servizio, l'esecuzione di alcune tipologie di opere se, in rapporto alle modalità esecutive adottate dall'Appaltatore, queste non possano essere realizzate a perfetta regola d'arte, anche durante i periodi invernali individuati all'articolo 10. In tal caso non è riconosciuto all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.
6. I verbali di sospensione e di ripresa lavori devono essere trasmessi al responsabile del procedimento nel termine di cinque giorni dalla data di emissione. Qualora il responsabile del procedimento riscontri irregolarità ovvero discordanze con gli ordini impartiti alla direzione lavori, può, nell'ulteriore termine di due giorni dal ricevimento degli atti, sospendere l'efficacia dei verbali.
7. L'appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, con domanda motivata può chiedere una proroga, ai sensi dell'art. 124 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. Nella richiesta stessa devono essere indicati con le motivazioni specifiche anche il tempo residuo contrattuale e le lavorazioni residue da eseguire con il relativo importo, valutati alla data della domanda.
8. La disposizione di sospensioni e di riprese lavori nonché la concessione di proroghe determinano l'onere in capo all'appaltatore di rivedere il programma lavori, eventualmente aggiornandolo, secondo le modalità e con gli effetti dell'art. 13.

**Art. 12****Penali in caso di ritardo**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale giornaliera pari a **1 %** dell'importo contrattuale al netto delle eventuali varianti contrattuali contenute nel limite del 20% e nel rispetto della normativa fiscale.
2. In ogni caso l'importo complessivo delle penali non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10 per cento il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure di cui all'articolo 58.4 della l.p. 26/1993.
3. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non ristora eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice a causa dei ritardi.
4. Le penali, valutate dalla Direzione lavori, vengono iscritte a debito dell'appaltatore nel conto finale con detrazione dalla rata di saldo. In ogni caso, qualora in corso d'opera la Direzione lavori ritenga che il ritardo nell'adempimento possa essere tale da far temere che il credito residuo dell'appaltatore da esporre sul conto finale non sia sufficiente a coprire l'importo delle penali, le stesse possono essere applicate anche sugli stati di avanzamento precedenti.

Art. 13**Programma dei lavori dell'appaltatore**

1. Ai fini della consegna lavori ed entro 15 giorni antecedenti la data prevista per la consegna medesima, l'appaltatore deve predisporre e consegnare alla direzione lavori un proprio programma dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Qualora l'appaltatore non presenti il programma dei lavori entro il termine stabilito, il responsabile del procedimento fissa una nuova data e il termine per la consegna dei lavori rimane sospeso. Qualora sia inutilmente trascorso il nuovo termine assegnato dal responsabile del procedimento, l'amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
2. Il programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione, con l'eventuale programma dei lavori predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice e deve essere approvato dalla stazione appaltante, mediante apposizione di un visto del responsabile del procedimento, sentito il Direttore lavori. La stazione può chiedere all'appaltatore di apportare modifiche al programma dei lavori; in tal caso il termine per la consegna dei lavori rimane sospeso dalla data della richiesta medesima. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice non si sia pronunciata entro la data prevista per la consegna lavori, il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto del termine di ultimazione.
3. omissis
4. La amministrazione aggiudicatrice può disporre, mediante ordine di servizio del responsabile del procedimento, modifiche o integrazioni al programma dei lavori dell'appaltatore, anche indipendentemente dal cronoprogramma allegato al contratto, purché compatibili con il termine contrattuale e senza alcun compenso o indennizzo per l'appaltatore medesimo, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenza o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla amministrazione aggiudicatriceo soggetti titolari di diritti reali su beni



- in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove su campioni, prove di carico, di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
5. Ai sensi dell'art. 105, comma 3 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg., l'appaltatore consegna alla Direzione lavori, ogni due mesi, il programma dei lavori aggiornato secondo l'andamento effettivo dei lavori. In caso di modifica contrattuale, l'appaltatore è tenuto ad aggiornare il programma lavori entro 10 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di sottomissione o aggiuntivo. In caso di mancato aggiornamento, l'appaltatore incorre nella decadenza di cui al citato art. 105, comma 3 del d.p.p. 11/05/2012, n. 9-84/Leg..

Art. 14

I derogabilità dei termini di esecuzione

1. L'appaltatore non può vantare alcuna pretesa né avanzare richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori o delle scadenze intermedie individuate all'art.10 per le seguenti cause:
- a) ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dovere effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;
 - c) tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale d'appalto;
 - d) eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 - e) eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - f) ogni altro fatto o circostanza attribuibile all'Appaltatore.

Art. 15

Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo

1. I comportamenti dell'appaltatore che, accertati dal Direttore Lavori, concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori sono causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 58.4 della l.p. 26/1993.
2. L'eventuale grave ritardo dell'appaltatore sui termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale è causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 58.4 della l.p. 26/1993.
3. In ogni caso, l'appaltatore è obbligato al risarcimento dei danni subiti dall'amministrazione aggiudicatrice conseguenti la risoluzione del contratto.

CAPO 4 DI SCI PLI NA ECONOMI CA

Art. 16

Anticipazione

1. Ai sensi dell'art. 46 bis della L.P. 26/93 è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 5 per cento dell'importo originario di contratto. In caso di variante, l'anticipazione non è integrata.
2. In ogni caso l'erogazione dell'anticipazione è subordinata all'avvenuta consegna dei lavori e alla costituzione dell'appaltatore di idonea garanzia fideiussoria di un importo almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge; l'importo della garanzia è gradualmente ridotto in corso d'opera dal totale dell'anticipazione ancora da recuperare.



3. L'anticipazione è gradualmente recuperata in corso d'opera, mediante trattenute sui pagamenti in conto effettuate in una percentuale pari a quella dell'anticipazione stessa.

4. L'anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l'esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano all'amministrazione aggiudicatrice anche gli interessi legali sulle somme anticipate con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

[per contratti la cui procedura risulti "avviata" entro il 31 dicembre 2022]

5. Al contratto regolato dal presente capitolato non trova applicazione il disposto dell'[articolo 207](#), comma 1, del c.d. "decreto Rilancio" (D.L. 19 maggio 2020, n. 34).

Art. 17

Pagamenti in acconto

1. Per i contratti di appalto e per i cottimi di durata pari o superiore a 90 giorni gli stati di avanzamento (SAL) sono disposti a cadenza bimestrale nonché all'ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 171 del DPP 11/05/2012, n. 9-84/Leg. Per gli acconti si applicano i commi successivi e per il pagamento del saldo si applica il successivo articolo 19.

2. A fine lavori, dopo l'emissione del relativo certificato, viene rilasciato l'ultimo stato di avanzamento lavori, a prescindere dal limite temporale disposto per gli altri stati di avanzamento. In ogni caso, il credito residuo dell'appaltatore da esporre nel conto finale deve essere pari al 2,5 per cento dell'importo contrattuale, fatti salvi le trattenute di legge, gli eventuali importi sospesi ai sensi dei commi seguenti e gli importi relativi ai pagamenti dei subappaltatori. Per consentire il rispetto della predetta percentuale, l'amministrazione aggiudicatrice può operare idonee trattenute anche dai SAL precedenti all'ultimo.

3. Fino al raggiungimento del 50 % dell'importo di contratto i pagamenti possono essere disposti sulla base di una registrazione effettuata dal direttore lavori in partita provvisoria sui libretti delle misure e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, delle quantità dedotte da misurazioni sommarie, fatte salve le lavorazioni le cui misurazioni non possono essere effettuate successivamente. L'eventuale riserva da parte dell'appaltatore è considerata tempestiva fino a quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

4. Alla determinazione degli importi di cui al comma 1 concorrono gli oneri per la sicurezza e pertanto anche questi ultimi si applicano le previste trattenute di legge; ad ogni stato di Avanzamento Lavori verrà corrisposta all'Impresa anche la quota relativa agli oneri per la sicurezza previo benestare rilasciato dal coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, se nominato.

5. Entro 45 giorni dall'avvenuto raggiungimento della scadenza prevista al comma 1, deve essere redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente certificato di pagamento. L'appaltatore emette il relativo documento fiscale (fattura), successivamente alla comunicazione dell'avvenuta emissione del certificato di pagamento, sulla base dei dati in esso riportati.

6. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote di lavoro indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell'art.7, comma 3. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note all'amministrazione aggiudicatrice sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

7. L'amministrazione aggiudicatrice dispone il pagamento del certificato entro i successivi 30 giorni, mediante l'emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore, previa verifica, con esito positivo:

- di quanto previsto dall'art. 170, comma 1 del DPP 11/05/2012, n. 9-84/Leg.;
- della regolarità del documento fiscale (fattura) emesso dall'appaltatore;
- degli adempimenti previsti dall'art. 3 L. 136/2010;
- della regolarità fiscale prevista dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73 e del D.M. n. 40/2008, ove richiesta.



8. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice rilevi l'accertamento del totale o parziale inadempimento nella corresponsione delle retribuzioni e nell'effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, provvede secondo quanto previsto dall'art. 43, comma 6 e seguenti della legge provinciale.

9. L'amministrazione provvede a dare comunicazione agli enti previdenziali ed assicurativi della sospensione operata sui pagamenti, per le valutazioni di merito. Secondo quanto previsto dall'art. 43, commi 6 e 8 della legge provinciale, l'amministrazione aggiudicatrice può provvedere al pagamento diretto dei dipendenti dell'appaltatore o degli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, sulla base della specifica richiesta degli interessati, con indicazione di ogni elemento necessario ad individuare l'inadempimento contestato ed a effettuare il pagamento medesimo. Si applica, se ne ricorre il caso, la procedura prevista dall'art. 169 del DPP 11/05/2012, n. 9-84/Leg.

10. La corresponsione degli acconti è altresì sospesa nei seguenti casi, previo riscontro documentale degli inadempimenti rilevati e contestazione scritta degli stessi:

- a) per mancata attivazione della polizza di RC all'insorgenza di danni arrecati alle opere preesistenti e a terzi;
- b) per mancato adeguamento o insufficienza delle garanzie e coperture assicurative conseguenti a variante o dalla concessione di proroghe;
- c) per mancata eliminazione delle conseguenze dannose o mancata effettuazione delle misure provvisoriale disposte dal Direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 108 del DPP 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.;
- d) per mancato rispetto del sollecito del responsabile del procedimento all'effettuazione dell'aggiornamento bimestrale del Programma dei lavori secondo l'andamento effettivo dei lavori in adempimento al disposto dall'articolo 105, comma 3 del DPP 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.

11. Quando i lavori rimangano sospesi con specifico verbale disposto dal Direttore dei lavori o dal Responsabile del procedimento, per un periodo superiore a 60 gg. per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento.

12. Qualora sia stata erogata l'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

13. A garanzia dell'osservanza degli obblighi previsti dall'art. 43 della l.p. 26/1993 in capo all'appaltatore, agli eventuali subappaltatori o concessionario esecutore, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto dopo la liquidazione del conto finale, previa approvazione del collaudo (o certificato di regolare esecuzione) e comunque se le eventuali inadempienze accertate sono state sanate.

14. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo, l'appaltatore e il subappaltatore sono tenuti a produrre le dichiarazioni e la documentazione ai fini della verifica della correttezza delle retribuzioni, previste dall'art. 2 del d.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa. Le dichiarazioni sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e si riferiscono al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione è resa. Fino all'acquisizione delle dichiarazioni previste dal citato art. 2 del d.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg., l'amministrazione aggiudicatrice sospende il pagamento del corrispettivo dovuto in acconto o in saldo all'operatore economico interessato, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

**Art. 18****Norme per la valutazione dei lavori e per i pagamenti in acconto**

1. Per il pagamento degli stati di avanzamento lavori si osservano le seguenti prescrizioni:

a) Lavori a corpo: La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni della descrizione del lavoro a corpo ed i contenuti degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo rimane fisso e invariabile; è esclusa qualsiasi richiesta di verifica delle quantità o dei prezzi da parte dei contraenti. Dei lavori a corpo è portata in contabilità la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita. Per le modalità di annotazione si applica l'art. 154 del DPP 11/05/2012, n. 9-84/Leg.

b) Lavori a misura: Dei lavori appaltati a misura sono portate in contabilità le quantità che risulteranno effettivamente eseguite all'atto del loro accertamento, applicando alle stesse i prezzi unitari offerti.

c) Provviste: I manufatti il cui valore sia superiore alla spesa per la loro messa in opera, se riconosciuti ed accettati dal Direttore dei lavori, potranno essere inseriti in contabilità prima della loro messa in opera in misura non superiore al 50% del prezzo a piè d'opera del manufatto stesso; non saranno invece inseriti in contabilità i prezzi dei materiali provvisti a piè d'opera prima del loro impiego.

d) Lavori imprevisti: Per lavori non descritti nell'elenco succitato è applicato il prezzo stabilito con le norme di cui all'art. 28 del presente capitolato speciale di appalto.

2. Per tutte le opere di appalto le quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo. Si stabilisce che:

a.1) Scavi in genere - Oltre gli obblighi particolari emergenti dal presente titolo del Capitolato Speciale d'Appalto e salvo diversa espressa indicazione precisata nell'elenco prezzi unitari (alternativamente nell'elenco descrittivo delle voci) o in subordine nelle norme tecniche del medesimo capitolato, coi prezzi di offerta per scavi in genere, l'Appaltatore deve ritenersi compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare:

- per taglio piante, estirpazioni di ceppaie, radici ecc., e per lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, in presenza di acqua e di qualsiasi consistenza;
- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico in rilevato o rinterro od a rifiuto alla distanza prevista dall'Elenco, sistemazione della materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa, per ogni indennità di deposito temporaneo o definitivo;
- per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradini, per il successivo rinterro attorno alle murature, attorno e sopra le condotte di acqua ed altre condotte in genere, e sopra le fognature e drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;
- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere, secondo tutte le prescrizioni contenute nelle presenti condizioni tecniche esecutive;
- per ogni altra spesa infine necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.

a.2) Scavi e rilevati per la formazione del corpo stradale - Il volume degli scavi e dei rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e relative scarpate e cunette secondo l'andamento di progetto o di spostamenti eventuali, per la costruzione di rampe d'accesso alla strada, verrà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate (la cui superficie potrà venire calcolata anche col planimetro o con sistemi informatici) che saranno rilevate in contraddittorio dell'Impresa in base alle sezioni convenzionali di progetto. Nel prezzo di offerta dei rilevati eseguiti con materie provenienti dagli scavi è compreso il carico, trasporto, scarico e formazione del rilevato a regola d'arte come prescritto dall'articolo relativo.

b) Murature in genere - Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente a volume od a superficie, secondo la loro categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci. Dal volume delle murature saranno dedotti solo i vani di luce superiori ai decimetri quadrati 50 (cinquanta), salvo l'eccezione di cui al periodo seguente. I vani dei pozzetti dei tombini compenetrati nelle murature in controripa non verranno però, in eccezione a quanto sopra, dedotti intendendosi compensata la maggiore lavorazione delle spallette e l'architrave.

Nei prezzi di tutte le opere, tanto di fondazione quanto in elevazione in muratura, si intenderà sempre compresa ogni qualunque spesa per le impalcature ed i ponti di servizio di qualsiasi importanza, per il carico, trasporto, innalzamento o discesa o scarico a piè d'opera dei materiali d'ogni peso e volume e per tutte le manovre diverse, occorrenti per la costruzione delle opere stesse, qualunque sia la loro altezza o profondità



di esecuzione, e qualunque sia la grossezza e la forma delle murature in elevazione, il paramento di faccia vista, del tipo indicato nel relativo prezzo di offerta delle murature, sempre ch  non sia previsto con pagamento separato.

E' sempre compresa la formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte nei muri per lo scolo delle acque, l'eventuale tubazione a perdere, la formazione delle immorsature e la costruzione di tutti gli incassi per la posa in opera della pietra di taglio.

Nei prezzi unitari delle murature da eseguire con pietrame di propriet  dell'Amministrazione, come, in generale, per tutti i lavori per i quali s'impiegano materiali di propriet  dell'Amministrazione (non ceduti all'Impresa), si intende compreso ogni trasporto, ripulitura ed adattamento dei materiali stessi per renderli idonei alla messa in opera, nonch  la messa in opera degli stessi.

Le murature eseguite con materiali ceduti all'Impresa saranno valutate con i prezzi suddetti delle murature con pietrame fornito dall'Impresa, intendendosi in questi prezzi compreso e compensato ogni trasporto ed ogni onere di lavorazione, messa in opera ecc., come sopra, del pietrame ceduto.

Qualunque sia la incurvatura data dalla pianta e alle sezioni trasversali dei muri, anche se si debbono costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate coi prezzi delle murature rette senza alcun compenso in pi .

c) Murature in pietra da taglio - La pietra da taglio a pagarsi a volume sar  sempre valutata a metro cubo in base al volume del minimo parallelepipedo retto rettangolare, circoscrivibile.

Le lastre ed altri prezzi, da pagarsi a superficie, saranno valutati in base al minimo rettangolo circoscrivibile. Per le pietre, di cui una parte viene lasciata greggia, si comprender  anche questa nella misurazione, non tenendo per  alcun conto delle eventuali maggiori sporgenze dalla parte non lavorata in confronto alle dimensioni assegnate alla medesima dati tipi prescritti.

d) Calcestruzzi - I conglomerati cementizi di qualunque genere, saranno contabilizzati a metro cubo, in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eventuale eccedenza ancorch  inevitabile dipendente dagli scavi aperti e trascurando soltanto la deduzione delle eventuali smussature previste agli spigoli di cateto inferiore ed al pi  uguale a cm 10. Per le opere in cemento armato non verr  dedotto il volume del ferro nelle stesse compenetrato.

e) Opere in ferro - Il peso delle strutture in ferro verr  computato desumendolo dalle tabelle che risultano da manuali o da quelle delle ferriere, o con pesatura diretta.

f) Tubi in cemento - I tubi di cemento verranno valutati a metro lineare. Le frazioni di metro di lunghezza verranno valutate come metro intero.

g) Delineatori stradali - Indicatori chilometrici - Termine di confine - Nel prezzo unitario dei delineatori stradali, indicatori chilometrici e termini di confine,   compresa ogni operazione e provvista del materiale occorrente per la messa in opera, nonch  per ultimo le incisioni delle lettere e dei numeri.

h) Mano d'opera - Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono stati richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore   obbligato, senza alcun compenso, a sostituire tutti gli operai che non riescono di gradimento alla Direzione dei Lavori. Resta tassativamente stabilito che gli operai in economia devono essere messi a disposizione solo su richiesta della Direzione Lavori, e che quindi non saranno riconosciute e non saranno contabilizzate spese per prestazioni di mano d'opera, se non preventivamente autorizzate dalla Direzione Lavori.

i) Noleggi - Le macchine ed attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilit  e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine affinch  siano sempre in buono stato di servizio.

Il prezzo comprende la mano d'opera, il combustibile, i lubrificanti, i materiali di consumo, l'energia elettrica e tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Per l'applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi in genere, il noleggio va inteso corrisposto per tutto il tempo durante il quale i meccanismi sono effettivamente utilizzati nell'ambito dei lavori oggetto dell'appalto, previo benessere della direzione lavori.

Nel prezzo di noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese di trasporto a pie' d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.



Per il noleggio dei carri e degli autocarri verrà corrisposto soltanto il prezzo per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

j) Trasporti - Nei prezzi dei trasporti s'intende compresa ogni spesa, la fornitura dei materiali di consumo e la mano d'opera del conducente.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondente alle prescritte caratteristiche.

Art. 19

Pagamenti a saldo e modalità di erogazione del corrispettivo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 120 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito certificato, previa acquisizione della documentazione prevista, ivi compresa quella indicata dall'art. 99, comma 4 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. e da questo capitolato.

2. Ai sensi dell'art. 163 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. il conto finale è sottoscritto dall'appaltatore entro 30 giorni dalla sua redazione.

3. La rata di saldo è pagata entro 30 giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo (o di regolare esecuzione), mediante l'emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore, previa verifica con esito positivo:

- ai sensi dell'art. 43, comma 5 ultimo periodo della legge provinciale, di quanto previsto dall'art. 170, comma 1 del DPP. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. con riferimento al periodo successivo all'ultimo SAL liquidato nonché della regolarità retributiva dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori intervenuti in cantiere successivamente all'ultimo SAL liquidato;
- della regolarità del documento fiscale (fattura) emesso dall'appaltatore;
- degli adempimenti previsti dall'art. 3 L. 136/2010;
- della regolarità fiscale prevista dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73 e del D.M. n. 40/2008, ove richiesta.

4. Se l'amministrazione aggiudicatrice accerta il totale o parziale inadempimento nella corresponsione delle retribuzioni e nell'effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, provvede secondo quanto previsto dall'art. 43, comma 6 e seguenti della legge provinciale.

5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima dell'approvazione del certificato di collaudo (o di regolare esecuzione).

6. Ai fini del pagamento del saldo, l'appaltatore e il subappaltatore sono tenuti a produrre le dichiarazioni e la documentazione previste dall'art. 2 del d.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa. Le dichiarazioni sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e si riferiscono al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione è resa. Fino all'acquisizione delle dichiarazioni previste dal citato art. 2 del d.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg., l'amministrazione aggiudicatrice sospende il pagamento del corrispettivo dovuto a saldo all'operatore economico interessato, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

Art. 20

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle stesse circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 18 e la sua effettiva emissione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo rispetto al



predetto termine di 45 giorni. Trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora.

2. Non sono dovuti gli interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che sia stato eseguito il pagamento per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora.

3. In nessun caso sono dovuti interessi moratori allorché il pagamento sia stato sospeso per effetto di quanto previsto dalle disposizioni della legge provinciale, del regolamento di attuazione e del presente capitolato con particolare riferimento ai precedenti articoli 17 e 19.

Art. 21

Ritardi nel pagamento della rata a saldo

1. Per il pagamento della rata a saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'art. 19, comma 3, per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle somme sono dovuti gli interessi di mora.

3. Si applica quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 22

Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici

1. In materia di disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici si applica l'art. 46 ter della l.p.26/1993.

Art. 23

Cessione del contratto e cessione di crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 58.10 della l.p. 26/1993.

2. L'amministrazione aggiudicatrice non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi alle lavorazioni che l'appaltatore intende subappaltare.

3. La cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 58.11 della l.p. 26/1993 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto qualora il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, è efficace e opponibile all'amministrazione aggiudicatrice qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa.

4. Il contratto di cessione dei crediti deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato all'amministrazione appaltante. Il contratto di cessione, ancorchè effettuato cumulativamente per più rapporti contrattuali, indica chiaramente gli estremi del contratto al quale la cessione si riferisce ed i singoli importi ceduti con riferimento ai relativi contratti e reca in ogni caso la clausola secondo cui l'amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

**CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE****Art. 24
Cauzione definitiva**

1. Per effetto dell'art. 31, comma 2 della l.p. 2/2016 come modificato dall'articolo 28, comma 11 della l.p. 19/2016, al contratto è allegata la garanzia definitiva da costituirsi con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 per un importo fissato nella misura stabilita dall'articolo 103, comma 1 del medesimo D.Lgs. 50/2016. Tale importo è ridotto, in presenza delle condizioni stabilite dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, applicando le percentuali stabilite da tale disposizione.
2. La garanzia definitiva potrà esser utilizzata per le finalità stabilite dall'articolo 103, comma 2 del D.Lgs. 50/2016. Costituisce inadempimento contrattuale rilevante, anche ai fini dello svincolo progressivo e sul saldo di cui al successivo comma 5, la mancanza della regolarità retributiva e contributiva dell'appaltatore e dei suoi subappaltatori desumibili dal DURC e/o da analoghe attestazioni rilasciate dagli istituti previdenziali e/o dal competente Servizio in materia di lavoro della Provincia autonoma di Trento.
3. Qualora la garanzia sia prestata con fideiussione con contratto formato e sottoscritto con modalità telematica, essa è sottoscritta digitalmente sia dal fideiussore che dall'appaltatore. Qualora il fideiussore rilasci copia del contratto con le modalità stabilite dal comma 2-bis dell'articolo 23 del codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005), sarà cura dell'appaltatore fornire, via PEC, il contratto munito di entrambe le firme digitali.
4. Lo svincolo della fideiussione è regolato dall'articolo 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, fermo restando che lo svincolo della rata a saldo è effettuata solo dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione ovvero, in mancanza, con lo spirare del termine per la sua approvazione secondo la tempistica stabilita dall'articolo 26 della l.p. 26/1993 e fermo, altresì, restando che tale termine resta sospeso in presenza di una causa impeditiva dello svincolo imputabile all'appaltatore.
5. L'amministrazione richiede al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
6. La garanzia definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un'apposita appendice riportante le seguenti clausole:
 - a) la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il debitore principale non esibisca al soggetto fidejussore il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione approvati, dai quali risulti la data di ultimazione dei lavori; l'obbligo del pagamento dei premi cesserà trascorsi sei mesi dalla scadenza dei termini di cui all'art. 26, comma 1, della L.p. 26/93, salvo dichiarazione dell'Amministrazione appaltante al soggetto fidejussore che la mancata approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione è dipesa da fatto imputabile all'appaltatore debitore principale;
 - b) che il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento;
 - c) clausola di inopponibilità, per cui non potranno in ogni caso esser opposte all'Amministrazione appaltante condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema Tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 atte a limitare le garanzie, anche se riguardanti esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (es. deposito cautelativo), o che pongano oneri a carico dell'Amministrazione appaltante stessa.
7. In sostituzione della costituzione della cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 comma 11 della D.Lgs. 50/2016 ed art. 82 comma 5 del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg., l'impresa potrà applicare un ulteriore ribasso pari allo 0,5% sull'importo a base di gara tramite comunicazione alla Stazione Appaltante.



Art. 25
Coperture Assicurative

1. Non sussistendo la presenza di specifiche situazioni di rischio, non si rende necessaria la stipula della polizza di cui all'articolo 23 bis, comma 2, della L.P. 26/1993 e s.m..

Art. 26

Polizza di assicurazione indennitaria decennale e responsabilità civile

(Per lavori di importo pari o superiore a 10.000.000,00 di euro, come risultante dallo stato finale, l'appaltatore è obbligato, ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 3 della L.P. n. 26/93, a stipulare una polizza di assicurazione)

1. Non prevista

CAPO 6 – VARI AZIONI

Art. 27

Variazioni al progetto e modifiche al contratto

1. Le singole quantità di progetto espunte nella lista delle lavorazioni e delle forniture potranno in fase esecutiva variare tanto in aumento quanto in diminuzione, ovvero essere soppresse nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo. Inoltre potranno essere ordinate all'appaltatore lavorazioni e forniture non previste in fase progettuale.
2. Non sono considerate variazioni e potranno essere disposte direttamente dal Direttore dei lavori le variazioni tecniche aventi le caratteristiche previste dall'articolo 127 del DPP 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.
3. Le variazioni di cui al comma 1 devono avvenire nel rispetto delle disposizioni dell'art. 51 della L.P. n. 26/93, dell'art. 27 della lp 2/2016 e dell'art. 126 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg.
4. Ai fini dell'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'art. 126, comma 12 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg in materia di equo compenso si intendono gruppi di lavorazioni omogenee quelli indicati nella seguente tabella, indicati al netto degli oneri della sicurezza: non previsto

Art. 28

Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi, lavori in economia

1. Qualora si rendano necessari nuovi lavori, nel limite del 20% dell'importo originario di contratto, per i quali non si trovi assegnato il relativo prezzo di offerta, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguirli e la amministrazione aggiudicatrice li valuterà previa la determinazione dei nuovi prezzi con le norme dell'articolo 129 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. e secondo quanto indicato dal presente articolo, ovvero si provvederà alla loro esecuzione con operai, mezzi d'opera e provviste forniti dall'Appaltatore.
2. Gli operai per lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Saranno a carico dell'Appaltatore le manutenzioni degli attrezzi e delle macchine nonché le eventuali riparazioni al fine del loro mantenimento in perfetto stato di servizio perché tali oneri sono compresi nei compensi orari della mano d'opera e dei noli. Le macchine, i mezzi di trasporto e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro perfetto funzionamento. La mano d'opera, i noli e i trasporti saranno pagati ai prezzi di offerta; si provvederà alla stesura dei nuovi prezzi secondo la procedura di cui al comma 1, qualora non si trovino assegnati i relativi prezzi di offerta.
3. Tutti i lavori, prestazioni e forniture da eseguirsi in economia, dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Direzione Lavori l'Appaltatore alla fine di ogni giornata dovrà presentare all'ufficio della



Direzione Lavori la nota analitica dei lavori, prestazioni e forniture effettuati in economia; in caso di impossibilità, tale nota sottoscritta dall'Impresa, dovrà essere inviata via fax entro il giorno stesso.

4. I nuovi prezzi possono essere determinati con i tre diversi criteri di seguito elencati in ordine di preferenza. I nuovi prezzi relativi a lavori, prestazioni e forniture da eseguirsi in economia si determinano ai sensi dell'art. 152 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg.

A. CRITERIO DEL RAGGUAGLIO.

Il compenso per il nuovo prezzo si determina comparando la nuova voce ad analoghe di contratto al netto degli oneri di sicurezza.

B. CRITERIO DEL RIFERIMENTO ALL'ELENCO PREZZI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.

Per definire il nuovo prezzo si fa riferimento ai prezzi dell'Elenco prezzi P.A.T. di cui all'art.13 della L.P. 26/93 relativo all'anno di formulazione dell'offerta.

Se i prezzi di progetto sono stati aggiornati con l'applicazione del coefficiente di rivalutazione di cui all'art. 10 comma 2 lettera d) della L.P. 26/93 e s.m., per definire il nuovo prezzo si fa riferimento ai prezzi del sopracitato Elenco Prezzi P.A.T. aggiornati con il medesimo coefficiente.

Se per definire il nuovo prezzo si fa riferimento ai prezzi dell'Elenco Prezzi PAT in vigore al momento della formulazione del nuovo prezzo, questi sono omogeneizzati a quelli di progetto (non aggiornati) applicando l'inverso del coefficiente di rivalutazione di cui all'articolo 10 comma 2, lettera d) della L.P. 26/93 e s.m.

(per appalti con offerta a prezzi unitari)

I nuovi prezzi sono così determinati:

$$NP = P_{rif} * (1 - (R_{con} / 100))$$

P_{rif} = prezzi di riferimento, ovvero prezzi dell'Elenco prezzi PAT

R_{con} = ribasso convenzionale derivante dall'offerta globale dell'impresa

(per appalti con offerta a massimo ribasso)

I nuovi prezzi sono così determinati:

$$NP = P_{rif} * (1 - R_{off})$$

P_{rif} = prezzi di riferimento, ovvero prezzi dell'Elenco prezzi PAT .

R_{off} = ribasso percentuale unico globale offerto dall'impresa sull'importo a base d'asta

C. CRITERIO DELL'ANALISI DEI PREZZI .

Qualora non sia possibile applicare i precedenti criteri, il NP sarà formulato con Analisi dei Prezzi utilizzando per quanto possibile l'elenco Prezzo PAT di progetto nella descrizione delle voci di costo elementari del NP medesimo (mano d'opera, noli, materiali).

In mancanza il NP si formula mediante Analisi dei Prezzi di mercato omogeneizzato ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

(per appalti con offerta a prezzi unitari)

I nuovi prezzi sono così determinati:

$$NP = P_{an} * (1 - (R_{con} / 100))$$

P_{an} = prezzo derivante da regolare "Analisi prezzi" come sopra definita

R_{con} = ribasso convenzionale derivante dall'offerta globale dell'impresa

Il NP è quindi al netto degli oneri della sicurezza.

(per appalti con offerta a ribasso unico percentuale)

I nuovi prezzi sono così determinati:

$$NP = P_{an} * (1 - R_{off})$$

P_{an} = prezzo derivante da regolare "Analisi prezzi" come sopra definita

R_{off} = ribasso percentuale unico globale offerto dall'impresa sull'importo a base d'asta.

Il NP è quindi al netto degli oneri della sicurezza.



(fino al 31 dicembre 2017)

1. Per la valutazione dei nuovi prezzi secondo i criteri riportati ai precedenti punti B (prezziario PAT) e C (analisi prezzi), il prezzo di riferimento é ribassato dell' 8%, ai sensi dell'art. 43 della legge provinciale 30.12.2014 n° 14 e dell'art. 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, comma 18.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 29

Norme di sicurezza generale

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle strutture utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito in questo articolo.

Art. 30

Piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della amministrazione aggiudicatrice ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, salvo quanto espressamente precisato al comma 2.
2. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
4. Se il coordinatore non si pronuncia entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, le proposte si intendono rigettate.

Art. 31

Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori hanno l'obbligo di trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice prima dell'inizio dei lavori la documentazione prevista dalla vigente normativa relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici, nonché una copia del piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. L'appaltatore ha l'obbligo di consegnare all'ente appaltante il piano operativo di sicurezza nel rispetto delle vigenti disposizioni, prima della consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'amministrazione aggiudicatrice non procede alla consegna dei lavori e diffida l'appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di 30 giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto



secondo le disposizioni vigenti; in tal caso l'amministrazione aggiudicatrice affida l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria.

3. L'appaltatore ha l'obbligo, nei casi di immediata consegna dei lavori prima della stipula del relativo contratto ai sensi dell'articolo 46 della L.P. 26/93, di presentare il piano operativo di sicurezza non oltre trenta giorni dalla consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'ente appaltante diffida l'appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale non si procede alla stipula del contratto e si affidano i lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria.

4. L'appaltatore ha l'obbligo di indicare, all'atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.

Art. 32

Osservanza e attuazione dei piano di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95, 96 e 97 e all'allegato XIII del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.

3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento costituisce parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 8- DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 33

Subappalto

1. Fermo restando che non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione del contratto a pena di nullità, tutte le singole lavorazioni sono subappaltabili secondo le modalità previste dall'art. 42 della L.P. 26/93, dall'art. 26 della lp 2/2016 e dal Capo IV del Titolo VI del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. e comunque nel rispetto della normativa statale in relazione alle fattispecie penali.

2. La fornitura e la posa in opera non sono subappaltabili separatamente ad eccezione delle lavorazioni elencate all'art. 2.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 105, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, come richiamato dall'articolo 26, comma 5, della legge provinciale n. 2 del 2016, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

- a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;



c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, come richiamato dall'articolo 26, comma 5, della legge provinciale n. 2 del 2016, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

5. L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

a) che i concorrenti all'atto dell'offerta o, nel caso di varianti in corso di esecuzione, l'affidatario all'atto dell'affidamento abbiano indicato i lavori o le parti di opere oppure i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture o le lavorazioni che intendono subappaltare e le relative categorie. L'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto non può essere autorizzato;

b) che l'affidatario depositi presso l'amministrazione aggiudicatrice una copia autentica del contratto di subappalto condizionato al rilascio dell'autorizzazione, contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, e della dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'affidatario del subappalto; in caso di raggruppamento temporaneo, di società o di consorzio la stessa dichiarazione dev'essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti; l'affidatario, inoltre, è tenuto a trasmettere copia dei contratti derivati stipulati con il subappaltatore, relativi all'uso di attrezzature o aree del cantiere o del luogo di esecuzione del servizio; il deposito del contratto di subappalto può essere effettuato, ai sensi dell'articolo 5-bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, mediante allegazione, alla PEC contenente l'istanza di autorizzazione al subappalto, del duplicato del contratto di subappalto munito della firma digitale dei contraenti apposte sul documento in formato pdf/a non modificabile;

c) che al momento del deposito della richiesta di autorizzazione al subappalto l'affidatario trasmetta anche la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei necessari requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale;

d) che nei confronti dell'affidatario del subappalto non sussista alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

e) che nei confronti del subappaltatore non sussistano motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 D.Lgs. 50/2016.

6. Nella richiesta di autorizzazione al subappalto e nel contratto di subappalto, l'appaltatore indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici, e specifica in modo univoco, in particolare, il nominativo del subappaltatore, la descrizione delle lavorazioni o prestazioni oggetto di subappalto - indicando le relative quantità o i parametri dimensionali riferiti a ciascuna area di esecuzione e fase di processo e facendo riferimento al progetto o al capitolato prestazionale e all'offerta - le singole aree



di esecuzione e le singole fasi di processo in cui verranno eseguite le lavorazioni o prestazioni date in subappalto.

7. Per l'autorizzazione al subappalto, al fine anche della dimostrazione della sussistenza delle condizioni previste dalla normativa vigente, l'appaltatore deve produrre la seguente documentazione:

DOCUMENTAZIONE DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

- Richiesta di autorizzazione al subappalto, in regola con l'imposta di bollo, redatta secondo quanto previsto dall'[articolo 65](#) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).
- Contratto di subappalto contenente:
 - a) l'indicazione dei costi della sicurezza, che in base all'art. 26 del d.lgs. n.81 del 2008, devono essere specificamente indicati nel contratto di subappalto, a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile; nel caso in cui il subappaltatore si avvalga, sotto la propria responsabilità, delle attrezzature e dei dispositivi di sicurezza messi a disposizione dall'appaltatore dovrà essere indicata la quota-parte, riferibile all'utilizzo da parte del subappaltatore, del relativo costo per la messa a disposizione da parte dell'appaltatore principale;
 - b) l'indicazione dei costi della manodopera ai prezzi di contratto senza alcun ribasso;
 - c) la clausola sospensiva del contratto di subappalto in pendenza dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice;
 - d) le seguenti clausole, a pena di nullità:

"Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

 1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Provincia Autonoma di Trento (...), identificato con il CIG n.(...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'[articolo 3](#) della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
 2. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia Autonoma di Trento (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria".
 3. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia Autonoma di Trento.

"Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, il subappaltatore si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente."
"E' previsto il pagamento diretto da parte dell'amministrazione aggiudicatrice in favore del subappaltatore ai sensi e con le modalità dell'[art. 26](#), comma 6 della lp 2/2016."
- Dichiarazione, resa ai sensi del [d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445](#), circa la sussistenza o meno di forme di collegamento/controllo ai sensi dell'art. 2359 C.C. con l'impresa destinataria del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
- Dichiarazione dell'appaltatore, resa ai sensi del [d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445](#), attestante l'eseguita verifica dell'idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, secondo le modalità di cui all'allegato XVII del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81.
- Dichiarazione dell'appaltatore che i tempi previsti per le lavorazioni oggetto del contratto di subappalto sono compatibili e congrui con il programma dei lavori dell'appalto principale, mediante l'aggiornamento dello stesso, con impegno dell'appaltatore medesimo di produrre il programma dei lavori aggiornato al direttore lavori prima dell'inizio dei lavori subaffidati.

DOCUMENTAZIONE DELL'IMPRESA DESTINATARIA DEL SUBAPPALTO

- dichiarazione, resa ai sensi del [d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445](#), attestante:



- a) per le imprese iscritte nell'elenco telematico di cui all'articolo 19 della l.p. 2/2016: dichiarazione integrativa sul possesso dei requisiti previsti dalle lettere d), e), f-bis) e m) del comma 5 dell'articolo 80 D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e dell'articolo 53 comma 16-ter del D.lgs 165/2001;
- b) per le imprese NON iscritte nell'elenco di cui al punto precedente: assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 da comprovarsi tramite produzione del DGUE;

(Se impresa subappaltatrice è una società per azioni o una società in accomandita per azioni o una società a responsabilità limitata o una società cooperativa o consortile per azioni o a responsabilità limitata)

- Comunicazione, resa ai sensi del dpcm 11 maggio 1991, n. 187, relativa alla composizione societaria sia nominativa che per quote percentuali, all'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto, ai soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione;

(Per subappalti di importo superiore ad Euro 150.000,00.=)

- attestazione SOA;

(Per subappalti di importo superiore ad Euro 1.239.495,60.=)

- certificazione sistema di qualità in corso di validità.

8. Il mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente per l'autorizzazione al subappalto e per l'esecuzione dello stesso preclude l'autorizzazione al subappalto o ne comporta la revoca se è stata già emessa e può costituire motivo di risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'articolo 58.4 della legge provinciale, secondo l'apprezzamento del responsabile del procedimento.

9. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente all'inizio dei relativi lavori dalla Stazione appaltante, previa richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il termine per il rilascio dell'autorizzazione è di quindici giorni per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro. Tale termine può essere prorogato una sola volta ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che l'amministrazione aggiudicatrice abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento in subappalto.

10. L'affidamento in subappalto è permesso nei confronti di associazioni di impresa. In tal caso, unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, deve essere prodotto anche il mandato collettivo speciale con rappresentanza, relativo all'associazione subaffidataria, conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata (o copia autenticata di esso) dal cui testo risulti espressamente:

- che le imprese che assumono il subappalto si sono costituite in raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto raggruppamento temporaneo fra imprese persegue il fine di eseguire lavori in subappalto, con espressa indicazione dell'appalto principale nonché dei lavori affidati in subappalto;
- che l'esecuzione del subappalto determina la responsabilità solidale di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento stesso nei confronti dell'appaltatore committente oppure, se presentata da imprese costituite in raggruppamento temporaneo di tipo "verticale" o ai sensi dell'art. 92, comma 5 del d.p.r. 207/2010, determina, nei confronti dell'appaltatore committente, la responsabilità dell'Impresa capogruppo per la parte di opera dalla stessa assunta e la responsabilità dell'Impresa capogruppo e delle Imprese mandanti per le parti di opera da queste ultime assunte;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'appaltatore committente;
- che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell'appaltatore committente in relazione al subappalto, anche dopo il collaudo (o certificato di regolare esecuzione) dei lavori principali fino all'estinzione di ogni rapporto;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita.

11. È considerato subappalto anche qualsiasi contratto avente a oggetto attività che richiedono l'impiego di manodopera nel luogo di esecuzione del contratto, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se



l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare e se queste attività, singolarmente, risultano d'importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o d'importo superiore a 100.000 euro.

12. La amministrazione aggiudicatrice verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

Art. 34

Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della amministrazione aggiudicatrice per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la amministrazione aggiudicatrice medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danno avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall'art.21 del D.Lgs. n.646 del 1982 (delitto sanzionato con reclusione da uno a cinque anni e multa non inferiore a un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in sub-appalto).

3. L'appaltatore deve comunicare alla Compagnia assicurativa presso la quale è stata stipulata la polizza C.A.R., ai fini della validità della copertura assicurativa, la presenza di subappaltatori in cantiere, prima che questi diano inizio alle lavorazioni subappaltate. L'appaltatore è tenuto a dare notizia di tale comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice.

Art. 35

Pagamento dei subappaltatori

1. L'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento diretto del subappaltatore, in occasione dello stato di avanzamento e in base a quanto ammesso in contabilità dalla direzione dei lavori.

2. Sugli importi da liquidare al subappaltatore sono operate le ritenute dell'art. 43, comma 4 della lp 26/1993. Le ritenute sono svincolate con il pagamento a saldo del subappaltatore.

3. Se l'appaltatore, in corso di esecuzione, comunica alla direzione dei lavori contestazioni in ordine alla regolare esecuzione del subappalto e se le eventuali contestazioni sono accertate dalla direzione dei lavori, l'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento della parte non contestata. Non sono opponibili dall'appaltatore altre cause di sospensione del pagamento diretto del subappaltatore. L'importo trattenuto destinato al subappaltatore può essere liquidato previa soluzione delle contestazioni, accertata dalla direzione lavori ed annotata negli atti contabili.

4. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo, i subappaltatori sono tenuti a produrre le dichiarazioni e la documentazione previste dall'art. 2 del d.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa. Le dichiarazioni sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e si riferiscono al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione è resa. Fino all'acquisizione delle dichiarazioni previste dal citato art. 2 del d.p.p.8 gennaio 2021, n. 2-36/Leg., l'amministrazione aggiudicatrice sospende il pagamento del corrispettivo dovuto in acconto o in saldo all'operatore economico interessato, senza diritto per lo stesso al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.



Art. 36 Subaffidamenti

1. L'appaltatore deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011. Il regolare pagamento da parte dell'appaltatore delle prestazioni eseguite dai subcontraenti costituisce adempimento contrattuale.
2. Nei contratti di appalto e nelle concessioni di lavori, servizi e forniture, costituisce adempimento contrattuale il regolare pagamento da parte dell'appaltatore o del concessionario delle prestazioni eseguite dai fornitori e dai subcontraenti diversi dai subappaltatori, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e comunicati all'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 26, comma 3 della legge provinciale n. 2 del 2016.
3. Ai fini della comunicazione di cui all'articolo 26, comma 11, della legge provinciale n. 2 del 2016, il fornitore dell'appaltatore o del subappaltatore o il subcontraente dell'appaltatore, come individuati ai sensi del comma 2, inviano all'amministrazione aggiudicatrice e all'affidatario copia delle fatture inevase.
4. Il responsabile del procedimento invita l'appaltatore o il subappaltatore a comunicare le proprie controdeduzioni o a depositare le fatture quietanzate entro un termine non inferiore a 15 giorni; in tale periodo resta comunque sospeso il pagamento dello stato avanzamento lavori successivo.
5. L'amministrazione aggiudicatrice, decorso inutilmente il termine previsto dal comma 4, sospende il pagamento dello stato di avanzamento dell'appalto principale o il pagamento del subappalto per una somma corrispondente al doppio dell'importo delle fatture inevase.
6. L'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento della somma sospesa di cui al comma 5 solo previa trasmissione delle fatture quietanzate da parte del fornitore o dal subcontraente diverso dal subappaltatore o di specifica liberatoria del medesimo.
7. Ai fini dell'emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo, l'Amministrazione aggiudicatrice verifica l'integrale pagamento delle prestazioni dei subcontraenti, comunicati ai sensi dell'art. 26 comma 3 della legge provinciale n. 2 del 2016, mediante acquisizione di una dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori dichiarano di aver provveduto all'integrale pagamento dei subcontraenti. La dichiarazione del subappaltatore viene acquisita dall'appaltatore e trasmessa da questo all'Amministrazione aggiudicatrice prima del pagamento a saldo del subappalto.

CAPO 9- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI

Art. 37 Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori si obbligano ad applicare o far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della provincia di Trento condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per i dipendenti del settore relativo ai lavori pubblici affidati, vigenti in provincia di Trento durante il periodo di svolgimento degli stessi, compresa, se prevista da questi contratti collettivi, l'iscrizione alla Cassa edile della provincia autonoma di Trento. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.
2. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.



3. In tema di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore si applica la normativa statale vigente.
4. Con riferimento ai pagamenti in acconto, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) è richiesto per i seguenti soggetti:
 - Impresa o ATI appaltatrice; nel caso di A.T.I. il DURC è richiesto nei confronti delle imprese che hanno effettivamente operato nel periodo considerato dal S.A.L.;
 - Imprese subappaltatrici che hanno eseguito i lavori in subappalto durante il periodo considerato dal SAL.
5. Con riferimento al pagamento del saldo, l'amministrazione aggiudicatrice verifica il DURC dell'appaltatore nonché dei soli subappaltatori che hanno concluso i lavori in subappalto successivamente all'ultimo SAL liquidato.
6. Per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, il DURC deve essere verificato con riferimento alla data finale del periodo di tempo considerato dallo stato di avanzamento; per il pagamento del saldo finale, il DURC deve essere verificato con riferimento alla data ultima effettiva di conclusione dell'opera, comprensiva degli eventuali lavori richiesti dall'organo di collaudo.
7. L'amministrazione aggiudicatrice procede all'acquisizione d'ufficio del DURC e dell'attestazione di regolarità retributiva. A tal fine l'appaltatore è tenuto a fornire, in sede di stipulazione del contratto e in sede esecutiva, informazioni veritiere, tempestive e complete atte a consentire all'amministrazione aggiudicatrice l'ottenimento del predetto documento da parte dei soggetti competenti.
8. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto, ovvero nei confronti dei datori di lavoro con meno di dieci dipendenti. Lo schema della tessera di riconoscimento e le sue modalità di emissione sono allegate al verbale di consegna lavori.

CAPO 10 - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 38 Controversie

1. Le riserve iscritte dall'appaltatore sui documenti contabili sono esaminate e valutate secondo le modalità previste dall'art. 58. 12 della l.p. 26/1993. Qualora l'accordo bonario non venga raggiunto, il foro competente è quello di Trento.
2. E' escluso l'arbitrato.
3. Sulle somme riconosciute ai sensi del comma 1, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, previamente approvato dalla Stazione appaltante.
4. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
5. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

**Art. 39****Ulteriori cause espresse di risoluzione del contratto e disposizioni operative**

1. La amministrazione aggiudicatrice può risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti dagli artt. 58.3 e 58.4 della l.p. 26/1993 anche nei seguenti casi:
 - a) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal direttore dei lavori, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle norme sostanziali sul subappalto;
 - b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dalla amministrazione aggiudicatrice nei modi e nei termini previsti dall'articolo 58.4 della l.p. 26/1993 con le modalità precisate con il presente articolo, per il ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per il ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell'appaltatore agli obblighi alle condizioni stipulate;
 - c) nel caso di gravi mancanze rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore della sicurezza.
2. Nei casi di risoluzione del contratto in conformità di quanto previsto dall'articolo 58.4 della l.p. 26/1993, la comunicazione della decisione assunta dalla amministrazione aggiudicatrice è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ritorno, con contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
3. L'amministrazione aggiudicatrice nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone con un preavviso di almeno 20 giorni la redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché l'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbono essere mantenuti a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
4. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la amministrazione aggiudicatrice non sia avvalsa delle facoltà previste dall'art.58.8 della l.p. 26/1993.

CAPO 11- DI SPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI**Art. 40****Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione**

1. Al termine dei lavori e in seguito a comunicazione formale dell'Appaltatore, il Direttore dei Lavori, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore della regolarità dell'opera eseguita, redige il certificato di ultimazione dei lavori.
2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.
3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi di difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, oltre il termine indicato nel certificato di ultimazione, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte dei lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.



4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo (o del certificato di regolare esecuzione) da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'art.41.

Art. 41

Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione

1. Il collaudo tecnico amministrativo è sostituito da un certificato del direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione dei lavori.
2. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il collaudo tecnico amministrativo, qualora necessario o richiesto, verrà effettuato entro il termine di un anno dall'ultimazione dei lavori accertata dal certificato del Direttore dei lavori.
3. Nel caso che, su richiesta dell'Amministrazione venga nominato un collaudatore in corso d'opera, visite dei collaudo in corso d'opera e/o parziali saranno effettuate anche durante l'esecuzione dei lavori.
4. Nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori all'atto della visita di collaudo, l'appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso prescritti dal collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo. Il certificato di collaudo non potrà essere rilasciato prima che l'appaltatore abbia accuratamente riparato, sostituito o completato quanto indicato dal collaudatore. Il periodo necessario alla predetta operazione non potrà essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il ritardato pagamento.
5. Oltre agli oneri di cui 193 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg., sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale dell'amministrazione aggiudicatrice per accertare l'intervenuta eliminazione dei difetti e delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'appaltatore.

Art. 42

Presenza in consegna dei lavori ultimati

1. L'amministrazione aggiudicatrice si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere realizzate, alle condizioni di cui 199 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg.
2. Se la amministrazione aggiudicatrice si avvale di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può richiedere che sia redatto verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
3. La presa di possesso da parte della amministrazione aggiudicatrice avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
4. Se l'amministrazione aggiudicatrice non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato Speciale.
5. La amministrazione aggiudicatrice può disporre lo sgombero in maniera tempestiva del suolo pubblico e di uso pubblico, delle aree di cantiere e di deposito, mediante ordine di servizio del responsabile del procedimento, su richiesta del Direttore dei Lavori, per necessità inerenti all'agibilità dell'opera. Lo sgombero avviene previa ricognizione da parte della Direzione Lavori e dell'organo di collaudo, se costituito, per garantire la sicurezza e l'agibilità dei luoghi, pur restando a completo carico dell'Impresa la manutenzione dell'opera.



CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 43

Qualità e accettazione di materiali in genere

- 1 I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto devono corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla direzione Lavori, anche in seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.
- 2 Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, l'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.
- 3 In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizione comunitarie (dell'Unione Europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possono dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facoltà di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.
- 4 Entro 60 giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare complessità, almeno 60 giorni prima del loro utilizzo, l'appaltatore presenta alla Direzione dei Lavori, per l'approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte l'opera oggetto dell'appalto.
- 5 L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l'appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

Art. 44

Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore deve provvedere a dirigere, in cantiere, i lavori per il tramite del proprio titolare o di un suo rappresentante debitamente delegato, di riconosciuta competenza; deve impiegare materiale di buona qualità ed eseguire le opere a regola d'arte, secondo i requisiti richiesti; deve eseguire direttamente i lavori principali, adottando impianti e attrezzature adeguate: qualora faccia ricorso a ditte specializzate per opere minori particolari, egli risponde direttamente della buona e regolare esecuzione dei lavori.
2. E' obbligo dell'appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire l'incolumità delle persone. L'Appaltatore risponde totalmente e incondizionatamente della stabilità dell'opera sia civilmente sia penalmente tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi infortunio o evenienza, anche nei confronti di terzi, sia l'Amministrazione che la Direzione dei Lavori, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/ Leg.; egli risponde pure di tutte le opere da esso eseguite o fornite sia rispetto alla stabilità, alla rispondenza ai dati di progetto e alla loro perfetta riuscita, sia rispetto alla sicurezza delle persone addette e non addette ai lavori, sia ancora rispetto ai danni che potessero derivare alle parti di costruzioni già eseguite o di terzi o a beni di terzi ivi comprese le aree oggetto di occupazioni temporanee. Qualunque danno o ammenda derivante dall'esecuzione delle opere appaltate sarà perciò a carico dell'Appaltatore.
3. Oltre agli oneri generali prescritti dal D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg.e a quelli particolari inerenti alle singole operazioni, da eseguirsi in base al presente Capitolato, sono a totale ed esclusivo carico e spese dell'Appaltatore e compresi nel corrispettivo di appalto i seguenti ONERI O OBBLIGHI:
 - a) l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'apprestamento del cantiere, se non già previste nel piano di sicurezza e di coordinamento, quali:
 - protezione e recinzione in genere, atte a impedire un facile accesso agli estranei;
 - passaggi e allacciamenti stradali provvisori, ma in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori e che comunque siano autorizzate ad accedervi;
 - baraccamenti per il ricovero degli operai con i rispettivi spogliatoi e servizi igienico-sanitari,



tettoie per il deposito di materiali e per gli uffici di cantiere dell'Impresa stessa e della Direzione dei Lavori, dotate di telefono e di idoneo sistema di riscaldamento per la stagione invernale, comprese le spese di esercizio;

allacciamenti provvisori di acqua, di luce elettrica e di forza motrice, canalizzazioni e simili necessari per il funzionamento del cantiere, e le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai sopraddetti servizi;

la fornitura di tutte i materiali di consumo, attrezzi utensili, carburanti, lubrificanti, ecc., necessari per l'esecuzione dei lavori, manutenzione segnaletica e sicurezza del lavoro;

l'adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e delle persone, addetti ai lavori, e dei terzi comunque presenti o passanti dal luogo di lavoro e per evitare danni ai beni pubblici o di interesse pubblico e privato;

l'osservanza delle norme emanate in materia di sicurezza e di salute da osservare nei luoghi di lavoro e/o nei cantieri temporanei o mobili;

- b) l'installazione e l'impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d'opera adeguati per il funzionamento con efficienza e modernità del cantiere, il quale dovrà essere attrezzato con impianti e macchinari in numero e potenzialità tali per una corretta, buona e tempestiva esecuzione delle opere appaltate con risultati efficaci; la compatibilità dei mezzi impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi e con la sicurezza della viabilità stradale; tali mezzi sono comunque soggetti, prima dell'uso, al preventivo benestare della Direzione Lavori;
- c) la prestazione gratuita degli strumenti occorrenti e di personale esperto per effettuare: tracciamenti; picchettazioni; apposizione di capisaldi; livellazioni; misurazioni; rilevamenti; verifiche; saggi; accertamenti dei lavori relativi alle operazioni di consegna; attività di supporto alle operazioni di misurazione per la contabilità e di collaudo;
- d) la fornitura di fotografie delle opere in corso, in numero e dimensioni idonei a documentare tutte le lavorazioni realizzate, fermo restando ulteriori e specifiche richieste che potranno essere avanzate dalla Direzione Lavori;
- e) effettuare a proprie spese, nel corso dell'esecuzione dei lavori, le indagini di controllo e verifica che la Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo, se costituito, riterranno necessarie, anche ai sensi del D.M. 11 marzo 1988 e s.m., nonché a controllo dei materiali impiegati o da impiegarsi (acciaio, leganti e conglomerati cementizi e bituminosi, miscele inerti e quanto altro aggiudicato opportuno dalla Direzione Lavori). La Direzione Lavori o l'organo di collaudo possono stabilire che talune prove siano effettuate avvalendosi di Istituti e Laboratori di prova, ufficialmente riconosciuti, con oneri a carico dell'appaltatore;
- f) la custodia e la sorveglianza diurna e notturna del cantiere di lavoro, dei materiali e dei mezzi d'opera, anche in periodo di sospensione dei lavori e nei giorni di sosta dei lavori per festività, con il personale necessario; ogni responsabilità per sottrazioni o danni, che comunque si verificassero (anche in periodo di sospensione dei lavori), per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati e posti in opera o comunque presenti in cantiere resta a carico dell'appaltatore fino alla ultimazione dei lavori.
L'appaltatore è obbligato a sostituire, a sua cura e spese, i materiali sottratti, danneggiati e ad eseguire la riparazione conseguente. In particolare per le pavimentazioni bituminose e cementizie e per i giunti di dilatazione, l'Appaltatore dovrà provvedere alla manutenzione, fino ad approvazione del collaudo (o del certificato di regolare esecuzione), rispettando tutte le precauzioni necessarie per non intralciare o rendere pericoloso il traffico, rimanendo comunque tenuto all'osservanza delle norme di legge sulla circolazione e l'incolumità pubblica, addossandosi ogni responsabilità sia civile che penale.
La manutenzione importa l'obbligo della conservazione della pavimentazione (e quindi degli elementi che ne fanno parte integrante, tipo i giunti di dilatazione) in ottima efficienza, assicurando alla stessa la completa regolarità della sagoma tanto in senso longitudinale quanto in quello trasversale.
Gli interventi di manutenzione dovranno essere immediati, a semplice richiesta verbale della Direzione Lavori, la quale, in caso di mancato adempimento entro 48 ore dall'invito scritto si riserva di provvedere d'ufficio addebitando all'Appaltatore la spesa sostenuta e gli eventuali danni subiti; per ragioni particolari di stagione o per altre cause potranno essere tollerati provvedimenti di carattere provvisorio, procedendo poi appena possibile alla sistemazione definitiva;
- g) la fornitura ed il mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica di deviazione installata e/o consegnata mediante verbale, per tutto il periodo di durata dei lavori, in conformità alle disposizioni vigenti, intendendo compresi, se del caso, anche gli eventuali impianti semaforici e/o altre segnalazioni luminose richieste dalla stazione appaltante, salvo diversa espressa previsione.



L'Amministrazione pertanto rimane sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni alle persone e alle cose, derivanti da deficienze in materia.

Soltanto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di carattere eccezionale non ricorrente, l'Amministrazione provvederà anche al mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica di deviazione installata;

- h) la protezione delle opere: l'appaltatore dovrà provvedere all'idonea protezione dagli agenti atmosferici, anche mediante capannoni, di quei lavori le cui operazioni dovranno essere eseguite all'asciutto e/o al riparo e all'adozione di ogni provvedimento necessario per evitare di pregiudicare il risultato e l'efficacia di dette operazioni, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo del risarcimento di eventuali danni conseguenti a mancato o insufficiente rispetto della presente prescrizione;
- i) provvedere alla Direzione del cantiere: l'appaltatore dovrà affidare, per tutta la durata dei lavori, la direzione del cantiere ad un tecnico abilitato iscritto agli albi professionali, e dovrà altresì assumere tecnici esperti ed idonei per tutta la durata dei lavori, in modo che gli stessi possano essere condotti con perizia e celerità secondo le direttive dell'Ufficio Dirigente.
L'appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del Direttore del cantiere e l'accettazione di questi; dovrà inoltre comunicare per iscritto alla amministrazione aggiudicatrice ogni sostituzione che si dovesse verificare. Inoltre l'appaltatore è tenuto a specificare se il Direttore di cantiere svolge anche le mansioni di Responsabile della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81 del 2008 ovvero, se tale compito è stato affidato ad un soggetto distinto, l'appaltatore ha l'obbligo di comunicarne il nominativo nonché l'accettazione per iscritto da parte dello stesso affidatario;
- j) l'osservanza dei Regolamenti Edilizi Comunali ed il provvedere a tutti gli adempimenti e relativi oneri nei confronti delle Autorità Amministrative (ivi compresa l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici), Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio, come ad esempio V.V.F., Ministero degli Interni, Uffici Comunali e Prefettizi, UTIF, CEI, SIT, ENEL, TELECOM (o altri concessionari di telefonia), ISPELSS, Aziende Erogatrici ecc.. L'appaltatore è tenuto, a proprie spese, ad adeguarsi alle prescrizioni imposte dai predetti Enti nonché ad adottare tutti gli accorgimenti necessari e conseguenti;
- k) denunciare, a norma dell'art.110 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg., all'Ente appaltante e alla soprintendenza provinciale competente le scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori di tutte le cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. o soggette comunque alle norme del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490. L'Ente appaltante ha soltanto la figura di scopritore, nei confronti dello Stato, coi connessi diritti e obblighi. L'Appaltatore dovrà provvedere alla conservazione temporanea delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente autorità, al loro prelevamento e trasporto, con le necessarie cautele e alla loro conservazione e custodia in adatti locali, dopo che la Sovrintendenza competente ne avrà autorizzato il trasporto;
- l) fornire alla Direzione Lavori e al coordinatore per l'esecuzione in forma scritta tutte le indicazioni e prescrizioni necessarie all'uso ed alla manutenzione dell'opera e in particolare tutte le informazioni per adeguare il fascicolo delle manutenzioni, durante la realizzazione dell'opera;
- m) assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati e comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo a sue spese con opere provvisorie e con le prescritte segnalazioni, oppure studiando con la Direzione dei Lavori eventuali deviazioni di traffico su strade adiacenti esistenti;
- n) assicurare in ogni momento l'esercizio della strada nei tratti della medesima interessati dalla sistemazione in sede;
- o) osservare le norme in applicazione della legge sulla Polizia mineraria, nonché ad osservare tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso delle mine, senza possibilità di chiedere alla amministrazione aggiudicatrice indennizzi o maggiori compensi, anche qualora ciò incida sulla programmazione dei lavori e sulla organizzazione e produttività del cantiere;
- p) espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private, diverse o maggiori rispetto a quelle previste nel progetto allegato al contratto,



occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori.

4. Resta altresì contrattualmente stabilito che:

a) non verrà accordato all'Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso dei lavori.

Per i casi di forza maggiore si applicano le disposizioni dell'art.109 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg.

I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore perché provocati da eventi eccezionali saranno compensati dall'Appaltatore ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art.109 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg., sempre che i lavori siano stati misurati e iscritti nel libretto restando peraltro ferme le disposizioni ivi prescritte per quanto riguarda la negligenza dell'Appaltatore.

Sono perciò a carico esclusivo dell'Appaltatore sia i lavori occorrenti per rimuovere il corroso da invasione di acque provocate dall'Appaltatore sia per riparare guasti imputabili a negligenze dell'Appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere che non abbiano osservato le regole d'arte e le prescrizioni della Direzione Lavori.

Nessun compenso è dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio.

Nessun indennizzo o maggiore compenso sarà riconosciuto all'appaltatore per scoscendimenti, le solcature e altri guasti alle scarpe degli scavi e dei rilevati, gli interramenti degli scavi stessi e delle cunette, causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità. Pertanto l'appaltatore dovrà provvedere in ogni caso alle riparazioni ed alle attività di ripristino conseguenti ai predetti eventi, a sua cura e spese.

b) L'appaltatore è obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima della messa in esercizio dell'opera. L'appaltatore è anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sull'area oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che l'amministrazione, sotto tale rapporto, dovesse sopportare per colpa dello stesso appaltatore.

c) L'appaltatore deve apprestare, nei pressi dei cantieri di lavoro, dei locali ad uso alloggio ed ufficio del personale di direzione ed assistenza, completamente arredati, illuminati ed eventualmente riscaldati a seconda delle richieste che saranno fatte dalla Direzione dei Lavori, nonché, durante i sopralluoghi di cantiere da parte delle persone autorizzate, provvedere a fornire i dispositivi antinfortunistici di protezione individuale. L'appaltatore deve altresì provvedere alla fornitura dell'acqua potabile agli operai ed alla installazione degli apprestamenti igienici, di ricovero od altro per gli operai stessi.

d) E' fatto assoluto divieto all'appaltatore di servirsi dell'opera di personale della Stazione appaltante.

e) L'appaltatore è obbligato a collocare le tabelle indicative del cantiere entro 5 gg. dalla data del verbale di consegna. Tali tabelle, di dimensioni non inferiori a 1,00 x 2,00 m, dovranno essere collocate in sito ben visibile. Per il contenuto di detta tabella si rimanda alla circolare del Ministro dei LL.PP. 1 giugno 1990 n° 1729 e la stessa dovrà essere conforme all'art. 30 del regolamento del Codice della Strada; l'Impresa esecutrice dovrà ordinare le prescritte tabelle corrispondenti alle specifiche tecniche richieste dalle disposizioni vigenti.

f) L'appaltatore si obbliga a procedere - prima dell'inizio dei lavori e durante lo svolgimento di essi e a mezzo di Ditta specializzata, ed all'uopo autorizzata dalle competenti Autorità - alla bonifica, sia superficiale che profonda, dell'intera zona sulla quale si svolgono i lavori ad essa affidati, sino ai confini dei terreni espropriati dall'Amministrazione, per rintracciare e rimuovere ordigni ed esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia assicurata l'incolumità di tutte le persone addette ai lavori, alla loro sorveglianza, alla loro direzione. Pertanto l'Impresa esecutrice sarà responsabile di qualsiasi incidente che potesse verificarsi per incompleta o poco diligente bonifica, rimanendone invece sollevata in tutti i casi l'Amministrazione. Resta inteso che l'attività di cui alla presente lettera non costituisce subappalto.

g) L'appaltatore è obbligato a richiedere l'assistenza delle società di gestione e/o proprietarie dei sottoservizi qualora fossero interrati nella zona interessata dai lavori e dovrà adottare tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici che saranno suggeriti dalle predette Società affinché siano evitati danneggiamenti, senza per questo avanzare richieste di indennizzi o di ulteriori compensi, anche qualora ciò incida sulla programmazione dei lavori e sulla organizzazione e produttività del cantiere.



- h) L'appaltatore è obbligato al mantenimento del transito sulle vie pubbliche e private interessate alle lavorazioni, nonché al mantenimento degli scoli delle acque e delle canalizzazioni esistenti.
- i) L'appaltatore è obbligato, a fine lavori, a ripristinare a sua cura e spese i cippi, eventualmente rimossi e/o danneggiati che delimitano l'area ricevuta in consegna dalla amministrazione aggiudicatrice per la realizzazione dell'opera. .
- j) L'appaltatore è tenuto alla custodia e buona conservazione delle opere fino a collaudo ultimato.
- k) L'appaltatore è obbligato alla presentazione alla D.L. dei calcoli statici e disegni esecutivi delle opere in c.a., c.a.p. e strutture metalliche, che eventualmente verranno richiesti, in relazione ad aspetti costruttivi di dettaglio.
- l) L'appaltatore è obbligato alle spese per le operazioni del collaudo statico, ove necessario, ai sensi della L. 5 novembre 1971 n. 1086 e al D.M. 4 maggio 1990 sui ponti, con esclusione delle competenze spettanti al collaudatore statico che sono a carico dell'amministrazione.
- m) L'appaltatore deve adottare nell'esecuzione dei lavori, tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni alle proprietà pubbliche e private. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'appaltatore, restandone sollevata l'amministrazione ed il personale della stessa preposto a direzione e sorveglianza.
- n) L'appaltatore deve produrre, dopo la fine lavori, i disegni "*as built*" delle parti impiantistiche e meccaniche dell'opera realizzata nonché gli ulteriori elaborati progettuali aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, previa approvazione del direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro, al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile. La mancata produzione dei predetti elaborati sospende la liquidazione del saldo.
5. Tutti gli oneri specificati nei precedenti commi si intendono compensati nel prezzo contrattuale.

Art. 45

Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
- a) le spese contrattuali di cui all'art. 100 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg.
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (per occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori, non previsti in contratto;
 - d) le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto e degli atti connessi, compresi il collaudo, gli accordi bonari e le eventuali transazioni.
2. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente, o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto d'appalto.
3. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.



Pergine Valsugana, agosto 2022

il Tecnico
Per. Ind. Paolo Anesin



COMUNE DI ANDALO



PROVINCIA DI TRENTO

**Efficientamento dell'illuminazione pubblica di una parte di via Paganella,
via Cadin e Maso Ghezzi» - Via Perli, Melchiori e Laghet UNITA' MINIMA
FUNZIONALE 3 – ANNO 2022**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- PARTE TECNICA -**

COMMITTENTE: COMUNE DI ANDALO

Pergine Valsugana, Agosto 2022

IL TECNICO
Per. Ind. Paolo Anesin



TITOLO II – PARTE TECNICA

CAPO I – NORMATIVA TECNICA

Art. 1

Qualità e provenienza dei materiali

I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere, proverranno dai costruttori che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza e dovranno essere ritenuti accettabili, a giudizio insindacabile della DD.LL., risultando della migliore qualità delle specie previste. I materiali dovranno essere in possesso, dove previsto, del marchio di qualità IMQ o marchio equivalente riconosciuto in ambito CEE, e/o della marchiatura CE dove richiesto.

L'Appaltatore prima della messa in opera dei materiali, provvederà ad una campionatura da sottoporre alle prove e verifiche necessarie per l'accettazione; campionatura e prove sono sempre a totale spese dell'Appaltatore e dovranno essere ripetute anche per i materiali della stessa specie e medesima provenienza ogni qualvolta la DD.LL. ne faccia richiesta.

I materiali verranno approvati dando la priorità, a parità di caratteristiche tecnico/costruttive, a quelli provenienti da costruttori in possesso della certificazione UNI EN ISO 9000.

Tutti quei materiali che non fossero ritenuti idonei dovranno essere fatti allontanare immediatamente dal cantiere senza che l'Appaltatore possa comunque pretendere alcun compenso essendo insindacabile il giudizio della DD.LL.

Tutti i materiali potranno essere messi in opera solo dopo l'accettazione provvisoria del Direttore dei Lavori.

L'accettazione sarà definitiva solo dopo la messa in opera dei materiali.

L'accettazione da parte della DD.LL. non solleva in nessun modo la responsabilità totale dell'appaltatore per la perfetta stabilità del lavoro.

Art. 2

Osservanza di leggi, decreti e regolamenti

Gli impianti dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo quanto previsto dalla legge e conformemente a quanto previsto dalle norme del Comitato Elettrotecnico Italiano vigenti e/o emanate in corso d'opera, nonché conformemente a tutte le altre disposizioni in materia non derogabili.

La rispondenza degli impianti in oggetto alle norme sopra specificate deve intendersi estesa non solo nelle modalità di installazione, ma anche ai materiali ed alle apparecchiature che saranno impiegati nella realizzazione degli impianti stessi.

I principali riferimenti normativi da seguire nella realizzazione degli impianti oggetto dell'appalto sono i seguenti.

- Legge n. 186 del 01.03.1968 - installazione degli impianti a regola d'arte;
- D.LGS. 81/08 - Testo unico sulla sicurezza
- Decreto 22.01.08 n. 37 - norme per la sicurezza degli impianti
- Norme UNI 11248 edizione 2016 – Illuminazione stradale – Selezione delle categorie illuminotecniche
- Norme EN 13201-2: 2015 – Illuminazione stradale parte 2: Requisiti prestazionali
- Norme EN 13201-3: 2015 – Illuminazione stradale parte 3: Calcolo delle prestazioni
- Norme EN 13201-4: 2015 – Illuminazione stradale parte 4: Metodi di misurazione delle prestazioni fotometriche
- Norme UNI 10819 - Impianti di illuminazione esterna - Requisiti per la limitazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso;
- D.L. 285 del 30.04.1992 - Nuovo codice della strada
- Legge provinciale n°16 del 03.10.2007 - Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso
- Norme CEI 64-8 ultima edizione - Impianti di utilizzazione con tensione nominale non superiore a 1000Vac e 1500Vcc
- D. M. 27 settembre 2017 "Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica"
- Norme CEI 64-8 ultima edizione sezione 714 - Impianti di illuminazione situati all'esterno
- Norme CEI 11-18 - dimensionamento degli impianti in relazione alle tensioni
- Norme CEI 11-17 - impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo
- Norme CEI 17-13 - apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione
- Norme CEI 23-39 - sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche. Parte 1: regole generali
- Norme CEI 23-46 - sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche. Parte 2-4: prescrizioni particolari per sistemi di tubi interrati.
- Norme CEI 34-33 - apparecchi di illuminazione: apparecchi di illuminazione stradale



- norme UNI-EN 40 - pali per illuminazione
- prescrizioni SET DISTRIBUZIONE
- prescrizioni TELECOM-TIM
- prescrizioni NOVARETI

CAPO II : MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 3

Esecuzione dei lavori - posa in opera di materiali ed apparecchi

L'esecuzione di tutti i lavori sia a misura che a corpo verrà condotta con la massima precisione conformemente ai disegni ed alle prescrizioni, nonché alle disposizioni che verranno all'atto esecutivo volta per volta impartite dalla Direzione Lavori. L'assuntore ha l'obbligo di applicare tutte le buone norme e le migliori pratiche della tecnica costruttiva e di attenersi, in quanto non in contrasto con le prescrizioni che seguono, alle disposizioni relative contenute nel Capitolato Generale d'Appalto per le opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP.; uniformarsi a sua cura e spese a tutte le prescrizioni di legge e disposizioni dei regolamenti comunali in materia di esecuzione di lavori e polizia urbana ed in particolare a quelle contemplanti la prevenzione degli infortuni, in vigore all'atto dell'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore è contrattualmente responsabile della perfetta rispondenza dei tracciati, delle varie dimensioni delle opere, ai tipi di progetto ed alle indicazioni impartite con ordine di servizio per modo che dovrà a sue spese demolire e ricostruire quanto risultasse errato.

La posa in opera di qualsiasi manufatto, materiale od apparecchio, consisterà, in genere, nel suo prelevamento dal luogo di deposito e nel suo trasporto in sito, intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza, con o senza strade, che il sollevamento o tiro in alto o in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico od opera provvisoria; nonché il collocamento, nel luogo esatto di destinazione, a qualsiasi altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, comprese tutte le opere conseguenti il fissaggio, adattamento, stuccatura e riduzione in pristino.

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento in opera di qualsiasi materiale ed apparecchio che gli viene ordinato dalla Direzione dei Lavori, anche se fornito da altre Ditte.

Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso e l'opera stessa dovrà essere convenientemente protetta, se necessario, anche dopo collocata, essendo esso Appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai, durante e dopo l'esecuzione dei lavori e sino alla loro consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolgesse sotto la sorveglianza o assistenza di personale di altre Ditte, fornitrici del materiale.

Art. 4

Sicurezza in cantiere

Durante le lavorazioni di cantiere dovranno essere rispettate le direttive impartite dal D.LGS. 81/08 - Testo unico sulla sicurezza. Dovranno inoltre essere rispettate scrupolosamente tutte le prescrizioni contenute nel piano operativo di sicurezza e le prescrizioni che di volta in volta verranno date dalla D.L. e per l'esecuzione in cantiere.

Il personale presente in cantiere dovrà essere stato addestrato all'uso dei mezzi di protezione individuale, al comportamento da tenere nei luoghi di lavoro ed all'uso delle macchine ed attrezzature nel rispetto delle vigenti normative antinfortunistiche.

L'Appaltatore dovrà redigere i piani di sicurezza secondo quanto previsto al capo 7 del capitolato speciale, riportando tutte le problematiche, gli eventuali incidenti, le misure da adottare per garantire la sicurezza durante le varie fasi di lavorazione.

Il personale presente in cantiere dovrà essere provvisto dei seguenti mezzi di protezione individuale:

- Cintura di sicurezza
- Cuffia antirumore
- Elmetto
- Gambali di cuoio
- Guanti in pelle
- Guanti isolanti
- Maschera antipolvere
- Occhiali o maschera antischegge
- Scarpe antinfortunistiche
- Vestiario estivo (tuta estiva)
- Vestiario invernale (tuta invernale)



- Bande fluorescenti di visualizzazione

In cantiere saranno sempre presenti:

- cassetta del pronto soccorso collocata in un luogo facilmente accessibile e provvista dei presidi chirurgici e farmaceutici stabiliti dal D.M. 26/7/1958, delle istruzioni sulle modalità di utilizzo dei suddetti presidi e delle informazioni basilari per prestare soccorso.
- cartello con riportati i numeri di telefono del pronto soccorso più vicino
- estintore su ogni autocarro o macchina operatrice
- serie di cartelloni, affissi in posizioni ben visibili, riportanti i principali avvisi di obbligo/divieto.

Documentazione da conservare in cantiere:

- Piano operativo sicurezza;
- registro degli infortuni;
- numeri telefonici utili (Carabinieri, VV.F, Ospedale, ecc.);
- norme tecniche;
- libretti d'uso dei macchinari in dotazione al cantiere;

Trattandosi di lavori da eseguire sul suolo pubblico, aperto al traffico pedonale e motorizzato, sarà obbligo e onere dell'Appaltatore prendere tutti i provvedimenti necessari affinché sia garantita la circolazione in piena sicurezza e ridotti al minimo i disagi alla circolazione.

A seconda della fase di lavoro, saranno presi i seguenti provvedimenti minimi:

- delimitazione e segnalazione delle zone di lavoro con transenne e segnali mobili;
- segnalazione degli scavi con segnali luminosi e transennatura durante le ore notturne;
- controllo del traffico durante le operazioni che comportano l'ingombro di parte della carreggiata stradale, tramite segnalazioni (automatiche e/o manuali) di passaggio libero nel caso di traffico con senso unico alternato;
- posa di manufatti per il superamento degli scavi aperti atti a permettere il transito pedonale, il transito veicolare, l'accesso ai passi carrai e pedonali.

Art. 5

Scavi, reinterri e pavimentazioni

Prima di iniziare lavori di scavo di ogni genere, l'Appaltatore è tenuto a prendere precisi accordi con le Amministrazioni concessionarie dei pubblici servizi (luce, acqua, gas, telefono, ecc.) per una precisa individuazione dei cavi, tubazioni e manufatti sotterranei; dovrà inoltre predisporre tutti gli accorgimenti del caso per evitare possibili rotture o guasti dipendenti dallo svolgimento dei lavori.

E' inoltre onere dell'Appaltatore richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dei lavori (permessi temporanei, occupazioni, ecc.).

L'Appaltatore deve rilevare la posizione di cippi o di segnali indicatori di condutture sotterranee, termini di proprietà e di segnaletica orizzontale, allo scopo di poter assicurare durante il susseguente ripristino la loro rimessa in sito con la massima precisione.

I disfacimenti devono essere limitati alla superficie strettamente indispensabile per l'esecuzione degli scavi, assicurando in pari tempo la massima riutilizzabilità degli elementi di pavimentazione disfatta.

Quando vi sia pericolo di franamento, gli scavi devono essere convenientemente armati. Gli scavi devono essere mantenuti asciutti, occorrendo anche con l'uso di pompe; nel caso di scavo di brevi tratti, in galleria, in corrispondenza dell'attraversamento di muri, passi pedonali o carrai, ecc. ed in particolare quanto lo scavo corra parallelo ed a breve distanza da muri o fondazioni superficiali, l'Appaltatore deve prendere tutti i provvedimenti atti a garantire la stabilità del terrapieno e delle opere preesistenti.

L'Appaltatore deve allontanare immediatamente tutto il materiale proveniente dallo scavo, lasciando la sede stradale praticabile o almeno una parte di essa. L'Appaltatore deve provvedere ad effettuare lo spostamento provvisorio e la rimozione di impianti, ostacoli o relitti che non richiedano l'intervento diretto del proprietario.

Nell'esecuzione di opere in sede stradale o di opere sotterranee, l'Appaltatore deve attenersi, oltre che alle istruzioni impartite dalla Direzione lavori anche a tutte le norme fissate da regolamenti e dalle disposizioni degli enti pubblici e privati interessati.

I tracciati e le sedi sono sempre stabiliti dalla Direzione lavori ed eventuali varianti ad essi, che siano imposte da ostacoli imprevisti, devono essere preventivamente approvati dalla Direzione Lavori.

Tanto durante i lavori di disfacimento delle pavimentazioni o di scavo, quanto durante quelli relativi alla costruzione di manufatti sotterranei, l'Appaltatore è tenuto:

- a) ad assicurare la circolazione stradale ed a mantenere i transiti e gli accessi carrai, pedonali;
- b) a collocare sbarramenti protettivi ed a predisporre, a tutela dell'incolumità pubblica, nelle ore diurne e notturne, le segnalazioni previste dalle disposizioni di legge o prescritte dagli enti interessati;
- c) a sorreggere opportunamente i cavi, le tubazioni ed ogni altra opera di terzi che fossero interessati dai lavori;



d) a segnalare gli scavi per un adeguato periodo di tempo, successivo ai lavori, con opportuni cartelli, nel caso di banchina franosa o ciglio cedevole, al fine di garantire la sicurezza di transito.

Il reinterro e cioè il riempimento della trincea dopo la posa in opera dei tubi, deve essere effettuato, salvo diverse disposizioni della direzione dei lavori, in più strati successivi dello spessore di circa cm 20 ciascuno con i materiali previsti dalla D.LL.; ogni strato deve essere fortemente compresso ed irrorato in modo da evitare il verificarsi di successivi cedimenti.

La terra, o gli altri materiali di scavo non riutilizzabili provenienti dal disfacimento delle pavimentazioni e dei sottofondi che risultassero esuberanti devono essere trasportati alle discariche pubbliche. L'Appaltatore deve rispondere nei riguardi del Comune o di altri enti interessati, a norma dei regolamenti e dei Capitolati vigenti, degli eventuali cedimenti che si dovessero verificare in prosieguo di tempo a causa del cedimento del fondo ed alla manutenzione del reinterro stesso, fino a benessere dell'ente interessato o fino a regolare consegna ad altre ditte per l'esecuzione dei ripristini.

Il rifacimento delle pavimentazioni interessate da scavi per l'apertura di trincee deve essere effettuata a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni impartite nel progetto e dagli Enti proprietari ai quali spetta il collaudo qualitativo del lavoro.

L'Appaltatore è tenuto a mettere in sito i cippi ed a ripristinare la segnaletica orizzontale e verticale rimossa durante il disfacimento della pavimentazione.

L'Appaltatore deve rispondere nei riguardi dell'ente interessato a norma del regolamento vigente, di eventuali cedimenti che si verificassero in prosieguo di tempo alle pavimentazioni rifatte.

Art. 6

Materiale proveniente dagli scavi stradali e da demolizioni

Le materie provenienti dagli scavi d'apertura della strada, non impiegate in rialzo, e non utilizzabili per la formazione dell'inghiaia, del sottofondo delle costruzioni delle opere d'arte dovranno essere trasportate e sistemate senza alcun compenso speciale a rifiuto a distanza dal ciglio delle scarpate non mai minore dell'altezza di questi, o in siti ove il loro deposito riesca di nessuno o del minore danno possibile alle proprietà.

In ogni caso le eventuali indennità per danni inerenti ai depositi sono a carico dell'Impresa.

La D.L. potrà pure ordinare che parte delle materie di rifiuto vengano impiegate nella formazione di piazzette di deposito e l'Impresa dovrà corrispondere a tale richiesta senza diritto a speciali compensi.

I materiali provenienti da demolizioni di murature, edifici, o dagli scavi passeranno in proprietà dell'Impresa che degli stessi farà l'uso che riterrà più opportuno, salvo il giudizio sulla loro idoneità per l'impiego nei lavori, spettanti alla D.L.. Di tale agevolazione è stato tenuto conto nella determinazione dei prezzi unitari. Per le demolizioni di muratura di pietrame non verrà corrisposto alcun compenso speciale dovendosi ritenere tale lavoro sufficientemente compensato dal valore dei materiali ricavati e dal prezzo dello scavo di sbancamento, in terra, del quale verrà compreso.

Art. 7

Materiali per conglomerati

Ghiaia, pietrisco e sabbia.

Le ghiaie, i pietrischi e la sabbia da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi dovranno avere le stesse qualità stabilite dalle norme governative per il conglomerato cementizio.

Pozzolane.

Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi di cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dai RD 16 novembre 1939, n. 2230.

Conglomerati, malte e strutture murarie

I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati, salvo le particolari indicazioni che potranno essere imposte dalla Direzione dei Lavori, o stabilite nell'elenco prezzi, dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni:

- Malta comune:

calce spenta in pasta mc 0,30

sabbia mc 0,85

- Conglomerato cementizio per blocchi di fondazione (escluso strutture armate):

cemento tipo 600 kg 250

sabbia di fiume mc 0,400

ghiaia o pietrisco di cava mc 0,800

Acqua - L'acqua impiegata in ogni lavoro dovrà essere dolce, limpida e scevra da materie terrose.

Calce - Le calce aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al RD 16 novembre 1939, n. 2331.

**Leganti idraulici:**

I cementi da impiegare in qualsiasi lavoro, dovranno rispondere alle norme di accettazione di cui al RD 16 novembre 1939, n. 2228. Essi dovranno essere conservati in magazzini coperti, su tavolati in legno e bene riparati dall'umidità.

**Art. 8
Pozzetti di derivazione**

Saranno usati pozzetti di tipo prefabbricato in cemento armato e vibrato delle dimensioni interne di cm 30 x 30 x 60cm minimo salvo diversamente indicato con foro sul fondo per il drenaggio dell'acqua e chiusino di copertura in ghisa carrabile con telaio saldamente ancorato al corpo del pozzetto. Il telaio dovrà essere ancorato con cemento lungo tutto il suo perimetro in modo tale da permettere l'asfaltatura fino al raggiungimento del profilo del telaio stesso. Inoltre si dovranno prendere tutti gli accorgimenti per eliminare eventuali tolleranze esistenti tra il telaio e il chiusino al fine di permettere una perfetta aderenza tra le due parti.

Per l'ingresso delle tubazioni saranno praticati dei fori sui lati del pozzetto e quindi sigillati con malta di cemento. I pozzetti rompitratta saranno posti ad una distanza massima uno dall'altro non superiore a 40m ed avranno dimensioni rapportate al numero dei cavi transitanti, con un minimo di 33x33x60cm.

**Art. 9
Tubazioni per posa interrata**

Le tubazioni per posa interrata potranno essere:

- in polietilene ad alta densità, flessibile multiparete con interno liscio ed esterno corrugato, avente esistenza di schiacciamento pari a 450N e dotate di adeguati manicotti di giunzione.
- in pvc rigido con giunti a bicchiere, avente resistenza di schiacciamento pari a 750N e dotato di Nastratura gialla stampata di identificazione.

Saranno posati ad una profondità di:

- minimo 0.5m per cavi di categoria 0 e 1 (parte superiore del cavidotto)
- 0.6-0.8m per cavi di categoria 2 (parte superiore del cavidotto)

La tubazione da interrare sarà posata con andamento regolare. È fatto obbligo all'Appaltatore di assicurarsi che, ad eccezione dei punti obbligati, non risultino contropendenze dei tubi che possano provocare eventuali accumuli di acqua;. Lungo il percorso saranno previsti dei pozzetti rompitratta ogni 40 metri circa e ad ogni variazione di percorso.

Ad una quota superiore di circa 30 cm sarà posto un nastro segnacavi in materiale plastico.

I tubi in polietilene, quelli in PVC, i giunti ed i pezzi speciali di raccordo verranno posati su letto regolare esente da ciottoli, ben battuto e costipato, dello spessore secondo il diametro e disposizioni della Direzione Lavori. Per ogni tipo di tubo sarà prevista l'introduzione di filo di ferro zincato per la posa successiva del cavo elettrico.

Il rapporto fra il diametro interno del tubo protettivo ed il diametro del fascio di cavi contenuti dovrà essere almeno pari a 1,3 in modo da consentire l'agevole infilaggio e sfilaggio dei conduttori; le curve dovranno rispettare il raggio di curvatura previsto per i cavi contenuti.

Tutte le tubazioni dovranno essere posate lontano da fonti di calore quali colonne d'acqua calda o corpi scaldanti;

nel caso che questo non sia possibile saranno adottati particolari provvedimenti per evitare la trasmissione del calore alle stesse.

Nei tratti interessati da incroci o parallelismi con cavi telefonici, tubazioni metalliche o serbatoi metallici, saranno mantenute le distanze di rispetto e presi gli accorgimenti in accordo con gli enti gestori di tali sistemi.

**Art. 10
Pavimentazione in conglomerato bituminoso**

Il ripristino dovrà avvenire dopo il primo assestamento dei rinterrati, delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso compreso. Dovrà essere prevista:

- la scarifica dello spessore richiesto e preparazione del piano di posa con eventuale integrazione del materiale mancante e successiva cilindratura con rullo di peso adeguato;
- il trattamento superficiale del piano di posa con emulsione bituminosa in accordo ai requisiti tecnici di accettazione, in ragione di kg 1,5 per m².

Il binder di supporto costituito da conglomerato semiaperto impastato a caldo, corrispondente a quanto previsto dal Capitolato d'Appalto della Provincia autonoma di Trento, steso con apposita macchina vibrofinitrice e



cilindrato con rullo di peso adeguato; compreso l'onere di eventuali ricariche successive, a giudizio della Direzione Lavori, per il riempimento degli avvallamenti conseguenti ad ulteriori assestamenti del materiale. Eseguito fino a completa ripresa con la pavimentazione esistente e computato secondo la larghezza effettiva con il limite massimo previsto dalla sezione tipo per i ripristini delle pavimentazioni.

Nell'esecuzione di opere in sede stradale o di opere sotterranee, l'Appaltatore deve attenersi, oltre che alle istruzioni impartite dalla Direzione lavori anche a tutte le norme fissate da regolamenti e dalle disposizioni degli enti pubblici e privati interessati.

I tracciati e le sedi sono sempre stabiliti dalla Direzione lavori ed eventuali varianti ad essi, che siano imposte da ostacoli imprevisti, devono essere preventivamente approvati dalla Direzione Lavori.

La terra, o gli altri materiali di scavo non riutilizzabili provenienti dal disfacimento delle pavimentazioni e dei sottofondi che risultassero esuberanti devono essere trasportati alle discariche pubbliche. L'Appaltatore deve rispondere nei riguardi del Comune o di altri enti interessati, a norma dei regolamenti e dei Capitolati vigenti, degli eventuali cedimenti che si dovessero verificare in prosieguo di tempo a causa del cedimento del fondo ed alla manutenzione del reinterro stesso, fino a benessere dell'ente interessato o fino a regolare consegna ad altre ditte per l'esecuzione dei ripristini.

Il rifacimento delle pavimentazioni interessate da scavi per l'apertura di trincee deve essere effettuata a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni impartite nel progetto e dagli Enti proprietari ai quali spetta il collaudo qualitativo del lavoro.

L'Appaltatore deve rispondere nei riguardi dell'ente interessato a norma del regolamento vigente, di eventuali cedimenti che si verificassero in prosieguo di tempo alle pavimentazioni rifatte.

Art. 11 Cavi e conduttori

I cavi per la posa entro condotti interrati dovranno essere dotati di guaina protettiva (cavi a doppio isolamento o ad isolamento equivalente) con tensione nominale 0.6/1kV e se interrati direttamente dovranno essere dotati di armatura metallica costituita da fili o piattine.

I cavi dovranno avere conduttori in rame stagnato, isolamento in gomma G7 o G16 e guaina protettiva in pvc tipo Rz; saranno contraddistinti dalle colorazioni previste dalle tabelle CEI-UNEL, in particolare i cavi dedicati ai conduttori di neutro e di protezione dovranno essere contraddistinti rispettivamente ed esclusivamente da guaine con il colore blu chiaro e giallo-verde.

I cavi dedicati ai conduttori di fase, potranno assumere i colori nero, grigio, marrone.

Il calcolo per il dimensionamento della sezione dei conduttori attivi deve essere effettuato in modo da soddisfare le esigenze di portata, delle massime temperature di funzionamento ammesse dagli isolanti, di protezione dalle sovracorrenti e dei limiti ammessi per la caduta di tensione, la quale non deve superare in nessun punto dell'impianto il valore del 5% della tensione a vuoto.

Tutti i circuiti saranno dotati di cartellini con la denominazione indicata negli elaborati di progetto, posti in partenza, in arrivo, all'interno delle cassette di derivazione e nei pozzetti di derivazione.

I cavi saranno nei limiti del possibile in pezzatura unica, senza presentare giunzioni intermedie.

Non sono ammesse giunzioni sui cavi; se per cause di forza maggiore dovessero eseguirsi, saranno effettuate all'interno di pozzetti di derivazione tramite giunzioni in resina colata; non saranno ammesse giunzioni in punti non ispezionabili.

Per le connessioni terminali dei cavi saranno impiegati capicorda in rame stagnato del tipo a compressione, preisolati o protetti da guaina termorestringente.

Nel punto di connessione con le morsettiere dei quadri, i cavi saranno ancorati a dei supporti in modo da non gravare sui morsetti di collegamento.

I cavi posati a parete a vista o su tesata aerea saranno ancorati tramite apposite fascette metalliche o apposita treccia a un cordino flessibile in acciaio; tale cordino sarà fissato tramite zancatura o utilizzando tasselli ad espansione alle pareti. Sarà teso tramite appositi tenditori in acciaio zincato a caldo, completi di morsetti e redances.

Tutti i cavi dovranno essere di tipo non propagante l'incendio secondo le norme CEI 20-22 II ed a contenuta emissione di gas tossici secondo le norme CEI 20-37 I.

In ogni caso tutti i cavi ed eventuali giunzione dovranno essere del tipo a doppio isolamento.

Art. 12 Sostegni corpi illuminanti

RASTRAMATO CON SBRACCIO

I sostegni saranno composti da palo rastremato in acciaio, costituito da tubo base diametro 114,3 mm, spessore min. 4 mm, parte da interrare di 800 mm e tubo di proseguimento del diametro 76,1 mm, spessore min. 4 mm, lunghezza variabile secondo l'altezza punto luce richiesta. Manicotto (diametro 60,3 mm, spessore min. 4 mm, lunghezza 250 mm), allargato in corrispondenza della parte inferiore diam. est. 76,1 mm. Foro entrata cavi 150



x 75 mm (500 mm dal terreno alla base del foro, lato portella), foro per portella d'ispezione 186 x 45 mm. Morsettiera per la messa a terra nell'interno del palo. Portella sporgente (213 x 72 mm) in alluminio pressofuso con guarnizione, grado di protezione IP 54. 1.000 mm da terreno a base portella. Morsettiera in classe d'isolamento II con portafusibile secondo norma CEI EN 60529. Accesso con cavi di sezione max. 2 x 4 x 16 mm².

Completo di braccio in acciaio AISI304 è costituito da un tubo rettangolare curvato (40x30x2 mm, lunghezza 850 mm), con saldato all'estremità elemento decorativo con raccordo d'incastro per il fissaggio a sospensione del corpo illuminante. tubo verticale (diametro 76,1 mm, spessore min. 3 mm, altezza totale 1.200 mm) ha una copertura conica ed innesto allargato alla base per imbocco palo. Fra il tubo rettangolare e l'elemento decorativo è inserito un tirante di profilo tondo (diametro 10 mm) in posizione diagonale fissato sul tubo verticale. L'intero braccio è fissato sul manicotto del palo tramite tre viti a brugola (M8, 3x120°) poste sulla parte superiore del tubo verticale. Sporgenza totale del braccio 800 mm.

Tutte le parti avranno trattamento superficiale contro la corrosione conforme alla UNI EN 40-5, zincatura a caldo conforme alla normativa UNI EN ISO 1461 e spessore del rivestimento pari a mediamente min. 70µ. Verniciatura a polveri di poliestere colore DB 703 Antracite con spessore medio indicativo del film 80µ.

Valgono in aggiunta alle prescrizioni riportate nell'elenco prezzi e negli elaborati tecnici

Art. 13 Corpi illuminanti

TIPO ARTISTICO CON SBRACCIO

I corpi illuminanti sono realizzati in un unico pezzo in lamiera d'alluminio (spessore min. 2 mm). Diametro 620 mm e altezza totale 286 mm di forma conica con alzata cilindrica, diametro 210 mm (altezza 153 mm) e parte finale a cono. La parte inferiore è chiusa su tutto il perimetro da un bordo conico, verniciato a polveri di poliestere in colore bianco RAL, che racchiude una lastra di vetro a filo superficie, diametro 476 mm. Il vetro di sicurezza ha la parte trasparente di emissione luminosa realizzata in funzione del numero di unità luce presenti, la restante parte (non ottica) del vetro viene serigrafata in nero (processo ceramico). Vetro di sicurezza avente spessore di 5 mm con 93% di trasmissione (trattamento speciale) chiuso da una guarnizione in silicone che garantisce il grado di protezione IP 66. Assemblaggio realizzato con viteria e bulloneria in AISI 316.

Classe di isolamento I, corpo dotato di massimo 4 unità luminose (lunghezza 173 mm, larghezza 50 mm cadauna) regolabili indipendentemente di $\pm 5^\circ$ (l'emissione luminosa può essere così regolata secondo i requisiti illuminotecnici previsti). Resta esclusa l'emissione luminosa sopra i 90° . ogni unità luminosa composta da piastrina a LED in metal-core con 3 LED (Multichip). bianco caldo (3.000 K) CRI 70, ottiche costituite da 3 lenti trasparenti in Plexiglas (PMMA) per ogni modulo.

Driver integrato con programmazione per la riduzione notturna stand alone programmabile a piacimento, protezione da sovratensioni fino 6 kV sulla parte primaria, tensione di alimentazione 198 - 264 Vac, regolazione automatica per un flusso luminoso costante. Completo di cavo 3G1.5 di lunghezza adeguata per il collegamento alla morsettiera palo, precablato verso corpo illuminante.

Verniciatura a polveri di poliestere colore DB 703 Antracite con spessore medio indicativo del film 80µ, Bulloneria in acciaio INOX AISI 316. Area esposta al vento: 0,091 m².

I corpi illuminanti dovranno essere certificato in classe A secondo la L.p. n° 16/07 del 03/10/07.

Dovranno inoltre garantire quanto previsto dai Criteri Ambientali Minimi per l'illuminazione pubblica aggiornamento del 18/10/2017 approvato con DM 27 settembre 2017, in G.U. n 244 del 18 ottobre 2017. Con comunque le caratteristiche minime previste negli elaborati grafici.

Di seguito si riportano le caratteristiche minime previste:

Descrizione	Valori
Fattore di mantenimento del flusso	>L80 a 60000 ore
Tasso di guasto (*)	>B10 a 60000 ore
Emissione luminosa emisfero superiore	0 cd/klm (schermo in vetro piano)
Sistema regolazione del flusso	5 periodi di regolazione con intervallo di 1 minuto
Garanzia	5 Anni
IP vano ottico	IP66
IP vano cablaggi	IP66
Categoria di intensità luminosa	$\geq G^*3$
Resistenza agli urti (vano ottico)	IK09



Resistenza alle sovratensioni (DM/CM)	=> 10kV
Classe isolamento	II
Posizionamento cromatico	3-step SDCM
Temperatura colore	3000°K
Indice resa cromatica	Ra > 70
Efficienza complessiva con ottica	>105 lm/W
Prestazione energetica (IPEA*)	≥ A3+

Valgono in aggiunta alle prescrizioni riportate nell'elenco prezzi e negli elaborati tecnici

Art. 14 Prove e verifiche

Alla fine dei lavori e nel corso degli stessi, l'Appaltante si riserva il diritto di eseguire verifiche e prove sugli impianti in modo da potere intervenire tempestivamente qualora non fossero rispettate le prescrizioni contrattuali.

1. Resistenza di isolamento verso terra riferita ad ogni circuito

L'intero sistema elettrico, all'atto della verifica iniziale, deve presentare una resistenza di isolamento verso terra non inferiore a:

$2/L+N$ (Mohm)

dove:

L = lunghezza complessiva delle linee di alimentazione in chilometri (si assume il valore 1 per lunghezze inferiori a 1 km)

N = numero di apparecchi illuminanti presenti nel sistema elettrico

La misura deve essere effettuata tra il complesso dei conduttori del sistema metallicamente connessi e la terra, con l'impianto di illuminazione predisposto per il funzionamento ordinario, e quindi con tutti gli apparecchi di illuminazione inseriti.

La tensione di prova deve essere applicata per circa 60s.

2. Caduta di tensione per impianti in derivazione

La caduta di tensione nella linea di alimentazione, non tenendo conto del transitorio di accensione, in condizioni regolari di esercizio non deve superare il 5% salvo accordi con il committente.

La misura deve essere eseguita in condizioni regolari di esercizio, rilevando contemporaneamente la tensione ai morsetti di uscita dell'apparecchiatura di comando ed ai morsetti di alimentazione dei centri luminosi più lontani.

3. Prove di officina (quadri elettrici, apparecchiature di regolazione, ecc.)

Nel corso di una o più visite presso le officine di costruzione verranno verificati i certificati relativi alle prove di tipo (per le apparecchiature per cui sono previste), l'impostazione della carpenteria e delle apparecchiature; verranno eseguiti i collaudi con le prove di accettazione previste dalle normative, la rispondenza con i disegni costruttivi, ecc.

4. Prove in cantiere sugli impianti eseguiti

-verifica della soglia di intervento dei relè differenziali e termici;

-verifica funzionalità interblocchi elettrici e meccanici;

-verifica della corretta siglatura di cavi, morsettiere, cassette, apparecchiature dei quadri, ecc.

-misura della resistenza di terra;

-ulteriori verifiche a discrezione della D.L.

Tutta la strumentazione necessaria per lo svolgimento delle prove dovrà essere fornita dall'Impresa Appaltatrice.

Rimane inteso che nonostante l'esito favorevole delle prove, la Ditta rimane responsabile delle deficienze che abbiano a riscontrarsi anche dopo il collaudo e fino al termine del periodo di garanzia.



Art. 15

Documentazione finale

Al termine dei lavori la Ditta dovrà fornire in triplice copia:

- Disegni esecutivi finali degli impianti eseguiti (as built) corredati di piante quotate, sezioni su cui saranno riportati i percorsi dei cavidotti, l'indicazione delle tipologie, le dimensioni, le sezioni delle linee o dei cavi contenuti le le posizioni e i tipi di tutte le utenze e apparecchiature installate;
- Disegni costruttivi relativi ai pali ed alle mensole di sostegno degli apparecchi illuminanti;
- Schemi unifilari dei quadri elettrici con indicati campi e valori effettivi di taratura dei relè;
- Disegni e prescrizioni sulle opere murarie relative agli impianti.
- Schemi funzionali e di collegamento dei vari apparecchi e degli eventuali impianti o dispositivo di segnalazione, comando, controllo, ecc.;
- Manuale di manutenzione e conduzione dell'impianto.
- Deplianti tecnico-illustrativi di tutte le apparecchiature installate completi di dati e caratteristiche ed istruzioni per l'uso e la manutenzione in lingua italiana. nonché certificazioni secondo LP 16/07 e dichiarazione IPEA* CAM 2017;
- Tutti gli elaborati tecnici, comprendenti disegni, relazioni e quant'altro occorra per l'ottenimento dei permessi dei vari Enti (VV.F., ISPESEL, etc.) ed associazioni tecniche aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere.
- Autodichiarazione di conformità dell'impianto realizzato secondo la LP 16/07
- Quanto altro necessario ad accertare qualsiasi dettaglio degli impianti.

CAPO III - MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 16

Norme generali

Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a peso in relazione a quanto è previsto nell'elenco prezzi.

I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto anche se dalle misure di controllo rilevate dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori. Soltanto nel caso in cui la direzione dei lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione. In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell'impresa. Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà all'esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della direzione dei lavori e dall'impresa. Resta sempre salva in ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

Art. 17

Noleggi

Per l'applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi in genere, tanto per le ore di funzionamento quanto per quelle di riposo, nelle quali però restano a disposizione dell'Amministrazione, il noleggio s'intenderà corrisposto per tutto il tempo durante il quale i meccanismi funzioneranno per conto dell'Amministrazione o resteranno a disposizione dell'Amministrazione stessa.

Nel computo della durata dei noleggi vedrà compreso il tempo occorrente per il trasporto, montaggio e rimozione dei meccanismi.

Il prezzo del funzionamento dei meccanismi verrà applicato per quelle ore in cui essi saranno stati effettivamente in attività, compreso il tempo occorrente per l'accensione, riscaldamento e spegnimento; in ogni altra condizione verrà applicato il solo prezzo del noleggio per meccanismi in riposo.

Art. 18

Mano d'opera

I prezzi di elenco si riferiscono ad operai idonei e provvisti dai necessari attrezzi; i prezzi a corpo riportati in elenco comprendono sempre tutte le spese, percentuali ed accessorie nessuna esclusa, nonché il beneficio per l'impresa. Le frazioni di giornata verranno valutate a ore e mezze ore.



Art. 19

Misurazione e valutazione dei lavori

La valutazione delle opere sarà eseguita in base ai prezzi dell'elenco che fa seguito al presente Capitolato e si intendono applicabili ai lavori eseguiti.

Nei prezzi unitari dei lavori da eseguirsi, segnati nell'elenco prezzi, fatta eccezione per i soli casi in cui non sia esplicitamente disposto in modo diverso, si intenderà sempre compresa e compensata ogni opera provvisoria,

fornitura, lavorazione, compresi l'intera mano d'opera, trasporto e magistero per dare tutto completamente in opera e funzionante nel modo prescritto.

I lavori saranno di massima pagati a misura, come nella indicazione dell'elenco prezzi e delle seguenti note:

1) Scavi per cavidotti. Saranno valutati a metro lineare in base alla sezione prevista nell'elenco prezzi unitari, compreso il reinterro, la pavimentazione e gli altri oneri previsti; la misura degli scavi sarà effettuata senza tener conto dei maggiori volumi eseguiti dall'Appaltatore di sua iniziativa o per armature e sbadacchiature messe in opera o anche per frammenti e rilaschi.

2) Basamenti di fondazione e pozzetti. Saranno valutati a "corpo" secondo le dimensioni riportate nell'elenco prezzi, compreso lo scavo e tutti gli oneri relativi descritti nell'elenco prezzi unitari.

3) Sostegni (mensole e pali), apparecchi illuminanti. Saranno valutati ad unità completi degli accessori e oneri, compresa la posa in opera secondo la buona tecnica, descritti nell'elenco prezzi unitari.

4) Nicchie e manufatti per il contenimento di apparecchiature. Saranno valutati a "corpo" secondo le dimensioni riportate nell'elenco prezzi, comprese le demolizioni, gli scavi, i ripristini, gli accessori e gli oneri relativi descritti nell'elenco prezzi unitari.

5) Cavi e conduttori. I cavi che non rientrano nei prezzi a "corpo" (punti alimentazione, punti luce, ecc.) come descritto nell'elenco prezzi, saranno valutati a metro lineare; nel prezzo si intendono compensati in quota parte:

- la formazione di teste di cavo, compresi capicorda e terminazioni;
- i morsetti e/o fascette di ancoraggio e i pressacavi per il raccordo con le cassette;
- i cartellini di identificazione/numerazione in materiale plastico e scritte indelebili;
- gli "sfridi" dovuti alla posa e collegamento dei cavi;

6) Quadri elettrici. Saranno valutati per "unità " in base ai prezzi unitari esposti nell'elenco prezzi (armadi, interruttori, contattori, ecc.). Nei prezzi unitari esposti si intendono inclusi tutti gli accessori e oneri per realizzare i quadri elettrici riportati negli schemi allegati secondo le vigenti norme e la regola dell'arte.

7) Punti di alimentazione, punti luce, ecc. Saranno valutati a "corpo" in base ai prezzi unitari esposti nell'elenco prezzi.

8) Apparecchi illuminanti: Saranno valutati per "unità " in base ai prezzi unitari esposti nell'elenco prezzi, completi degli accessori e oneri, compresa la posa in opera secondo la buona tecnica, descritti nell'elenco prezzi unitari.

9) Smantellamenti. Saranno valutati a "corpo" secondo quanto prescritto nell'elenco prezzi unitari. Nel prezzo si intendono compensati:

- lo smantellamento dell'apparecchio illuminante, del relativo sostegno o tesata, della linea elettrica di alimentazione e la quota parte della linea dorsale;
- il ripristino del punto di installazione del punto luce, compresa la tamponatura di eventuali pozzetti o punti di infissione;
- lo smaltimento dei materiali di risulta presso discariche autorizzate;
- la consegna di eventuali materiali di risulta presso un'area indicata dalla D.LL. dietro semplice richiesta di quest'ultima;
- la realizzazione di eventuali aree di raccolta recintate in zone concordate con la D.LL. o con la Stazione appaltante, la loro delimitazione e segnalazione, lo sgombero finale.

10) Materiali ed apparecchiature in genere. Nei prezzi relativi a tutti i materiali ed apparecchiature non espressamente elencate, sono compresi e compensati:

- qualsiasi materiale e fornitura necessari al buon funzionamento dell'insieme nonché la loro installazione a regola d'arte nell'insieme dell'impianto di cui fanno parte;
- quanto altro occorra per dare i lavori compiuti a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni ed oneri di capitolato e gli ordini della D.LL.



Art. 20
Collaudo Tecnico e Garanzia Degli Impianti

Se non diversamente disposto nel Capitolato speciale d'appalto, la garanzia è fissata entro 12 mesi dalla data di approvazione del certificato di collaudo.

Si intende, per garanzia degli impianti, entro il termine precisato, l'obbligo che incombe alla ditta appaltatrice di riparare tempestivamente, a sue spese, comprese quelle di verifica, tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetto di montaggio.


Art. 21
Istruzione del personale

L'appaltatore metterà a disposizione del committente personale specializzato per l'istruzione degli addetti all'esercizio dell'impianto per un periodo minimo da concordare con la D.L. e la committenza.

Pergine Valsugana, Agosto 2022

il Tecnico
Per. Ind. Paolo Anesin

DIAGRAMMA DI GANTT



il tecnico:
geom. Osvaldo Antonelli

Da aggiornarsi e verificarsi durante l'esecuzione dei lavori.

DICHIARAZIONE

da includere nella busta contenente i documenti di tipo economico

STAZIONE APPALTANTE: GESTIONE ASSOCIATA DEI COMPITI E DELLE ATTIVITA' INERENTI AL SERVIZIO URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO.

Oggetto: lavori di «efficientamento dell'illuminazione pubblica di una parte di via Paganella, via Cadin e Maso Ghezzi» - UNITA' MINIMA FUNZIONALE C – ANNO 2022 con ridotto impatto ambientale in un'ottica di ciclo di vita, ai sensi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP) e del Decreto del Ministro dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare del [23 dicembre 2013](#) (Supplemento ordinario alla G.U. n. 18 del 23 gennaio 2014) - aggiornati al Decreto 27 settembre 2017 in G.U. n. 244 del 18 ottobre 2017.

Il sottoscritto IVAN BATTAN,
nato MEZZOLOMBARDO il 26/12/1969
residente a TON (TN)
in via S. MARGHERITA 2/B
in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE
dell'Impresa COSTRUZIONI ELETTRICHE BATTAN IVAN S.R.L
con sede in MEZZOLOMBARDO
via DELLA RUPE 8/B
codice fiscale n. 01741140224 partita IVA n. 01741440224

DICHIARA

Che i costi di sicurezza aziendali specifici di cui all'art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 ammontano a € 500,00.- (in lettere CINQUECENTOVIRGOLAZERO);

Che i costi della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori ammontano a € 12.000,00.- in lettere DODICIMILAVIRGOLAZERO);

DI ACCETTARE LA CLAUSOLA di consegna anticipata dell'opera ex art. 46 LP 26/1993 con INIZIO LAVORI entro n. 5 (cinque) GIORNI dalla comunicazione dell'aggiudicazione e comunque entro e non oltre il 15 settembre 2022.

Mezzolombardo , 02 settembre 2022

documento firmato digitalmente

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali"

Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che il Comune di Andalo e la Comunità della Paganella effettueranno sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l'affidamento dei lavori;
4. il titolare del trattamento è l'Amministrazione aggiudicatrice;
5. responsabile del trattamento è il Segretario comunale della Comunità della Paganella e il Segretario comunale di Andalo.
6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

Comune di ANDALO
Provincia di TRENTO

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Efficientamento dell'illuminazione pubblica di una parte di via Paganella, via Cadin e Maso Ghezzi» - Via Perli, Melchiori e Laghet UNITA' MINIMA FUNZIONALE 3 – ANNO 2022
PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE: Comune di ANDALO

Pergine Valsugana, 01/08/2022

IL TECNICO
per. ind. Paolo Anesin

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 A.04.05.0005.005	<p>IMP. SMALTIMENTO MATERIALI INERTI NON RECUPERABILI (non c ... altimento inerti non recuperabili in discarica autorizzata) IMP. SMALTIMENTO MATERIALI INERTI NON RECUPERABILI (non conformi limite All.5 tab.1/B. D.Lgs. 152/06-p.IV) Smaltimento di materiali inerti non recuperabili (rifiuto) e/o classificati secondo l'allegato D del D.Lgs. 152/2006 - parte IV in quanto non conformi ai valori limite di caratterizzazione ai sensi dell' Allegato 5 tab. 1 col B. del D.Lgs. 152/2006 - parte IV e dei test di cessione previsti dalla normativa vigente, provenienti dalle attività di costruzione e demolizione (C&D) o dall'attività di scavo, mediante conferimento in discarica autorizzata per rifiuti inerti. Il prezzo si intende dedotto del valore convenzionale attribuito al materiale (art. 36 c.3 DM 145/2000 e s.m.) ed è comprensivo della prima selezione dei materiali riciclabili, della selezione dei materiali non più recuperabili, dell'indennità dell'impianto di smaltimento, delle imposte di legge, delle eventuali analisi di laboratorio, in conformità alla normativa vigente, per la verifica in contraddittorio delle risultanze di quanto riportato nelle caratterizzazione dei rifiuti svolte in sede progettuale, qualora il D.L. lo ritenesse necessario in sede esecutiva. Nel prezzo sono compresi e compensati tutti gli oneri per la movimentazione del materiale all'interno dell'area dell'impianto. Le quantità saranno debitamente documentate dall'Appaltatore mediante il Formulario di Identificazione del Rifiuto o Documento di rintracciabilità ed accettate dalla Direzione Lavori. · smaltimento inerti non recuperabili in discarica autorizzata euro (trentasette/80)</p>	t	37,80
Nr. 2 B.02.50.0050.005	<p>TRASPORTO E CESSIONE ECCEDENZIA DI SCAVO TRASPORTO E CESSIONE ECCEDENZIA DI SCAVO Carico, trasporto e scarico, a qualsiasi distanza stradale dal cantiere di lavoro, del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione aperta che obbligata. Nel prezzo si intende dedotto il valore convenzionale attribuito al materiale di scavo per la cessione all'appaltatore. La misurazione del materiale trasportato e ceduto sarà effettuata in via convenzionale non considerando l'incremento di volume risultante dopo lo scavo, cioè il materiale sarà computato per un volume pari a quello che occupava in sito prima dello scavo. Sono escluse le indennità dovute allo smaltimento del materiale di scavo eccedente in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi che saranno computati a parte. euro (sei/25)</p>	m ³	6,25
Nr. 3 B.06.55.0010.005	<p>TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 450 N diametro esterno 63 mm TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 450 N Fornitura e posa in opera di tubi in PE/AD doppia parete con superficie esterna corrugata e superficie interna liscia, giuntati mediante manicotti e posati interrati completi di tirafilo e riga di riferimento da impiegarsi per opere di canalizzazione elettrica e rispondente alla norma CEI EN 50086-2-4/A1 a Marchio IMQ e marcatura CE con classificazione di prodotto serie N e resistenza allo schiacciamento superiore a 450 N. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo spianamento del fondo dello scavo, i pezzi speciali di giunzione, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. E' escluso il solo reinterro comune che sarà computato a parte. diametro esterno 63 mm euro (tre/74)</p>	m	3,74
Nr. 4 B.06.60.0010.010	<p>POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI dimensioni interne 40x40x40 cm POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI Fornitura e posa in opera di pozzetti normali prefabbricati completi di fondo, da impiegarsi in opere di edilizia per la raccolta di acque di scorrimento o l'ispezioni di reti in genere, eseguiti in conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo, dello spessore minimo di 15 cm, e rinfianchi in conglomerato cementizio dosati a 150 kg di cemento tipo CEM II classe 32.5R per m³ di inerte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il corretto allineamento secondo le livellette di progetto, la fornitura e posa del sottofondo e dei rinfianchi, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte. dimensioni interne 40x40x40 cm euro (sessantasei/43)</p>	cad.	66,43
Nr. 5 B.06.60.0015.010	<p>PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE dimensioni interne 40x40x20 cm PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE Fornitura e posa in opera di prolunghe normali prefabbricate per pozzetti, da impiegarsi in opere di edilizia per la raccolta di acque di scorrimento o l'ispezioni di reti in genere, eseguite in conglomerato cementizio vibrato, posate sovrapposte e sigillate con malta cementizia. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la sigillatura dei giunti con malta cementizia, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte. dimensioni interne 40x40x20 cm euro (trentaquattro/28)</p>	cad.	34,28
Nr. 6 B.62.22.0120.100	<p>CPR · CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 · 0,6/1kV sezione 2x2.5 mm² CPR · CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 · 0,6/1kV Fornitura e posa in opera di cavo con conduttori a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma HEPR ad alto modulo qualità G16 che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche le anime dei cavi per segnalamento sono nere, numerate ed è previsto il conduttore di terra giallo/verde, guaina in PVC speciale di qualità R16, stampigliatura ad inchiostro: FG16(O)R16 ... 0.6/1 kV ..x... Cca-s3,d1,a3 IEMMEQU EFP anno Marcatura metrica progressiva. Conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), Norma di riferimento CEI 20-13, EUROCLASSE: Cca-s3,d1,a3. Adatto adatti all'alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo, rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Per ulteriori dettagli fare riferimento alla Norma CEI 20-67, "Guida all'uso dei cavi 0,6/1 kV". Cavo per alimentazione e trasporto di energia e/o segnali nell'industria/artigianato e dell'edilizia residenziale. Adatti per posa fissa sia all'interno, che all'esterno su passerelle, in tubazioni, canalette o sistemi similari. Possono essere direttamente interrati, per posa fissa in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in cunicoli orizzontali o verticali, misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 2x2.5 mm² euro (tre/74)</p>	m	3,74
Nr. 7 B.62.22.0120.110	<p>CPR · CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 · 0,6/1kV sezione 2x6 mm² CPR · CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 · 0,6/1kV Fornitura e posa in opera di cavo con conduttori a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma HEPR ad alto modulo qualità G16 che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche,</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 8 B.62.22.0120.230	<p>meccaniche e termiche le anime dei cavi per segnalamento sono nere, numerate ed è previsto il conduttore di terra giallo/verde, guaina in PVC speciale di qualità R16, stampigliatura ad inchiostro: FG16(O)R16 ... 0.6/1 kV ..x... Cca-s3,d1,a3 IEMMEQU EFP anno Marcatura metrica progressiva. Conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), Norma di riferimento CEI 20-13, EUROCLASSE: Cca-s3,d1,a3. Adatto adatti all'alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo, rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Per ulteriori dettagli fare riferimento alla Norma CEI 20-67, "Guida all'uso dei cavi 0,6/1 kV". Cavo per alimentazione e trasporto di energia e/o segnali nell'industria/artigianato e dell'edilizia residenziale. Adatti per posa fissa sia all'interno, che all'esterno su passerelle, in tubazioni, canalette o sistemi similari. Possono essere direttamente interrati, per posa fissa in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in cunicoli orizzontali o verticali, misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 2x6 mm² euro (cinque/96)</p> <p>CPR · CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 · 0,6/1kV sezione 3x6 +1G6 mm² CPR · CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 · 0,6/1kV Fornitura e posa in opera di cavo con conduttori a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma HEPR ad alto modulo qualità G16 che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche le anime dei cavi per segnalamento sono nere, numerate ed è previsto il conduttore di terra giallo/verde, guaina in PVC speciale di qualità R16, stampigliatura ad inchiostro: FG16(O)R16 ... 0.6/1 kV ..x... Cca-s3,d1,a3 IEMMEQU EFP anno Marcatura metrica progressiva. Conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), Norma di riferimento CEI 20-13, EUROCLASSE: Cca-s3,d1,a3. Adatto adatti all'alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo, rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Per ulteriori dettagli fare riferimento alla Norma CEI 20-67, "Guida all'uso dei cavi 0,6/1 kV". Cavo per alimentazione e trasporto di energia e/o segnali nell'industria/artigianato e dell'edilizia residenziale. Adatti per posa fissa sia all'interno, che all'esterno su passerelle, in tubazioni, canalette o sistemi similari. Possono essere direttamente interrati, per posa fissa in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in cunicoli orizzontali o verticali, misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 3x6 +1G6 mm² euro (nove/40)</p>	m	5,96
Nr. 9 D.51.35.0331.015	<p>F/P CORDONATA IN PORFIDO DEL TRENINO SPESSORE CM 15 · testa fiammata F/P CORDONATA IN PORFIDO DEL TRENINO SPESSORE CM 15 Fornitura e posa in opera di cordonata in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato spessore cm 15 ed altezza di almeno cm 23 allettata con malta cementizia compresa l'apposita fondazione, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche, esclusa l'eventuale armatura d'acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che saranno remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco. · testa fiammata euro (ottanta/49)</p>	m	9,40
Nr. 10 E.01.04.0041.005	<p>SCAVO A SEZIONE RISTRETTA · per la fascia con profondità fino a m 1,50 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresi gli oneri per l'estrazione di massi trovanti di volume fino a m³ 0,400, per la rimozione di manufatti di qualsiasi genere di volume fino a m³ 0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, per gli eventuali aggettamenti, per la demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili, per la livellazione dei piani di scavo, per il deposito a fianco dello scavo del materiale, per il rinterro con materiale proveniente dagli scavi, per la preventiva individuazione e segnalazione di cavi elettrici, telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc., per la demolizione e del perfetto ripristino dei fossi di guardia in terra battuta interessati dai lavori, per la selezione del materiale fino e privo di sassi per il 1° ritombamento delle tubazioni, e della terra vegetale eventualmente presente in superficie, per il perfetto ripristino del piano di campagna con mezzi meccanici, il costipamento del materiale, le eventuali ricariche. Restano esclusi gli oneri del trasporto del materiale di risulta o non ritenuto idoneo dalla D.L. e la relativa indennità di discarica e il taglio preventivo delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Il volume di scavo sarà computato sulla base della larghezza convenzionale stabilita dalle sezioni tipo allegate e della profondità di progetto del fondo tubo maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si comprendono nel prezzo tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo allegate, conseguente alla natura del terreno, presenza d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. · per la fascia con profondità fino a m 1,50 euro (quindici/19)</p>	m ³	15,19
Nr. 11 E.01.04.0080.005	<p>SOVRAPP. SCAVO SEZ. RISTRETTA PARZIALMENTE A MANO SOVRAPP. SCAVO SEZ. RISTRETTA PARZIALMENTE A MANO Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed allo scavo di sbancamento preventivo, in terreno naturale di qualsiasi natura e consistenza escluso la roccia ed i trovanti di qualsiasi dimensione, eseguito a mano con l'ausilio di mezzo meccanico per l'asporto del materiale dal fondo dello scavo, per il rimanente secondo le modalità e compresi gli oneri di cui alla voce per scavo a sezione ristretta. euro (sessantaquattro/15)</p>	m ³	64,15
Nr. 12 E.01.04.0095.005	<p>SOVRAPP. SCAVO SEZ. RISTRETTA CON MINIESCAVATORE SOVRAPP. SCAVO SEZ. RISTRETTA CON MINIESCAVATORE Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta qualora per particolari condizioni operative, con l'autorizzazione della Direzione Lavori, si renda necessario utilizzare apposite macchine operatrici quali miniescavatore, da intendersi tale se il peso è uguale o inferiore a 50 q.li ; per il rimanente secondo le modalità e compresi gli oneri di cui alla voce per scavo a sezione ristretta. euro (ventisei/11)</p>	m ³	26,11
Nr. 13 E.01.04.0120.005	<p>SOVRAPP. SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO DI SOTTOSERVIZI interesse fra gli stessi oltre m 1,00 SOVRAPP. SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO DI SOTTOSERVIZI Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed allo scavo</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 14 E.01.04.0130.005	<p>di sbancamento preventivo per l'incrocio con servizi stradali sotterranei, comprensivo degli oneri per dell'individuazione, per la ricerca eseguita con scavo a mano, per la successiva adeguata protezione del sottoservizio, per tutta la durata del periodo di apertura degli scavi e per la definitiva risistemazione. Sono inoltre compresi gli oneri per il rivestimento in sabbia attorno al sottoservizio, per uno spessore minimo di cm 10, il ripristino per eventuale danneggiamento degli stessi ed il risarcimento dei danni per eventuali interruzioni del servizio. Restano esclusi da tale sovrapprezzo gli oneri relativi alla demolizione di rivestimenti protettivi in calcestruzzo attorno alle tubazioni preesistenti ed eventuali spostamenti dei sottoservizi incrociati qualora interferenti con la nuova tubazione. Se lo scavo avviene in ambiente urbano, adottare l'apposita voce di prezziario. interasse fra gli stessi oltre m 1,00 euro (centoventisei/10)</p> <p>TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 5,00 di spessore TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Sovrapprezzo alle voci di scavo, per taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco, computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori verrà computato solamente il primo taglio della pavimentazione esistente, ancorchè risulti necessaria una parziale riprofilatura per il perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il ripristino. fino a cm 5,00 di spessore euro (tre/11)</p>	cad.	126,10
Nr. 15 E.01.04.0130.010	<p>TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per ogni cm oltre i cm 5,00 TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Sovrapprezzo alle voci di scavo, per taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco, computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio della pavimentazione esistente, ancorchè risulti necessaria una parziale riprofilatura per il perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il ripristino. per ogni cm oltre i cm 5,00 euro (zero/31)</p>	m	3,11
Nr. 16 E.01.04.0141.005	<p>RIMOZIONE DI CUBETTI, ACCIOTTOLATI E SIMILI RIMOZIONE DI CUBETTI, ACCIOTTOLATI E SIMILI Sovrapprezzo alle voci di scavo a sezione ristretta o di sbancamento preventivo per preparazione del piano di scavo su strada pavimentata con cubetti o smolleri di porfido o ciottoli e simili, comprensiva della rimozione del materiale e del successivo accatastamento nell'area di cantiere opportunamente individuata; la superficie sarà computata sulla base delle sezioni tipo previste per il ripristino della pavimentazione originaria. Escluso l'onere del trasporto a discarica e della relativa indennità di discarica per il materiale non utilizzabile. euro (quattro/25)</p>	m ²	4,25
Nr. 17 E.01.07.0045.005	<p>RIPRISTINO PAVIM. IN CUBETTI DI PORFIDO O CIOTTOLI RIPRISTINO PAVIM. IN CUBETTI DI PORFIDO O CIOTTOLI Ripristino di pavimentazione in cubetti di porfido o ciottoli su letto di sabbia dello spessore di cm 10, premiscelata a secco con cemento tipo R 325 nella quantità di kg 10,0 per m³ di inerte e disposti ad archi contrastanti, utilizzando il materiale preventivamente recuperato durante le operazioni di scavo. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, lo spargimento di sabbia in quantità sufficiente a colmare le fughe, la bagnatura e contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; il ripristino sarà computato secondo la larghezza effettiva con il limite massimo previsto dalle sezioni tipo. euro (quarantadue/04)</p>	m ²	42,04
Nr. 18 E.01.07.0050.005	<p>REINTEGRO DI CUBETTI O CIOTTOLI MANCANTI reintegro di cubetti mancanti REINTEGRO DI CUBETTI O CIOTTOLI MANCANTI Reintegro dei cubetti di porfido o dei ciottoli mancanti per il completamento del ripristino della sede stradale misurati su mezzo di trasporto. reintegro di cubetti mancanti euro (trentaotto/14)</p>	m ²	38,14
Nr. 19 NP.001*	<p>RIMOZIONE DI PALO IN ACCIAIO E CORPO ILLUMINANTE Rimozione di palo di sostegno e corpi illuminanti esistenti. Nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione, la disalimentazione elettrica degli stessi, lo sfilaggio del cavo, eventuale demolizioni di opere in cemento, pulizia del foro per eventuale recupero del plinto o chiusura, conteggio, trasporto e lo smaltimento in impianto di smaltimento, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. palo illuminazione relativi corpi illuminanti. euro (centocinquantaotto/50)</p>	cad.	158,50
Nr. 20 NP.002*	<p>PLINTO POSATO IN OPERA PER ILLUMINAZIONE IN ADIACENZA A MURO ESISTENTE Fornitura e posa in opera di plinto per palo illuminazione, integrato nella sottofondazione muro esistente; comprensivo della demolizione di strutture in cemento armato, compreso l'onere del taglio delle armature in acciaio, la ricostruzione del manufatto eseguito in conglomerato cementizio vibrato C30 XC4,rck 40 minima, completo alloggiamento per palo illuminazione. comprensivo di ferri di rinforzo, tubo per infilaggio palo da 250 mm tubo corrugato da 110mm per collegamento con pozzetto, messa in opera secondo le modalità ed i particolari costruttivi previsti nei disegni esecutivi di progetto e secondo le indicazioni fornite all'atto esecutivo della D.L.. Nel prezzo sono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per dare l'opera compiuta secondo gli allegati particolari di progetto, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Gli oneri di discarica saranno quotati a parte. per palo con infilaggio 80cm euro (trecentoventiotto/72)</p>	cad.	328,72
Nr. 21 NP.003*	<p>SOVRAPREZZO MODIFICA BICCHIERE PLINTO ESISTENTE abbassamento da 60cm a 80cm sovrapprezzo per carotaggio del bicchiere di supporto palo in plinto esistente per garantire l'infilaggio di 80cm del nuovo palo (il bicchiere attuale presenta una profondità di circa 60cm).. Nel prezzo si intende compreso la demolizione del fondo bicchiere in cls con l'ausilio di demolitore o carotatrice, l'asportazione del materiale di risulta, la pulizia per garantire passaggio nuovo tubo al pozzetto. ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. abbassamento da 60cm a 80cm euro (duecentodiciannove/55)</p>	cad.	219,55

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 22 NP.004*	<p>INTERCETTAZIONE E PULIZIA CHIUSINO SOTTO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per chiusino fino a 60x60cm Lavori per intercettazione di chiusini posti sotto manto pavimentazione in conglomerato bituminoso, compresa la segnalazione, taglio e rimozione del conglomerato bituminoso con relativa pulizia. oneri di discarica quotati a parte. E' compreso l'onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. per chiusino fino a 60x60cm euro (sessantanove/76)</p>	cad.	69,76
Nr. 23 NP.005*	<p>FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE D400 Con telaio quadrato lato interno 40 cm e altezza cm 10 Fornitura e posa di chiusino quadrato e relativo telaio in ghisa sferoidale della classe D 400 secondo normativa UNI EN 124 avente resistenza di rottura maggiore di 400 kN, luce interna 40x40 cm, coperchio con copertura su rotula di appoggio, superficie metallica antisdrucchiolo, rivestito con vernice e telaio munito di guarnizione antibasculamento ed autocentrante in elastomero. E' compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il piano originario del terreno, il fissaggio con bulloni in acciaio ad espansione infissi nel piano d'appoggio, il rinfiaccio in malta cementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Con telaio quadrato lato interno 40 cm e altezza cm 10 euro (centoquarantasei/57)</p>	cad.	146,57
Nr. 24 NP.006*	<p>RIPRISTINI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO piccoli appezzamenti e rinfiaccio/copertura chiusini, spessore cm 5 Ripristino dopo il primo assestamento dei rinterri, delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso di piccoli appezzamenti e rinfiaccio o copertura pozzetti. compreso: ·scarifica dello spessore richiesto e preparazione del piano di posa con eventuale integrazione del materiale mancante e successiva cilindatura con rullo di peso adeguato; ·trattamento superficiale del piano di posa con emulsione bituminosa in accordo ai requisiti tecnici di accettazione, in ragione di kg 1,5 per m²; ·binder di supporto costituito da conglomerato semiaperto impastato a freddo, steso con apposita macchina vibrofinitrice ; compreso l'onere di eventuali ricariche successive, a giudizio della Direzione Lavori, per il riempimento degli avvallamenti conseguenti ad ulteriori assestamenti del materiale. Eseguito fino a completa ripresa con la pavimentazione esistente e computato vuoto per pieno. piccoli appezzamenti e rinfiaccio/copertura chiusini, spessore cm 5 euro (settantanove/24)</p>	m ²	79,24
Nr. 25 NP.007*	<p>RIMOZIONE CAVI DA TUBAZIONI INTERRATE Rimozione di fascio cavi di qualsiasi genere da tubazione interrata integra. Nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione, l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti e della relativa siglatura, eventuale pulizia della tubazione, conteggio e deposito a magazzino o di trasporto e smaltimento in discarica, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. fascio cavi in singola tubazione euro (uno/60)</p>	m	1,60
Nr. 26 NP.008*	<p>GIUNZIONE A MUFFOLA AL GEL DI DERIVAZIONE muffola di derivazione monofase su dorsale max 2x6mmq Fornitura e posa in opera di muffola di giunzione su cavo completa di morsetti a crimpare, custodia in materiale termoplastico, pressacavi, gel isolante bicomponente di riempimento. il tutto dovrà essere in doppio isolamento ed atto a ripristinare il grado di isolamento dei cavi collegati. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, morsetti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. muffola di derivazione monofase o trifase su dorsale 6mmq euro (sessantasette/66)</p>	cad.	67,66
Nr. 27 NP.009*	<p>SISTEMA COMPOSTO DA PALO, SBRACCIO E CORPO LUCE h=6.30m sbraccio singolo con corpo a 3 unità led, SPD, presa luminaria Fornitura e posa in opera di sistema di illuminazione composto da corpo illuminante a sbraccio e palo altezza punto luce 6.30m composto da: PALO CON SINGOLO SBRACCIO palo rastremato in acciaio, costituito da tubo base diametro 114,3 mm, spessore min. 4 mm, lunghezza 2100 mm (compreso parte da interrare di 800 mm) e tubo di proseguimento del diametro 76,1 mm, spessore min. 4 mm, lunghezza variabile secondo l'altezza punto luce richiesta. Manicotto (diametro 60,3 mm, spessore min. 4 mm, lunghezza 250 mm), allargato in corrispondenza della parte inferiore diam. est. 76,1 mm. Foro entrata cavi 150 x 75 mm (500 mm dal terreno alla base del foro, lato portella), foro per portella d'ispezione 186 x 45 mm. Morsettiera per la messa a terra nell'interno del palo. Portella sporgente (213 x 72 mm) in alluminio pressofuso con guarnizione, grado di protezione IP 54. 1.000 mm da terreno a base portella. Morsettiera in classe d'isolamento II con portafusibile secondo norma CEI EN 60529. Accesso con cavi di sezione max. 2 x 4 x 16 mm². completo di connettore bipolare in classe II IP67 posto nella parte alta del palo, con cablaggio fino in morsettiera con cavo 2x1.5 FG16OR16, per attacco luminarie. Completo di protezione supplementare SPD classe II posto nella morsettiera del tipo adatto per sistema a doppio isolamento, e collegato a terra palo. Completo di braccio in acciaio AISI304 è costituito da un tubo rettangolare curvato (40x30x2 mm, lunghezza 850 mm), con saldato all'estremità elemento decorativo con raccordo d'incastro per il fissaggio a sospensione del corpo illuminante. tubo verticale (diametro 76,1 mm, spessore min. 3 mm, altezza totale 1.200 mm) ha una copertura conica ed innesto allargato alla base per imbocco palo. Fra il tubo rettangolare e l'elemento decorativo è inserito un tirante di profilo tondo (diametro 10 mm) in posizione diagonale fissato sul tubo verticale. L'intero braccio è fissato sul manicotto del palo tramite tre viti a brugola (M8, 3x120°) poste sulla parte superiore del tubo verticale. Sporgenza totale del braccio 800 mm. Tutte le parti avranno trattamento superficiale contro la corrosione conforme alla UNI EN 40-5, zincatura a caldo conforme alla normativa UNI EN ISO 1461 e spessore del rivestimento pari a mediamente min. 70µ. Verniciatura a polveri di poliestere colore DB 703 Antracite con spessore medio indicativo del film 80µ. CORPI ILLUMINANTI: corpo illuminante realizzato in un unico pezzo in lamiera d'alluminio (spessore min. 2 mm). Diametro 620 mm e altezza totale 286 mm di forma conica con alzata cilindrica, diametro 210 mm (altezza 153 mm) e parte finale a cono. La parte inferiore è chiusa su tutto il perimetro da un bordo conico, verniciato a polveri di poliestere in colore bianco AL, che racchiude una lastra di vetro a filo superficie, diametro 476 mm. Il vetro di sicurezza ha la parte trasparente di emissione luminosa realizzata in funzione del numero di unità luce presenti, la restante parte (non ottica) del vetro viene serigrafata in nero (processo ceramico). Vetro di sicurezza avente spessore di 5 mm con 93% di trasmissione (trattamento speciale) chiuso da</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 28 NP.010*	<p>una guarnizione in silicone che garantisce il grado di protezione IP 66. Assemblaggio realizzato con viteria e bulloneria in AISI 316, peso: 20kg.</p> <p>Classe di isolamento I, corpo dotato di massimo 4 unità luminose (lunghezza 173 mm, larghezza 50 mm cadauna) regolabili indipendentemente di $\pm 5^\circ$ (l'emissione luminosa può essere così regolata secondo i requisiti illuminotecnici previsti). Resta esclusa l'emissione luminosa sopra i 90°. ogni unità luminosa composta da piastrina a LED in metal-core con 3 LED (Multichip). bianco caldo (3.000 K) CRI 70, ottiche costituite da 3 lenti trasparenti in Plexiglas (PMMA) per ogni modulo. Driver integrato con programmazione per la riduzione notturna stand alone programmabile a piacimento, protezione da sovratensioni fino 10 kV sulla parte primaria, tensione di alimentazione 198 - 264 Vac, regolazione automatica per un flusso luminoso costante. Completo di cavo 3G1.5 di lunghezza adeguata per il collegamento alla morsettieria palo, precablato verso corpo illuminante.</p> <p>Verniciatura a polveri di poliestere colore DB 703 Antracite con spessore medio indicativo del film 80μ, Bulloneria in acciaio INOX AISI 316. Area esposta al vento: 0,091 m2.</p> <p>Il corpo illuminante dovrà essere certificato in classe A secondo la L.p. n° 16/07 del 03/10/07.</p> <p>Dovrà inoltre garantire quanto previsto dai Criteri Ambientali Minimi per l'illuminazione pubblica aggiornamento del 18/10/2017 approvato con DM 27 settembre 2017, in G.U. n 244 del 18 ottobre 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> > Riduzione della potenza al 70% dalle ore 24:00 alle ore 06:00; > Corrente in uscita da 200 a 400 mA (Valore iniziale); > Efficacia luminosa: => 107 lm/W > Classe IPEA => A3+ > Categoria di intensità luminosa =>G*3 > Temperatura colore 3000°K, > Indice di resa cromatica: Ra > 70, > durata stimata a >60.000 h (L80B10), > Nr. 3 unità ottiche (tipo ed inclinazione come da documentazione tecnica allegata) > Garanzia prodotto >5 anni <p>LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO DOVRANNO GARANTIRE QUANTO PREVISTO DA PROGETTO.</p> <p>Nel prezzo si intende compreso e compensato il montaggio, erezione palo tramite gru, fissaggio palo nel plinto con sabbia costipata e collare il cls, collegamento presa luminaria, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sbraccio singolo con corpo a 3 unità led, SPD, presa luminaria euro (tremlacinquecentoventicinque/75)</p> <p>SISTEMA COMPOSTO DA PALO, SBRACCIO E CORPO LUCE h=6.30m sbraccio singolo con corpo a 4 unità led, SPD, presa luminaria</p> <p>Fornitura e posa in opera di sistema di illuminazione composto da corpo illuminante a sbraccio e palo altezza punto luce 6.30m composto da:</p> <p>PALO CON SINGOLO SBRACCIO palo rastremato in acciaio, costituito da tubo base diametro 114,3 mm, spessore min. 4 mm, lunghezza 2100 mm (compreso parte da interrare di 800 mm) e tubo di proseguimento del diametro 76,1 mm, spessore min. 4 mm, lunghezza variabile secondo l'altezza punto luce richiesta. Manicotto (diametro 60,3 mm, spessore min. 4 mm, lunghezza 250 mm), allargato in corrispondenza della parte inferiore diam. est. 76,1 mm. Foro entrata cavi 150 x 75 mm (500 mm dal terreno alla base del foro, lato portella), foro per portella d'ispezione 186 x 45 mm. Morsettieria per la messa a terra nell'interno del palo. Portella sporgente (213 x 72 mm) in alluminio pressofuso con guarnizione, grado di protezione IP 54. 1.000 mm da terreno a base portella. Morsettieria in classe d'isolamento II con portafusibile secondo norma CEI EN 60529. Accesso con cavi di sezione max. 2 x 4 x 16 mm². completo di connettore bipolare in classe II IP67 posto nella parte alta del palo, con cablaggio fino in morsettieria con cavo 2x1.5 FG16OR16, per attacco luminarie.</p> <p>Completo di protezione supplementare SPD classe II posto nella morsettieria del tipo adatto per sistema a doppio isolamento, e collegato a terra palo.</p> <p>Completo di braccio in acciaio AISI304 è costituito da un tubo rettangolare curvato (40x30x2 mm, lunghezza 850 mm), con saldato all'estremità elemento decorativo con raccordo d'incastro per il fissaggio a sospensione del corpo illuminante. tubo verticale (diametro 76,1 mm, spessore min. 3 mm, altezza totale 1.200 mm) ha una copertura conica ed innesto allargato alla base per imbocco palo. Fra il tubo rettangolare e l'elemento decorativo è inserito un tirante di profilo tondo (diametro 10 mm) in posizione diagonale fissato sul tubo verticale. L'intero braccio è fissato sul manicotto del palo tramite tre viti a brugola (M8, 3x120°) poste sulla parte superiore del tubo verticale. Sporgenza totale del braccio 800 mm.</p> <p>Tutte le parti avranno trattamento superficiale contro la corrosione conforme alla UNI EN 40-5, zincatura a caldo conforme alla normativa UNI EN ISO 1461 e spessore del rivestimento pari a mediamente min. 70μ. Verniciatura a polveri di poliestere colore DB 703 Antracite con spessore medio indicativo del film 80μ.</p> <p>CORPI ILLUMINANTI: corpo illuminante realizzato in un unico pezzo in lamiera d'alluminio (spessore min. 2 mm). Diametro 620 mm e altezza totale 286 mm di forma conica con alzata cilindrica, diametro 210 mm (altezza 153 mm) e parte finale a cono. La parte inferiore è chiusa su tutto il perimetro da un bordo conico, verniciato a polveri di poliestere in colore bianco AL, che racchiude una lastra di vetro a filo superficie, diametro 476 mm. Il vetro di sicurezza ha la parte trasparente di emissione luminosa realizzata in funzione del numero di unità luce presenti, la restante parte (non ottica) del vetro viene serigrafata in nero (processo ceramico). Vetro di sicurezza avente spessore di 5 mm con 93% di trasmissione (trattamento speciale) chiuso da una guarnizione in silicone che garantisce il grado di protezione IP 66. Assemblaggio realizzato con viteria e bulloneria in AISI 316, peso: 20kg.</p> <p>Classe di isolamento I, corpo dotato di massimo 4 unità luminose (lunghezza 173 mm, larghezza 50 mm cadauna) regolabili indipendentemente di $\pm 5^\circ$ (l'emissione luminosa può essere così regolata secondo i requisiti illuminotecnici previsti). Resta esclusa l'emissione luminosa sopra i 90°. ogni unità luminosa composta da piastrina a LED in metal-core con 3 LED (Multichip). bianco caldo (3.000 K) CRI 70, ottiche costituite da 3 lenti trasparenti in Plexiglas (PMMA) per ogni modulo. Driver integrato con programmazione per la riduzione notturna stand alone programmabile a piacimento, protezione da sovratensioni fino 10 kV sulla parte primaria, tensione di alimentazione 198 - 264 Vac, regolazione automatica per un flusso luminoso costante. Completo di cavo 3G1.5 di lunghezza adeguata per il collegamento alla morsettieria palo, precablato verso corpo illuminante.</p> <p>Verniciatura a polveri di poliestere colore DB 703 Antracite con spessore medio indicativo del film 80μ, Bulloneria in acciaio INOX AISI 316. Area esposta al vento: 0,091 m2.</p> <p>Il corpo illuminante dovrà essere certificato in classe A secondo la L.p. n° 16/07 del 03/10/07.</p>	cad	3'525,75

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<p>Nr. 29 NP.011*</p>	<p>Dovrà inoltre garantire quanto previsto dai Criteri Ambientali Minimi per l'illuminazione pubblica aggiornamento del 18/10/2017 approvato con DM 27 settembre 2017, in G.U. n 244 del 18 ottobre 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> > Riduzione della potenza al 70% dalle ore 24:00 alle ore 06:00; > Corrente in uscita da 200 a 400 mA (Valore iniziale); > Efficacia luminosa: => 107 lm/W > Classe IPEA => A3+ > Categoria di intensità luminosa =>G*3 > Temperatura colore 3000°K, > Indice di resa cromatica: Ra > 70, > durata stimata a >60.000 h (L80B10), > Nr. 4 unità ottiche (tipo ed inclinazione come da documentazione tecnica allegata) > Garanzia prodotto >5 anni <p>LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO DOVRANNO GARANTIRE QUANTO PREVISTO DA PROGETTO.</p> <p>Nel prezzo si intende compreso e compensato il montaggio, erezione palo tramite gru, fissaggio palo nel plinto con sabbia costipata e collare il cls, collegamento presa luminaria, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sbraccio singolo con corpo a 4 unità led, SPD, presa luminaria</p> <p>euro (tremlaseicentonovantacinque/64)</p> <p>SISTEMA COMPOSTO DA PALO, SBRACCIO E CORPO LUCE h=5.00m sbraccio singolo con corpo a 2 unità led, SPD, presa luminaria</p> <p>Fornitura e posa in opera di sistema di illuminazione composto da corpo illuminante a sbraccio e palo altezza punto luce 5.00m composto da:</p> <p>PALO CON SINGOLO SBRACCIO palo rastremato in acciaio, costituito da tubo base diametro 114,3 mm, spessore min. 4 mm, lunghezza 2100 mm (compreso parte da interrare di 800 mm) e tubo di proseguimento del diametro 76,1 mm, spessore min. 4 mm, lunghezza variabile secondo l'altezza punto luce richiesta. Manicotto (diametro 60,3 mm, spessore min. 4 mm, lunghezza 250 mm), allargato in corrispondenza della parte inferiore diam. est. 76,1 mm. Foro entrata cavi 150 x 75 mm (500 mm dal terreno alla base del foro, lato portella), foro per portella d'ispezione 186 x 45 mm. Morsettieria per la messa a terra nell'interno del palo. Portella sporgente (213 x 72 mm) in alluminio pressofuso con guarnizione, grado di protezione IP 54. 1.000 mm da terreno a base portella. Morsettieria in classe d'isolamento II con portafusibile secondo norma CEI EN 60529. Accesso con cavi di sezione max. 2 x 4 x 16 mm². completo di connettore bipolare in classe II IP67 posto nella parte alta del palo, con cablaggio fino in morsettieria con cavo 2x1.5 FG16OR16, per attacco luminarie.</p> <p>Completo di protezione supplementare SPD classe II posto nella morsettieria del tipo adatto per sistema a doppio isolamento, e collegato a terra palo.</p> <p>Completo di braccio in acciaio AISI304 è costituito da un tubo rettangolare curvato (40x30x2 mm, lunghezza 850 mm), con saldato all'estremità elemento decorativo con raccordo d'incastro per il fissaggio a sospensione del corpo illuminante. tubo verticale (diametro 76,1 mm, spessore min. 3 mm, altezza totale 1.200 mm) ha una copertura conica ed innesto allargato alla base per imbocco palo. Fra il tubo rettangolare e l'elemento decorativo è inserito un tirante di profilo tondo (diametro 10 mm) in posizione diagonale fissato sul tubo verticale. L'intero braccio è fissato sul manicotto del palo tramite tre viti a brugola (M8, 3x120°) poste sulla parte superiore del tubo verticale. Sporgenza totale del braccio 800 mm.</p> <p>Tutte le parti avranno trattamento superficiale contro la corrosione conforme alla UNI EN 40-5, zincatura a caldo conforme alla normativa UNI EN ISO 1461 e spessore del rivestimento pari a mediamente min. 70µ. Verniciatura a polveri di poliestere colore DB 703 Antracite con spessore medio indicativo del film 80µ.</p> <p>CORPI ILLUMINANTI: corpo illuminante realizzato in un unico pezzo in lamiera d'alluminio (spessore min. 2 mm). Diametro 620 mm e altezza totale 286 mm di forma conica con alzata cilindrica, diametro 210 mm (altezza 153 mm) e parte finale a cono. La parte inferiore è chiusa su tutto il perimetro da un bordo conico, verniciato a polveri di poliestere in colore bianco AL, che racchiude una lastra di vetro a filo superficie, diametro 476 mm. Il vetro di sicurezza ha la parte trasparente di emissione luminosa realizzata in funzione del numero di unità luce presenti, la restante parte (non ottica) del vetro viene serigrafata in nero (processo ceramico). Vetro di sicurezza avente spessore di 5 mm con 93% di trasmissione (trattamento speciale) chiuso da una guarnizione in silicone che garantisce il grado di protezione IP 66. Assemblaggio realizzato con viteria e bulloneria in AISI 316, peso: 20kg.</p> <p>Classe di isolamento I, corpo dotato di massimo 4 unità luminose (lunghezza 173 mm, larghezza 50 mm cadauna) regolabili indipendentemente di ± 5° (l'emissione luminosa può essere così regolata secondo i requisiti illuminotecnici previsti). Resta esclusa l'emissione luminosa sopra i 90°. ogni unità luminosa composta da piastrina a LED in metal-core con 3 LED (Multichip). bianco caldo (3.000 K) CRI 70, ottiche costituite da 3 lenti trasparenti in Plexiglas (PMMA) per ogni modulo. Driver integrato con programmazione per la riduzione notturna stand alone programmabile a piacimento, protezione da sovratensioni fino 10 kV sulla parte primaria, tensione di alimentazione 198 - 264 Vac, regolazione automatica per un flusso luminoso costante. Completo di cavo 3G1.5 di lunghezza adeguata per il collegamento alla morsettieria palo, precablato verso corpo illuminante.</p> <p>Verniciatura a polveri di poliestere colore DB 703 Antracite con spessore medio indicativo del film 80µ, Bulloneria in acciaio INOX AISI 316. Area esposta al vento: 0,091 m2.</p> <p>Il corpo illuminante dovrà essere certificato in classe A secondo la L.p. n° 16/07 del 03/10/07.</p> <p>Dovrà inoltre garantire quanto previsto dai Criteri Ambientali Minimi per l'illuminazione pubblica aggiornamento del 18/10/2017 approvato con DM 27 settembre 2017, in G.U. n 244 del 18 ottobre 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> > Riduzione della potenza al 70% dalle ore 24:00 alle ore 06:00; > Corrente in uscita da 200 a 400 mA (Valore iniziale); > Efficacia luminosa: => 107 lm/W > Classe IPEA => A3+ > Categoria di intensità luminosa =>G*3 > Temperatura colore 3000°K, > Indice di resa cromatica: Ra > 70, > durata stimata a >60.000 h (L80B10), > Nr. 2 unità ottiche (tipo ed inclinazione come da documentazione tecnica allegata) > Garanzia prodotto >5 anni <p>LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO DOVRANNO GARANTIRE QUANTO PREVISTO DA PROGETTO.</p>	<p>cad</p>	<p>3'695,64</p>

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>Nel prezzo si intende compreso e compensato il montaggio, erezione palo tramite gru, fissaggio palo nel plinto con sabbia costipata e collare il cls, collegamento presa luminaria, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sbraccio singolo con corpo a 2 unità led, SPD, presa luminaria euro (tremilatrecentosessantaquattro/21)</p> <p>Pergine Valsugana, 01/08/2022</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico per. ind. Paolo Anesin</p>	cad	3'364,21



GESTIONE ASSOCIATA DEI COMPITI E DELLE ATTIVITÀ INERENTI AL SERVIZIO URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

ANDALO – CAVEDAGO – FAI DELLA PAGANELLA – MOLVENO – SPORMAGGIORE

Piazzale Paganella, 3 – 38010 ANDALO (TN)
Tel. 0461.585230 – Fax 0461.589170
mail: comunita@comunita.paganella.tn.it
pec: comunita@pec.comunita.paganella.tn.it

Prot. n.2645

Andalo, li 12 agosto 2022

Oggetto: Invito a partecipare a procedura concorsuale senza previo bando di gara per l'affidamento in cottimo dei LAVORI DI «EFFICIENTAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI UNA PARTE DI VIA PAGANELLA, VIA CADIN E MASO GHEZZI – UNITA' MINIMA FUNZIONALE C» (VIA LAGHET E MASO PERLI) CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE IN UN'OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D'AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL 23 DICEMBRE 2013 (SUPPLEMENTO ORDINARIO ALLA G.U. N. 18 DEL 23 GENNAIO 2014) - AGGIORNATI AL DECRETO 27 SETTEMBRE 2017 IN G.U. N. 244 DEL 18 OTTOBRE 2017.

GARA TELEMATICA N.110812
Codice CUP: E49J22007410005
Codice CIG: 9367049D5B

Scadenza presentazione offerte: ore **09.00** del giorno **05.09.2022**
Scadenza richiesta chiarimenti tecnici: ore **18.00** del giorno **31.08.2022**
Apertura buste: ore **09.30** del giorno **05.09.2022**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 1) Determinazione a contrarre del responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici, Patrimonio, Cantiere comunale e Servizi pubblici n. 229 di data 11 agosto 2022.**
- 2) Oggetto dei lavori:** Lavori di "efficientamento dell'illuminazione pubblica di una parte di via Paganella, via Cadin e Maso Ghezzi" - UNITA' MINIMA FUNZIONALE C (Via Laghet e Maso Perli) – ANNO 2022.
- 3) Luogo di esecuzione dei lavori:** Comune di Andalo – Parte di Maso Perli e via Laghet
- 4) Descrizione delle caratteristiche dell'opera e natura delle prestazioni:** messa in opera di apparecchiature per il risparmio energetico (pali con corpi illuminanti a led).
- 5) Tipologia del contratto da stipulare:** a misura
- 6) Criterio di aggiudicazione:** criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'importo posto a base d'appalto, esclusi oneri della sicurezza ai sensi dell'art. 16 comma 3 della L.P. 2/2016.
- 7) Termine di inizio ed esecuzione dei lavori (in giorni naturali e consecutivi):** art. 10 del CSA norme amministrative - 235 giorni naturali e consecutivi a far data dalla consegna del cantiere.
- 8) I pagamenti** saranno effettuati con le modalità indicate agli artt. 17 e ss. del Capitolato speciale di appalto.
- 9) Penale giornaliera per ritardo:** Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata

una penale giornaliera pari al 1‰ (unopermille) dell'importo contrattuale, vedasi art. 12 del Capitolato speciale di appalto.

10) Importo complessivo a base di gara: EURO 57.713,68.= di cui:

- a) EURO 56.732,44.= per lavorazioni soggette a ribasso.
- b) EURO 981,24.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

11) Classificazione dei lavori:

CATEGORIA PREVALENTE: OG10 (Impianti di pubblica illuminazione) per EURO **57.713,68.=** di cui:

- a) EURO 56.732,44.= per lavorazioni soggette a ribasso.
- b) EURO 981,24.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Nei lavori relativi alla categoria prevalente (OG10) rientra almeno una delle attività di cui all'art. 1, c. 53 L. 190/2012 (white list):

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) servizi ambientali, comprese attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, ecc.

12) E' ammesso il subappalto di lavorazioni. NON POTRA' ESSERE AFFIDATA A TERZI L'INTEGRALE ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI/LAVORAZIONI A PENA DI NULLITA' DEL CONTRATTO STESSO.

13) Non è prevista l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 40, comma 1 L.P. 26/93.

14) L'opera non è suddivisa in lotti.

15) L'opera rientra nell'ambito di applicazione del **D. Lgs. 81/2008** in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

16) CAUZIONE PROVVISORIA: Non è richiesta la presentazione di cauzione provvisoria

17) È prevista la presentazione di **cauzione definitiva**. In sostituzione della costituzione della cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 comma 11 della D. Lgs. 50/2016 ed art. 82 comma 5 del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg., l'impresa potrà **applicare un ulteriore ribasso pari allo 0,5% sull'importo a base di gara** tramite comunicazione alla Stazione Appaltante.

Ulteriori informazioni all'art. 24 del Capitolato speciale d'appalto

18) Non è richiesta la presentazione di **polizza assicurativa** ex art. 23 bis della L.P. 26/1993 e s.m.. vedere art. 25 del Capitolato speciale di appalto.

19) E' prevista, in quanto espressamente previsto dalla determina a contrarre, la **consegna anticipata** dell'opera ex art. 46 LP 26/1993 con **INIZIO LAVORI entro n. 5 (cinque) GIORNI dalla comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria e comunque entro e non oltre il 15 settembre 2022.**

20) Non è previsto il sopralluogo obbligatorio dei concorrenti sul luogo dei lavori, accompagnati dal tecnico referente.

21) L'intervento è soggetto ai criteri ambientali minimi.

22) Si informa che ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo all'appaltatore/subappaltatore, in fase esecutiva del contratto, troverà applicazione quanto stabilito dall'art. 33 della L.p. 2/2016 in materia di correttezza retributiva, dal relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa. Ciò comporta che all'emissione di ogni fattura di corrispettivo (SAL per i lavori pubblici) l'appaltatore e il

subappaltatore dovranno presentare all'amministrazione una dichiarazione di correttezza, che attesta la corrispondenza tra l'importo delle retribuzioni indicato nel libro unico del lavoro e quanto effettivamente versato ai lavoratori impiegati nel luogo di esecuzione del contratto; i lavoratori sono individuati, all'interno della medesima dichiarazione, in un elenco che riporta anche l'indicazione dei relativi mesi di impiego. L'appaltatore e il subappaltatore, che non hanno impiegato lavoratori nel luogo di esecuzione del contratto, dichiarano l'assenza di lavoratori impiegati. La dichiarazione di cui sopra, da rendersi mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28.12.2000, 445 (con sottoscrizione digitale oppure allegando documento di identità in corso di validità del sottoscrittore) dovrà riferirsi al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione sarà resa. Tale dichiarazione potrà essere corredata dall'attestazione di un soggetto previsto dall'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 (Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro) o di un'associazione di categoria che attesti di aver verificato la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni a tutti i lavoratori dell'impresa dichiarante. In tal ultimo caso, il campione da sottoporre a controllo è determinato in misura percentuale inferiore rispetto alle dichiarazioni sprovviste.

23) Si riporta l'art. 2 bis del Capitolato speciale di appalto

Revisione prezzi contrattuali

1. La revisione dei prezzi è applicata secondo quanto previsto dall'articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 e, in particolare, con le seguenti modalità e condizioni:

- a) che non si tratti di lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta;
- b) l'appaltatore presenta all'amministrazione aggiudicatrice l'istanza di compensazione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma;
- c) ai sensi della lettera "b" del comma 1 dell'articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo del medesimo articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui alla successiva lettera "g";
- d) la compensazione è determinata, ai sensi del comma 3 dell'articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori;
- e) ai sensi del comma 4, secondo, quarto e quinto periodo dell'articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta; Laddove la

maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto di cui al secondo periodo del comma 2, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto di cui al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza; le compensazioni in aumento si effettuano nel limite delle risorse di cui alla successiva lettera "g";

f) ai sensi del comma 6 dell'articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 la compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate;

g) ai sensi del comma 7 dell'articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata.

2. Al contratto non si applicano gli articoli 1664 del codice civile e 1467 del codice civile.

PREMESSO che:

- a) la "GESTIONE ASSOCIATA DEI COMPITI E DELLE ATTIVITÀ INERENTI AL SERVIZIO URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO" della Comunità della Paganella si avvale, quale sistema di negoziazione informatico per l'attuazione della gara in oggetto, del Sistema Informatico per le procedure telematiche di affidamento, di seguito chiamato Sistema;
- b) che la documentazione di gara è disponibile all'interno dell'ambiente di gara sul Sistema SAP SRM, accessibile dal sito internet <http://www.acquistionline.pat.provincia.tn.it>;
- c) che, secondo quanto specificatamente indicato di seguito, la gara si svolgerà con un sistema di negoziazione telematica a buste chiuse con il criterio del massimo ribasso;
- d) che per accedere al Sistema è necessario possedere la dotazione tecnica minima indicata nella Sezione 1- Capitolo 1 - paragrafo 1.2 – della Guida Operativa (RISPOSTA ALLE GARE TELEMATICHE: FORNITORI);

con la presente

SI INVITA

ai sensi dell'art. 52 della l.p. 10 settembre 1993, n. 26 e del Titolo IV, Capo V del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. (regolamento di attuazione della l.p. 26/1993), codesta rispettabile Impresa a partecipare alla presente gara telematica per l'affidamento a cottimo dei lavori in oggetto, le cui caratteristiche principali sono evidenziate all'inizio del presente invito.

Al presente invito sono allegati e ne formano parte integrante i seguenti documenti:

- a) Elaborati progettuali;
- b) Elenco prezzi sottoscritto dal responsabile dell'Uffici Lavori Pubblici, Patrimonio – Cantiere comunale e Servizi Pubblici e dal RUP della Comunità della Paganella;
- c) Fac-simili di dichiarazioni da allegare all'offerta;

d) Guida operativa – Risposta del fornitore alla gara telematica ad invito per l'affido di lavori.

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l'esclusione dell'impresa dalla procedura di gara **si invita il concorrente ad avvalersi dei fac-simili predisposti dall'Amministrazione caricati a sistema nella sezione "Visualizza appalto – Documentazione appalto – Allegati"**, contenuti nella cartella compressa denominata "Documentazione da caricare a sistema". La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.

Al fine di agevolare le imprese nella presa visione della documentazione allegata alla gara si è proceduto a caricare sul sistema i vari files suddivisi per argomento in varie cartelle "comprese". Quindi, nella sezione "Visualizza appalto – Documentazione appalto - Allegati", si potranno aprire le diverse cartelle suddivise per tipologia di documentazione (es. Elaborati progettuali – Sicurezza, Documentazione da caricare a sistema ecc...). Si informa che il sistema operativo Windows, a partire da Windows XP, ha un comando per la creazione e l'apertura di archivi compressi (tasto destro del mouse, "Invia a/Cartella compressa", oppure "Apri con/Cartelle compresse"), anche in formati proprietari, quali Winzip, WinRar.

Gli elaborati progettuali caricati a sistema costituiscono solamente un supporto per i concorrenti; in caso di contestazioni o discordanze faranno fede esclusivamente gli elaborati progettuali originali.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'articolo 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 così come aggiornata con Deliberazione Anac n. 157 del 17/02/2016 (come da indicazioni operative di cui ai Comunicati del Presidente ANAC del 4 e del 11 maggio 2016), fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Gli elaborati progettuali sono in visione presso il Comune di Andalo nei giorni feriali in orario di apertura.

Gli elaborati progettuali eventualmente caricati a sistema costituiscono solamente un supporto per i concorrenti; in caso di contestazioni o discordanze faranno fede esclusivamente gli elaborati progettuali originali disponibili presso l'amministrazione aggiudicatrice.

E' facoltà del concorrente, nell'intervallo temporale che intercorre tra la pubblicazione della gara telematica ed il termine di richiesta chiarimenti indicato a sistema, inviare una o più richieste di chiarimento all'interno del sistema stesso, con le modalità di cui al paragrafo 4.1 del "Manuale per Impresa".

L'Amministrazione risponderà le richieste che perverranno almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato dall'invito per la presentazione dell'offerta, a condizione che la richiesta sia stata presentata in tempo utile, con le modalità indicate al paragrafo 4.2 del suddetto manuale ossia:

- se la risposta al chiarimento è di interesse particolare di una specifica impresa, tale risposta viene inviata solo all'impresa che ha formulato il quesito, e che riceverà notifica della presenza di chiarimenti sul sistema Sap-Srm al proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
- se la risposta al chiarimento è di interesse generale, ogni singola impresa invitata riceve notifica della presenza di chiarimenti sul sistema Sap-Srm al proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

In caso di proroga, sospensione, riattivazione e annullamento della gara, le relative comunicazioni saranno inviate tramite sistema, con le modalità indicate rispettivamente nei paragrafi 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 del "Manuale per Impresa".

Eventuali richieste di assistenza di tipo tecnico/informatico riguardanti l'inserimento a sistema delle proprie offerte dovranno essere effettuate contattando il call center del Gestore del Sistema (CSD) al numero 0461 800786.

Si precisa inoltre che al suddetto call center non potranno essere posti quesiti di carattere amministrativo.

Ai sensi dell'art. 81 comma 2 del Regolamento della L.P. 26/93 (D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg), l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà, previa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, di sospendere, rinviare o annullare l'intero procedimento nelle ipotesi in cui si siano verificate gravi compromissioni del sistema tali da determinare l'irregolarità della procedura telematica.

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l'esclusione dell'impresa dalla procedura di gara, si invita il concorrente ad avvalersi dei fac-simili predisposti dall'Amministrazione e caricati a sistema all'interno dei "Dati Generali" nella sezione "Informazioni Acquirente" nella cartella denominata "Documentazione da caricare a sistema". La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.

1. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E CRITERIO DI AFFIDAMENTO

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti elencati all'art. 36, comma 1 della L.p. 26/93, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.p. 26/93, che abbiano ricevuto il presente invito da parte della "Gestione associata dei compiti e delle attività inerenti al servizio urbanistica, lavori pubblici e patrimonio" della Comunità della Paganella.

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti elencati all'art. 36, comma 1 della L.p. 26/93, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.p. 26/93, in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 2.2.

Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 36, comma 1 lett. e-bis) della L.p. 26/93 possono partecipare alla procedura di gara secondo quanto previsto dalla determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 3 di data 23 aprile 2013.

Le Imprese invitate singolarmente possono partecipare alla gara in Raggruppamento temporaneo con altre Imprese, ai sensi dell'art. 36, comma 2 della L.P. 26/93. L'Impresa invitata singolarmente deve assumere la qualifica di capogruppo nell'ambito del Raggruppamento.

Possono partecipare le imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero le imprese che hanno depositato ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale ovvero il curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio in base a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 186-bis del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare) e dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

I raggruppamenti temporanei ed i consorzi di cui all'art. 36, comma 1, lett. d) ed e) della L.p. 26/93 possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

In tal caso, l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio e corredata dalla dichiarazione congiunta, o di ciascun associato, contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, conformandosi a quanto previsto con riguardo ai raggruppamenti temporanei dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici. Dovrà altresì essere indicata la quota di partecipazione al raggruppamento/consorzio di ciascuna impresa riunita che dovrà essere adeguata ai requisiti di qualificazione posseduti.

I lavori saranno eseguiti dalle imprese riunite secondo le quote indicate in sede di offerta e nel mandato, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione dell'Amministrazione che ne verificherà la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, ai sensi dell'art. 92, comma 2 del D.P.R. 207/2010.

Le Imprese singole ed i raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010, possono altresì associare altre Imprese in possesso dei requisiti di qualificazione anche per categorie o importi diversi da quelli richiesti dal presente bando, a condizione che i lavori complessivamente eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo del contratto d'appalto e che l'ammontare complessivo dei suddetti requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna di tali imprese sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

In caso di aggiudicazione, i raggruppamenti temporanei saranno tenuti a costituirsi nelle forme previste dall'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 .

Ai sensi dell'art. 36 commi 3, 4 e 5 della L.p. 26/93 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o in più soggetti che abbiano stipulato il contratto di GEIE, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE.

Ai sensi dell'art. 36 comma 6 della L.p. 26/93 è vietata la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all'art. 36 comma 1 lett. b) e c) della L.p. 26/93 e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

I consorzi stabili hanno altresì facoltà di partecipare in proprio ed in tal caso nessuna delle imprese consorziate potrà partecipare alla procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati.

Nel caso di G.E.I.E. dovranno essere indicate le imprese facenti parte dello stesso.

Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea sono ammesse alle condizioni previste dall'art. 45 del D.Lgs. 50/2016.

Non possono partecipare imprese che hanno sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza.

Ai sensi dell'art. 14 della L.p. 2/2016, qualora l'operatore economico e/o un'impresa al medesimo collegata, abbia partecipato, a qualsiasi titolo, alla preparazione della procedura, compresa la relativa attività di progettazione e supporto, e risulti aggiudicatario, dovrà dimostrare in sede di verifica dei requisiti che le suddette attività non costituiscano elemento in grado di aver falsato la concorrenza.

In sede di partecipazione andranno fornite informazioni dettagliate in merito all'attività esperita.

La documentazione richiesta al successivo paragrafo 4.1 ("Dichiarazione") del presente invito deve essere prodotta relativamente a ciascuna impresa raggruppata.

AVVALIMENTO

E' ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, per soddisfare la richiesta dei requisiti di qualificazione di cui al paragrafo 2.2B.

Per quanto riguarda le dichiarazioni e la documentazione da presentare da parte dei concorrenti si rinvia a quanto espressamente indicato a successivo paragrafo.

REQUISITI DI QUALIFICAZIONE.

Le condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per partecipare alla gara sono le seguenti.

1) attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso di validità, per categorie e classifiche adeguate ai lavori in appalto; se la classifica corrispondente all'importo dei lavori che il concorrente intende assumere è pari o superiore alla classifica II, l'attestazione SOA dovrà riportare l'indicazione, in corso di validità, del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, rilasciate da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, di cui all'art. 63 del D.P.R. 207/2010 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

Si precisa che:

A. La certificazione S.O.A. e l'indicazione nella stessa riportata del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, dovranno essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al precedente paragrafo 1, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 76 comma 5 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;

B. Le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del possesso della certificazione di qualità scaduta al termine per la presentazione delle offerte, devono dimostrare il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso di validità;

C. Le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;

D. I consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

Il requisito sopra indicato dovrà essere posseduto dai concorrenti, a pena di esclusione, secondo il disposto dell'art. 92 del DPR 207/2010 che stabilisce le condizioni di partecipazione delle imprese singole e di quelle associate, come di seguito indicato.

REQUISITI DELLE IMPRESE SINGOLE.

L'impresa **singola** può partecipare alla gara qualora sia in possesso di attestazione S.O.A. con riferimento alla categoria prevalente OG10 (*Impianti di pubblica illuminazione*) per l'importo totale dei lavori **oppure** di iscrizione al registro delle imprese tenuto presso la CCIAA per attività corrispondente alla categoria prevalente OG10, in quanto l'affidamento è inferiore a € 150.000,00.

Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE E DEI CONSORZI ORDINARI, DI TIPO ORIZZONTALE.

Non ammessa la costituzione di ATI.

REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE DI TIPO VERTICALE

Non prevista.

REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE DI TIPO MISTO

Non prevista.

1.1 CRITERIO DI AFFIDAMENTO

L'affidamento avviene con il criterio **del massimo ribasso in termini percentuali su elenco prezzi unitari** ai sensi dell'art. 16, c. 3, della L.P. 2/2016, in conformità alle norme contenute nel presente bando di gara.

Non è previsto il ricorso alla valutazione delle offerte anomale ai sensi dell'art. 58.29 della L.P. 26/93.

Ai sensi dell'art. 16, comma 6 della L.p. 2/2016 **non sono ammesse offerte in aumento.**

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA

2.1 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per essere ammessa alla gara telematica, codesta Impresa dovrà inviare la propria offerta esclusivamente attraverso il sistema secondo le modalità illustrate di seguito e specificatamente indicate nella Guida Operativa.

entro e non oltre le ore 09.00 del giorno 05.09.2022

La presente gara è individuata a sistema con il numero: 110812

Scadenza richiesta chiarimenti: - 5 giorni dalla scadenza 31.08.2022 ore 18:00

Le istruzioni per la modalità di gestione dell'offerta (predisposizione, caricamento documenti, firma digitale, invio, consultazione, modifica o cancellazione dell'offerta) sono indicate al paragrafo 5 del "Manuale per Impresa".

Prima di inviare l'offerta, i concorrenti dovranno assicurarsi **di aver caricato a sistema** i seguenti documenti **firmati digitalmente**.

In considerazione dell'andamento della pandemia COVID-19 e del fatto che la gara viene svolta su una piattaforma elettronica che consente la tracciabilità delle operazioni di gara stesa, l'apertura delle buste non avverrà in seduta pubblica.

Le istruzioni per la modalità di gestione dell'offerta (predisposizione, caricamento documenti, firma digitale, invio, consultazione, modifica o cancellazione dell'offerta) sono indicate alla Sezione III della Guida Operativa.

Prima di inviare l'offerta, i concorrenti dovranno assicurarsi **di aver caricato a sistema** i seguenti documenti **firmati digitalmente**:

- 1) La dichiarazione (Allegato A) prodotta secondo i contenuti e le indicazioni di cui al successivo paragrafo 4.1 della presente lettera di invito (eventualmente corredata dalla documentazione di cui ai paragrafi 4.3, 4.4 e 4.5);
- 2) il PassOE rilasciato da Anac;

Il concorrente avrà cura di classificare i documenti di cui al precedente **punti da 1 a 2** nella categoria **"Allegato amministrativo"** come indicato al paragrafo 1.1 – Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa.

- 3) documento Elenco prezzi unitari;
- 4) **Documento di sintesi dell'offerta**;
- 5) dichiarazione costi specifici sicurezza aziendale e costi della manodopera.

Il concorrente avrà cura di classificare i documenti di cui ai precedenti **punti da 3 a 5** nella categoria **"Allegato economico"** come indicato al paragrafo 1.1 – Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa.

Il mancato caricamento a sistema o la mancata sottoscrizione secondo le modalità previste ai successivi paragrafi 2.2, 3.1.1 e 3.1.2 **dell'Elenco prezzi e del relativo documento di sintesi** comporta l'esclusione dalla gara.

Nel momento dell'invio dell'offerta alla stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico all'offerente una comunicazione di **"Notifica offerta presentata"** all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall'impresa; tale comunicazione informa dell'avvenuto invio dell'offerta.

Entro il termine prefissato per la presentazione dell'offerta è possibile modificare un'offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata a sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata, come indicato al Capitolo 4 – Sezione III della Guida Operativa.

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviare l'offerta né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

In caso di proroga, sospensione, riattivazione e annullamento della gara, le relative comunicazioni saranno inviate tramite sistema, con le modalità indicate nella Sezione V della Guida Operativa.

Ai sensi dell'art. 81 comma 2 del regolamento della L.P. 26/93 (D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg) l'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà, previa comunicazione a mezzo posta elettronica

certificata, di sospendere, rinviare o annullare l'intero procedimento nelle ipotesi in cui si siano verificate gravi compromissioni del sistema tali da determinare l'irregolarità della procedura telematica.

2.1.1 RICHIESTA DI INFORMAZIONI

Informazioni sullo svolgimento della gara possono essere richieste per iscritto, inoltrando apposita richiesta **a mezzo del sistema Sap-Srm**, con le modalità di cui al paragrafo 3.1 – Capitolo 3 – Sezione II della Guida Operativa.

L'Amministrazione riscontrerà le richieste di chiarimento almeno due giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta, a condizione che la richiesta sia stata presentata in tempo utile ossia entro 4 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, con le modalità indicate al paragrafo 3.2 – Capitolo 3 – Sezione II della Guida Operativa ossia:

- se la risposta al chiarimento è di interesse particolare di una specifica impresa, tale risposta viene inviata solo all'impresa che ha formulato il quesito, e che riceverà notifica della presenza di chiarimenti sul sistema Sap-Srm al proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
- se la risposta al chiarimento è di interesse generale, ogni singola impresa invitata riceve notifica della presenza di chiarimenti sul sistema Sap-Srm al proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'inserimento a Sistema delle proprie offerte dovranno essere effettuate contattando il **call center del Gestore del Sistema (CSD) al numero 0461 800786**, al quale dovrà essere comunicato il numero di gara telematica.

Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di assistenza di tipo informatico, le stesse dovranno essere effettuate **almeno 60 (sessanta) minuti prima** della scadenza del termine per l'invio dell'offerta.

Le richieste di informazioni possono essere inoltrate anche all'indirizzo: comunita@pec.comunita.paganella.tn.it.

2.1.2 Avvertenze in materia di anticorruzione

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice e dell'ente delegante (Comunità della Paganella e Comune di Andalo) che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'aggiudicatario sarà tenuto nell'esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'ente delegante e dell'amministrazione aggiudicatrice (Comunità della Paganella e Comune di Andalo), in quanto compatibili. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.

Al fine di prevenire fenomeni corruttivi:

I. Fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il

regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata.

II. L'operatore economico si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione dei lavori.

Si ribadisce che ogni comunicazione tra i concorrenti e l'Amministrazione inerente la presente procedura dovrà avvenire esclusivamente in forma scritta.

Ai sensi dell'art. 29 comma 1 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm., al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120 del codice del processo amministrativo, sono pubblicati nel sito internet <https://www.comunita.paganella.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/Atti-relativi-alle-procedure-per-l-affidamento-di-appalti-pubblici-di-servizi-forniture-lavori-e-opere-di-concorsi-pubblici-di-progettazione-di-concorsi-di-idee-e-di-concessioni.-Compresi-quelli-tra-enti-nell-mabito-del-settore-pubblico-di-cui-all-art> nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm., nonché la sussistenza dei requisiti di qualificazione.

Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai concorrenti, al relativo indirizzo pec di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato art. 120, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione.

2.2 MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE E CARICAMENTO DEI DOCUMENTI DI CUI AL PARAGRAFO 2.1

Le dichiarazioni di cui al successivo paragrafo 4, ed eventuali altri documenti che il concorrente intende produrre **devono essere caricati a sistema firmati digitalmente** (dal legale rappresentante o un suo procuratore) con estensione **.p7m** e **classificati nella categoria "Allegato amministrativo"** come indicato al paragrafo 1.1 – Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa.

Il documento "Elenco prezzi", il Documento di sintesi dell'offerta e la dichiarazione circa i costi specifici di sicurezza aziendale e della manodopera **devono essere caricati a sistema firmati digitalmente** (dal legale rappresentante o un suo procuratore) con estensione **.p7m** e **classificati nella categoria "Allegato economico"** come indicato al paragrafo 1.2 – Capitolo 1 – Sezione III e al Capitolo 1 – Sezione VI della Guida Operativa.

Si precisa che l'estensione .p7m è generata in automatico con la procedura di firma digitale.

Si avverte che il Sistema accetta documenti firmati digitalmente con estensione **pdf.p7m**.

Per quanto concerne l'apposizione della firma digitale sulla documentazione in formato pdf, si rinvia a quanto descritto nelle Sezioni VI e Sezioni VII della Guida Operativa.

Per quanto attiene il caricamento a sistema dei documenti firmati digitalmente si rimanda ai paragrafi 1.1 e 1.2 – Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa.

NB: l'errata classificazione dei documenti all'interno di "Allegato amministrativo" o "Allegato economico" **non** comporta l'esclusione dalla gara, a meno che dalla documentazione tecnica non sia desumibile l'offerta economica del concorrente, oppure qualora l'offerta economica sia inserita nell'offerta tecnica o quale allegato amministrativo.

3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

(cattimo con il criterio del massimo ribasso)

3.1.1. MODALITA' DI FIRMA DELL'ELENCO PREZZI

Il file denominato "Elenco prezzi" (non soggetto ad imposta di bollo) deve essere firmato dal legale rappresentante o da un suo procuratore, a pena d'esclusione, assicurandosi **di firmare il file già firmato dal responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici, Patrimonio – Cantiere comunale e Servizi Pubblici del Comune di Andalo e dal RUP indicato dalla Gestione associata dei compiti e delle attività inerenti al servizio urbanistica, lavori pubblici e patrimonio e classificato nella categoria "Allegato economico"**, come indicato ai paragrafi 1.1 e 1.2 – Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa. Si evidenzia che nel presente caso i file Elenchi prezzo sono 2 e quindi vanno entrambi firmati con le modalità sopraindicate

A titolo esemplificativo si forniscono le indicazioni sulle operazioni da effettuare:

- salvare il file di cui sopra sul proprio computer;
- accedere al proprio software di firma digitale;
- selezionare il file "elenco prezzi-" che ha estensione .pdf.p7m, cioè il file già firmato digitalmente dal progettista, dal responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici, Patrimonio – Cantiere comunale e Servizi Pubblici del Comune di Andalo e dal RUP della gara indicato dalla Gestione associata dei compiti e delle attività inerenti al servizio urbanistica, lavori pubblici e patrimonio, precedentemente salvato sul proprio PC;
- attivare la funzione del software di firma che permette di apporre la propria firma sul file selezionato;
- il file così firmato, dovrà essere inserito a sistema a corredo dell'offerta.

In sintesi, alla fine del processo di firma, il file che sarà allegato all'offerta dovrà contenere il certificato con quattro firme successive: quella del progettista, del R.U.P. del Comune di Andalo, quella del responsabile della Gestione associata dei compiti e delle attività inerenti al servizio urbanistica, lavori pubblici e patrimonio e quella del legale rappresentante dell'impresa offerente.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito, l'"Elenco prezzi unitari" potrà essere sottoscritto **digitalmente** dal legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti, se ammessa la costituzione dell'ATI.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, l'"Elenco prezzi unitari" dovrà essere sottoscritto **digitalmente** dal legale rappresentante (o suo procuratore) di **ciascuna impresa raggruppata** seguendo le modalità di apposizione della firma digitale sul file "Elenco prezzi unitari" come sopra esposto.

Per verificare se la firma digitale sull'"Elenco prezzi unitari" è stata apposta correttamente, si consiglia di prendere visione di quanto riportato nelle F.A.Q. (Frequently Asked Questions), sezione Firma Digitale, reperibili al link: <http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/FaQ.asp>.

3.1.2 MODALITA' DI COMPILAZIONE DEL RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO E DI FIRMA DEL DOCUMENTO DI SINTESI DELL'OFFERTA

Il **ribasso percentuale offerto** va inserito solamente nell'apposita sezione del sistema con le seguenti modalità (Sezione III – Capitolo 1 – paragrafo 1.1.3 della Guida Operativa):

- accedere alla piattaforma e ricercare il numero della gara in "Elaborare offerta";
- cliccare su numero appalto di riferimento (**n. 110812**) per predisporre la propria offerta;
- cliccare su **Creare offerta**;
- il sistema propone una schermata riassuntiva del lotto che compone la gara in oggetto fornendo la possibilità di creare l'offerta cliccando sul pulsante  ("Creare offerta su lotto");
- si accede alla finestra di dettaglio dell'unica posizione dove inserire il ribasso percentuale offerto nell'apposito campo "Ribasso percentuale";
- dopo aver inserito il ribasso percentuale è opportuno procedere all'aggiornamento dell'offerta tramite il pulsante "Salvare lotto".

Una volta concluse tutte le operazioni necessarie alla presentazione dell'offerta (caricamento di tutta la documentazione di gara e inserimento del ribasso percentuale offerto), si dovrà procedere alla generazione del "**Documento di sintesi dell'offerta**" cliccando sul pulsante "Genera documento di sintesi offerta"; il sistema estrae il "Documento di sintesi dell'offerta", che deve essere salvato sul proprio computer e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa (o da un suo procuratore).

Per le modalità di firma del Documento di sintesi dell'offerta si rinvia a quanto indicato per l'"Elenco prezzi unitari" al precedente paragrafo 3.1.1.

Una volta firmato dal legale rappresentante dell'impresa invitata o suo procuratore e, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, anche dalla/e mandante/i, il Documento di sintesi dell'offerta dovrà essere caricato all'interno della documentazione dell'offerta:

- Cliccare su "Modificare lotto", caricare il documento di sintesi dell'offerta firmato digitalmente, **classificandolo, a pena di esclusione, nella categoria "Allegato Economico"**, sottocategoria "Documento di sintesi dell'offerta", selezionando il file da allegare dal proprio PC, premere "Scegli file" e una volta selezionato il documento cliccare sul pulsante "OK".
- Premere il pulsante "Completare lotto", tab che compare a seguito del caricamento del documento di sintesi.
- Una volta completato il lotto, cliccare su "Torna a lotti di gara" premendo l'apposito link, posizionato nella parte alta della schermata.
- L'offerta a questo punto è pronta per essere inviata cliccando sull'apposito pulsante "Inviare offerta"

Si ribadisce che, nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, il documento di sintesi dell'offerta dovrà essere sottoscritto **digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa capogruppo o da un suo procuratore e dalla/e impresa/e mandante/i, a pena di esclusione.**

Per ulteriori e più dettagliate informazioni relative al "Documento di sintesi dell'offerta", si rinvia alla Sezione III – Capitolo 1 – paragrafo 1.5 della Guida Operativa.

Comporta l'esclusione automatica dell'offerta:

- la presentazione di offerte in aumento rispetto all'importo a base d'appalto soggetto a ribasso;
- la mancata sottoscrizione da parte del concorrente mediante firma digitale dell'Elenco prezzi unitari e del Documento di sintesi relativo alla gara;
- la classificazione del Documento di sintesi in una categoria diversa dalla categoria "Allegato Economico";

- ulteriori irregolarità che determinano l'incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta.

3.2 DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 della L.p. 2/2016, 42 della L.p. 26/93, 105 del D. Lgs. 50/2016 e art. 1 comma 18 D.L. 32/2019 convertito in legge 55/2019, qualora il concorrente intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto o in cottimo parte dei lavori o delle opere oggetto della gara, **dovrà dichiarare nell'apposito spazio del modello di Dichiarazione semplificata Allegato A le parti delle prestazioni che intende subappaltare.**

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito la dichiarazione dovrà essere resa dal legale rappresentante (o suo procuratore) di ciascuna impresa raggruppata, fermo restando che tutte le dichiarazioni devono avere contenuto identico.

In caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito, la dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante della sola impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Fermo restando le particolari ipotesi di divieto di affidamento in subappalto previste dalla legge, la fornitura e la posa in opera sono subappaltabili separatamente solo quando ciò è previsto negli atti di gara.

Fermo restando quando previsto dall'art. 4bis e dall'articolo 5 della l.p. n. 2 del 2020 e s.m., fatte salve le espresse ipotesi previste a pena di esclusione, non saranno ritenute valide le dichiarazioni di subappalto che non indichino i lavori o le parti di opere oppure le lavorazioni che l'offerente intende subappaltare o concedere in cottimo e la relativa categoria di appartenenza. Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.

A tal proposito, per rendere la dichiarazione di subappalto, è sufficiente compilare l'apposito spazio del modello di Dichiarazione semplificata Allegato A.

Si ricorda che, qualora l'impresa non sia in possesso della necessaria qualificazione la mancata indicazione della volontà di subappaltare le lavorazioni di natura elettrica incluse nella categoria prevalente comporta l'esclusione dalla procedura di gara.

Al fine di non incorrere nell'ipotesi di cessione del contratto le lavorazioni oggetto di appalto non potranno essere completamente subappaltate (100%).

Ai sensi dell'art. 26, comma 6 della L.p. 2/2016 e dell'art. 139 del regolamento di attuazione della L.p. 26/93, l'Amministrazione provvederà, secondo le modalità indicate in capitolato, a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite.

3.3 MODALITA' DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI INFORMATICI

L'offerta economica non è soggetta ad imposta di bollo. L'imposta di bollo verrà soddisfatta in sede di stipula dell'atto contrattuale da parte del concorrente aggiudicatario della gara.

4. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PRESENTARE ALL'ATTO DELL'OFFERTA

4.1 DICHIARAZIONE

Unitamente all'offerta deve essere prodotta una dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da suo procuratore ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, **utilizzando il modello di dichiarazione semplificata allegato A di cui al presente invito, da classificare nella categoria "Allegato amministrativo", così come previsto dall'art. 22 comma 2 della l.p. n. 2 del 2016 e ss.mm..**

La predetta dichiarazione attesta:

I. INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO (eventuale) FORMA DELLA PARTECIPAZIONE:

(se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. b) della L.p. 26/93):

l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 36, comma 6 della L.p. 26/93;

IN TALE IPOTESI L'IMPRESA CONSORZIATA DEVE RENDERE LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PRESENTE PARAGRAFO 4.1, LIMITATAMENTE AI MOTIVI DI ESCLUSIONE DI CUI AL PUNTO II DEL PRESENTE PARAGRAFO (parte II modello Allegato A);

(se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. c) della L.p. 26/93):

l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 36, comma 6 della L.p. 26/93;

IN TALE IPOTESI L'IMPRESA CONSORZIATA DEVE RENDERE LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PRESENTE PARAGRAFO 4.1, LIMITATAMENTE AI MOTIVI DI ESCLUSIONE DI CUI AL PUNTO II DEL PRESENTE PARAGRAFO (parte II modello Allegato A);

(se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. e) della L.p. 26/93):

l'elenco delle imprese che costituiscono il Consorzio;

(se consorzio non ancora costituito di cui all'art. 36, c. 1 lett. e) della L.p. 26/93):

l'elenco delle imprese che costituiranno il Consorzio, la quota di partecipazione al consorzio di ciascuna impresa, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici;

(eventuale) INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITA' DI ALTRI SOGGETTI (Avvalimento - Art. 89 del d.lgs. n. 50/2016): indicare la denominazione operatore economico di cui si intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento; dovrà altresì essere presentata la documentazione di cui al paragrafo 4.6 della lettera di invito

(eventuale) INFORMAZIONI CONCERNENTI LA DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO: indicare le categorie che si intende subappaltare e la relativa quota percentuale; per le specifiche circa il subappalto si veda quanto indicato al paragrafo 3.2 della lettera di invito.

II. MOTIVI DI ESCLUSIONE

In relazione ai motivi di esclusione si ricorda che ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 della L.P. n. 2/2020 dd. 23.03.2020, il concorrente deve dichiarare l'insussistenza dei motivi di esclusione e di possesso dei criteri di selezione specificati dalla presente lettera di invito. Si ricorda inoltre che, al fine della stipula del contratto, si verificherà l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo al solo aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria.

Si riporta di seguito l'art. 80 del D.Lgs. 50/20:16

Articolo 80 decreto legislativo n. 50 del 2016

Motivi di esclusione

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#), per uno dei seguenti reati: *(alinea modificato dall'art. 10, comma 1, della legge n. 238 del 2021)*

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 416, 416-bis del codice penale](#) ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto [articolo 416-bis](#) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'[articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), dall'[articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#) e dall'[articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;b) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale](#) nonché all'[articolo 2635 del codice civile](#);b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli [articoli 2621 e 2622 del codice civile](#);c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;e) delitti di cui agli [articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale](#), riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'[articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109](#) e successive modificazioni;f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'[articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'[articolo 84, comma 4, del medesimo decreto](#). Resta fermo quanto previsto dagli [articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'[articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#). *(comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lett. o), della legge n. 55 del 2019)*

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di

rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'[articolo 179, settimo comma, del codice penale](#) ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. *(comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lett. o), della legge n. 55 del 2019)*

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'[articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#). Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al [articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015](#), ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. *(comma modificato dall'art. 8, comma 5, lettera b), della legge n. 120 del 2020, poi dall'art. 10, comma 1, della legge n. 238 del 2021)*

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora: *(comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lettera b), della legge n. 238 del 2021)*

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'[articolo 30, comma 3](#) del presente codice; b) l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'[articolo 110](#); *(lettera sostituita dall'art. 1, comma*

20, lett. o), della legge n. 55 del 2019; poi dall'art. 372, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019, attuazione della delega conferita dall'art. 1 della legge n. 155 del 2017)

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

(lettera c) sostituita dalle lettere c), c-bis) e c-ter) dall'art. 5 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito nella legge n. 12 del 2019)

c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; *(si vedano le [Linee guida n. 6 di ANAC](#))* *(lettera introdotta dall'art. 1, comma 20, lettera o), della legge n. 55 del 2019)*

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'[articolo 42, comma 2](#), non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'[articolo 67](#) non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'[articolo 9, comma 2, lettera c\) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#) o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'[articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#); f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'[articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55](#). L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'[articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68](#), ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli [articoli 317 e 629 del codice penale](#) aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 *(norma abrogata dall'art. 7 del d.lgs. n. 21 del 2018; ora il riferimento è all'art. 416-bis.1 del codice penale - n.d.r.)*, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'[articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689](#). La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. *(comma così modificato dall'art. 10, comma 1, della legge n. 238 del 2021)*

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è: *(comma così sostituito dall'art. 1, comma 20, lettera o), della legge n. 55 del 2019)*

a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'[articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale](#), salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'[articolo 179, settimo comma, del codice penale](#);

b) pari a sette anni nei casi previsti dall'[articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale](#), salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso. *(comma introdotto dall'art. 1, comma 20, lettera o), della legge n. 55 del 2019)*

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli [articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159](#), ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque

efficacia. *(l'esclusione non si applica automaticamente all'operatore economico ausiliario ai sensi dell'articolo 89, commi 1 e 3)*

13. Con [linee guida l'ANAC](#), da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c). *(si vedano le [Linee guida n. 6 di ANAC](#))*

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

PRECISAZIONI AI FINI DELLA DICHIARAZIONE E DELL'ASSENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE:

- qualora l'operatore economico, a supporto di dichiarazioni inerenti a condanne, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti*). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna;
- qualora l'operatore economico non abbia informazioni certe in merito alla sua situazione inerente il pagamento di imposte o contributi previdenziali, si consiglia di acquisire le relative informazioni presso l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile);
- per l'art. 30, comma 3 del d.lgs. n. 50 del 2016, *"nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X"*;
- ai sensi dell'art. 42 comma 2 del d.lgs. n. 50 del 2016, *"si ha conflitto di interesse quando il personale di una stazione appaltante che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto"*;
- con riferimento all'articolo 67 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 50 del 2016, *"qualora un candidato o un offerente o un'impresa collegata ad un candidato o a un offerente abbia fornito la documentazione di cui all'art. 66, comma 2, o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso. Qualora non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, il candidato o l'offerente interessato è escluso dalla procedura. In ogni caso, prima di provvedere alla loro esclusione, l'amministrazione aggiudicatrice invita i candidati e gli offerenti, entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza"*;
- Le verifiche verranno eseguite con riferimento a tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, secondo le indicazioni di cui al Comunicato ANAC di data 8 novembre 2017. **Nella dichiarazione devono essere comunque indicati i nominativi dei singoli soggetti cui si riferisce laddove detti nominativi non siano ricavabili da una banca dati ufficiale o da un pubblico registro** (ad esempio, visura camerale, attestazione SOA, ecc.) **con dati aggiornati alla data di presentazione dell'offerta.** A titolo collaborativo e non esaustivo, si ricorda che tra i

- nominativi non ricavabili da una banca dati ufficiale o da un pubblico registro rientrano quelli dei componenti dell'eventuale organismo di vigilanza;
- in caso di incorporazione, fusione societaria, cessione di azienda o affitto di ramo d'azienda, la dichiarazione di cui all'art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. l) del d.lgs. n. 50/2016 deve riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando/invito di gara;
 - per quanto riguarda le ipotesi disciplinate dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., le rispettive dichiarazioni devono riferirsi a TUTTI i provvedimenti astrattamente idonei a configurare i suddetti motivi di esclusione; con riferimento all'art. 80, comma 5, lett. c), c bis) e c ter), si vedano le indicazioni di cui al paragrafo 2.2 delle Linee Guida n. 6 di ANAC.
- Le dichiarazioni sopra individuate sono richieste in quanto è rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati.

III. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

Si evidenzia che la partecipazione alla gara da parte del concorrente equivale anche a dichiarazione di possesso **di adeguata attestazione rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, per categoria/e e classifica/he adeguata/e ai lavori da appaltare, (se il concorrente partecipa per un importo corrispondente o superiore alla classifica III) riportante altresì la dicitura relativa al possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati". Si ricorda che la partecipazione è ammessa anche con l'iscrizione al registro imprese per le opere da realizzare trattandosi di affidamento inferiore a € 150.000,00.**

Fermo restando quando previsto dall'art. 22 della L.P. n. 2/2016, si precisa che:

- la certificazione S.O.A. e l'indicazione nella stessa riportata del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, dovranno essere **in corso di validità** alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, **pena l'esclusione**, fatto salvo quanto previsto all'art. 76 comma 5 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA;
- le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del possesso della certificazione di qualità scaduta al termine per la presentazione delle offerte, devono dimostrare il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
- le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta;
- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA, entro quest'ultimo termine, l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta.

Il dichiarante farà riferimento alle categorie comprese nel presente appalto possedute dall'Impresa, nonché alla relativa classifica.

IV. ALTRE DICHIARAZIONI

3. "di avere:

- esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto,
- visionato il luogo di esecuzione dei lavori,
- preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso,
- verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori,
- giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto,
- effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto".

4.. Si precisa che **l'offerta non è subordinata alla visita dei luoghi (sopralluogo obbligatorio)** ove debbono essere eseguiti i lavori da effettuarsi con le modalità indicate nelle premesse del presente invito.

5. la dichiarazione di aver preso visione dell'informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo UE/2016/679 di cui al paragrafo 8 della lettera di invito ricevuta tramite il Sistema SAP SRM, pure a mente del d.lgs. n. 196 del 2003 e ss.mm..

L'operatore economico può rendere le dichiarazioni inerenti i precedenti punti I, II e III utilizzando il documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) approvato con regolamento di esecuzione UE n. 2016/7 del 5 gennaio 2016 disponibile al link <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0007>. In tal caso dovrà essere presentata apposita dichiarazione con riferimento ai contenuti di cui al punto IV del presente paragrafo 4.1.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 22 della l.p. n. 2 del 2016 e ss.mm., i requisiti di cui al presente paragrafo 4.1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione.

In caso di impresa singola (o consorzio) la dichiarazione di cui al presente paragrafo 4.1 deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o di suo procuratore).

In caso di consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c. (art. 36, c. 1 lett. e) della L.p 26/93) la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna impresa consorziata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della stessa (o di suo procuratore).

In caso di avvalimento la dichiarazione di cui al presente paragrafo 4.1 deve essere prodotta da ciascuna impresa ausiliaria e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della stessa (o di suo procuratore).

Il concorrente ha la facoltà di produrre, in sostituzione di una o più delle dichiarazioni sopra indicate, la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati, caricando a sistema copia di tale documentazione unitamente ad apposita dichiarazione attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi. Sia la copia della documentazione che la dichiarazione devono essere firmate digitalmente (dal legale rappresentante o da un suo procuratore) con estensione .p7m (per le modalità si rinvia al paragrafo 2.2 del presente invito).

La dichiarazione delle imprese partecipanti in raggruppamento temporaneo può fare riferimento al possesso parziale dei requisiti di cui al requisito SOA, ma deve contenere indicazioni che consentano l'accertamento dei requisiti minimi richiesti a ciascuna associata, come indicati nel precedente paragrafo 1.2.

La dichiarazione resa da parte delle imprese mandanti/associate ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010, può riguardare anche la qualificazione per categorie e importi diversi da quelli richiesti per l'appalto, fermo restando che i lavori che saranno eseguiti dalle medesime non debbono superare il 20% dell'importo contrattuale e che l'ammontare complessivo dei requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna deve essere almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Nel caso di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) non ancora costituito la dichiarazione deve avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei.

Ai sensi dell'art. 3 del DPR 445/2000, la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione, oltre che alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede legale in Italia, è estesa anche a persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede legale in uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 22 della l.p. n. 2 del 2016 e ss.mm., ai sensi dell'art. 83, comma 9 del d.lgs. 50/2016 nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità formale essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richiesti ai sensi del presente paragrafo (dichiarazione semplificata o D.G.U.E.), l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi, fermo restando che a norma dell'art. 22 della L.P. n. 2/2016, l'esame della documentazione amministrativa non comprende le dichiarazioni attestanti l'insussistenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione dei concorrenti e delle imprese ausiliarie:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione della dichiarazione di cui al presente paragrafo 4.1 da parte dei soggetti tenuti a renderla;
- incompletezza o refusi materiali nella dichiarazione, tali da non consentire di accertare l'assolvimento di quanto richiesto dalla lettera di invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

4.2. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Non previsto essendo l'affidamento di importo inferiore a € 150.000,00

Non

4.3 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE

L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare, classificandola nella categoria "Allegato Amministrativo", dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, firmata digitalmente e caricata a sistema con le modalità di cui al precedente paragrafo 2.2, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

4.4 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE INTERESSATE AL CONCORDATO PREVENTIVO

Gli operatori economici che hanno depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo di cui all'art. 161, anche ai sensi del comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure la domanda di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 oppure che siano stati ammessi al concordato preventivo, forniscono le informazioni e la documentazione secondo quanto previsto dall'articolo 110 del Codice e dall'articolo 186-bis del Regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare).

Si riportano di seguito un estratto dell'art. 186-bis del R.D. 267/1942 e l'art. 110 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016:

Art. 186-bis (Concordato con continuità aziendale)

Quando il piano di concordato di cui all'[articolo 161](#), secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa.

Nei casi previsti dal presente articolo:

- a) il piano di cui all'[articolo 161](#), secondo comma, lettera e), deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura;
- b) la relazione del professionista di cui all'[articolo 161](#), terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;
- c) il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria fino a un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto.

Fermo quanto previsto nell'articolo 169-bis, i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di cui all'[articolo 67](#) ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa è stata ammessa a concordato che non prevede la continuità aziendale se il predetto professionista attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio.

Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 161, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:

- a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 67](#), terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente articolo l'esercizio dell'attività d'impresa cessa o risulta manifestamente dannoso per i creditori, il tribunale provvede ai sensi dell'[articolo 173](#). Resta salva la facoltà del debitore di modificare la proposta di concordato.

*Art. 110 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione)
omissis*

4. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'[articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#), si applica l'[articolo 186-bis del predetto regio decreto](#). Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'[articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#) è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.
5. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.
6. L'ANAC può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.
7. Restano ferme le disposizioni previste dall'[articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 agosto 2014, n. 114](#), in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 22 della l.p. n. 2 del 2016 e ss.mm., ai sensi dell'art. 83, comma 9 del d. lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità formale essenziale degli elementi e delle dichiarazioni/documentazione di cui al presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi, fermo restando che a norma dell'art. 22 della L.P. n. 2/2016, l'esame della documentazione amministrativa non comprende le dichiarazioni attestanti l'insussistenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione digitale di quanto richiesto dal presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti;
- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dalla lettera di invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del d. lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità formale essenziale degli elementi e delle dichiarazioni/documentazione di cui al presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione digitale di quanto richiesto dal presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti;
- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dalla lettera di invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

4.5 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 1, LETT. B) E C) DELLA L.P. 26/1993 E SS.MM.

In caso di consorzi di cui all'art. 36 comma 1, lett. b) e c) della L.p. 26/1993 e ss.mm., le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa dovranno presentare, classificandola nella categoria "Allegato Amministrativo", la dichiarazione di cui al precedente paragrafo 4.1, limitatamente ai motivi di esclusione (lettera C).

Ai sensi dell'art. 23 della L.p. 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richiesti ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

IL RICORSO AL SOCCORSO ISTRUTTORIO NON COMPORTA ALCUNA SANZIONE.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione, ovvero mancata sottoscrizione della dichiarazione di cui al presente paragrafo da parte delle imprese consorziate per conto delle quali il soggetto partecipa;

- **incompletezza o refusi materiali nella dichiarazione, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dalla lettera di invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.**

4.6. AVVALIMENTO

È ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al paragrafo 2.2 lett. B), a condizione che l'impresa ausiliaria esegua i lavori per i quali i requisiti sono stati prestati.

In tale caso l'operatore economico dovrà caricare a sistema, classificandoli nella categoria "Allegato Amministrativo", oltre a quanto previsto dal paragrafo 4:

- la dichiarazione di cui al paragrafo 4.1 compilato e sottoscritto digitalmente dall'impresa ausiliaria;
- la DICHIARAZIONE sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria con cui essa si impegna, nei confronti dell'Amministrazione e dell'operatore economico, a mettere a disposizione dell'operatore economico le risorse necessarie di cui l'operatore economico è carente, per tutta la durata del contratto;
- originale o copia autentica del CONTRATTO in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse/beni/mezzi/ necessari per tutta la durata del contratto. Il contratto deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

SI PRECISA CHE:

- l'impresa ausiliaria non può partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata, a PENA DI ESCLUSIONE dalla gara della medesima e dell'operatore economico cui contemporaneamente presta il requisito;
- non è consentito che della medesima impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore economico, PENA L'ESCLUSIONE DI ENTRAMBI;
- l'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante;
- i requisiti oggetto di avvalimento devono necessariamente essere posseduti dall'impresa ausiliaria ed è pertanto vietato il cosiddetto avvalimento "a cascata".

4.7 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 1, LETT. B) E C) DELLA L.P. 26/1993

In caso di consorzi di cui all'art. 36 comma 1, lett. b) e c) della L.p. 26/1993 e ss.mm., le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa dovranno presentare, classificandola nella categoria "Allegato Amministrativo", la dichiarazione di cui al paragrafo 4.1, limitatamente ai motivi di esclusione (punto II).

Fermo restando quanto previsto dall'art. 22 della l.p. n. 2 del 2016 e ss.mm., ai sensi dell'art. 83, comma 9 del d. lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità formale essenziale della documentazione di cui al presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi, fermo restando che a norma dell'art. 22 della L.P. n. 2/2016, l'esame della documentazione amministrativa non

comprende le dichiarazioni attestanti l'insussistenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione:

- **mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione digitale di quanto richiesto dal presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti;**
- **incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dalla lettera di invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.**

4.8 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE GIA' COSTITUITI

Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi del presente invito, le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in raggruppamento temporaneo **già costituito** dovranno caricare a sistema, classificandoli nella categoria "Allegato Amministrativo", tramite l'impresa capogruppo, i files relativi a:

Non ammessa la costituzione di ATI.

4.9. GARANZIA PROVVISORIA

Non prevista.

5. APERTURA OFFERTE

Il Presidente della gara, nella prima seduta pubblica indicata nella lettera di invito di gara, sulla base della documentazione presentata a sistema, provvederà:

- a) ad aprire i documenti presentati dai concorrenti e classificati come "Allegato Amministrativo" e a verificare la completezza e regolarità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente invito con le seguenti precisazioni:
 - ad esaminare la documentazione amministrativa comprendente le dichiarazioni attestanti l'insussistenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione dei concorrenti e delle eventuali imprese ausiliarie ed a attivare eventuale procedimento di soccorso istruttorio;
- b) esperito l'eventuale soccorso istruttorio ed escluse le imprese che non hanno risposto alla richiesta di integrazioni/modificazioni entro il termine perentorio indicato nella nota di richiesta, ad aprire i documenti presentati dai concorrenti ammessi alla gara classificati come "Allegato economico";
- c) a dare lettura dei ribassi percentuali offerti dai concorrenti, formando la graduatoria;
- d) ad aggiudicare, ai sensi dell'art. 22 comma 7 della l.p. n. 2 del 2016 e ss.mm., i lavori al concorrente che ha formulato la maggior percentuale di ribasso fra le offerte rimaste in gara, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento ai sensi di quanto disposto dall'art. 22 commi 3, 4 e 5 della l.p. n. 2 del 2016 e ss.mm..

Il Presidente procede poi secondo quanto sopra previsto, dichiara la chiusura della seduta pubblica e trasmette le offerte al responsabile del procedimento, che dispone la eventuale valutazione della congruità delle stesse nei casi previsti dal comma 7 dell'articolo 63 del regolamento di attuazione della L.p. 10 settembre 1993, n. 26. Il Presidente della gara, riaperta la seduta pubblica, dichiara l'esclusione

delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue e, ai sensi dell'art. 22 comma 7 della l.p. n. 2 del 2016 e ss.mm., dichiara l'aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento ai sensi di quanto disposto dall'art. 22 commi 3, 4 e 5 della l.p. n. 2 del 2016 e ss.mm.. Il Presidente procede altresì al sorteggio di cui alla precedente lettera f).

L'aggiudicazione avverrà in base al **ribasso percentuale** offerto.

5.1 MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE

L'Ente non si avvale della facoltà di esclusione automatica delle offerte di cui all'articolo 40, comma 1 L.P. 26/93.

6. VERIFICA DEI REQUISITI E DELL'ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE

A seguito dell'aggiudicazione dei lavori, ai sensi dell'art. 22 della L.p. 2/2016 e ss.mm., l'Amministrazione procederà, nell'ambito della percentuale di controlli previsti dalla legislazione provinciale nei confronti dell'aggiudicatario, dell'eventuale impresa ausiliaria, ad esaminare la dichiarazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione.

Si ricorda che l'affidamento verrà seguito da consegna anticipata dei lavori, che, si ricorda, verranno consegnati in via anticipata secondo le previsioni del punto 19 delle caratteristiche principali dell'intervento.

A tal fine, ai sensi dell'art. 22, comma 4 della L.p. 2/2016 e ss.mm., l'Amministrazione procederà alle verifiche utilizzando le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali e richiedendo all'operatore economico, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di eventuale documentazione probatoria, nonché dell'ulteriore documentazione necessaria ai fini della stipulazione del contratto, indicando un termine perentorio compreso tra dieci e venti giorni.

Ai sensi dell'art. 22, comma 5 della l.p. 2/2016, se in sede di verifica la prova non è fornita o non sono confermati l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione richiesti, l'Amministrazione:

1. procede ad annullare l'aggiudicazione e a affidare il contratto al concorrente secondo classificato;
2. segnala il fatto alle autorità competenti e procede alla sospensione dall'elenco telematico delle imprese di cui all'art. 54 regolamento Lavori pubblici per un periodo da tre a dodici mesi;
3. se l'irregolarità riguarda l'aggiudicatario, l'Amministrazione annulla l'aggiudicazione e procede all'escussione della garanzia presentata a corredo dell'offerta, se dovuta.

Ai sensi dell'art. 22, comma 6 della L.p. 2/2016 e ss.mm., l'Amministrazione aggiudicatrice, in ogni caso, può verificare l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

L'impresa aggiudicataria e i concorrenti individuati ai fini del controllo a campione dovranno produrre, a comprova dei requisiti di partecipazione, entro il termine perentorio compreso tra dieci e venti giorni giorni indicato dall'Amministrazione, la seguente documentazione:

- altra documentazione individuata dall'Amministrazione e non ricavabile da una banca dati ufficiale, che verrà comunicata con nota del **Comune di Andalo**.

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese, anche non costituito, la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata **da ciascuna delle Imprese associate**.

La documentazione dovrà essere prodotta **in originale o copia conforme all'originale fatto salvo quanto previsto dall'art. 43 e seguenti del D.P.R. 445/2000**. In particolare si precisa che con riferimento a informazioni, dati e documenti già in possesso di amministrazioni pubbliche è onere del concorrente indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti; la documentazione prodotta in copia dovrà essere accompagnata, qualora ammissibile, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi, ai sensi degli articoli 19 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000.

In caso di presentazione di **falsa dichiarazione o falsa documentazione**, la stazione appaltante ne dà segnalazione ad **ANAC** che, ai sensi dell'articolo 80 comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, se ritiene che siano state rese con **dolo o colpa grave** in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, **dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gare e dagli affidamenti di subappalto**, per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Si precisa infine che l'amministrazione segnalerà le dichiarazioni non veritiere all'autorità giudiziaria competente, al fine di appurare l'eventuale sussistenza di ipotesi di reato.

L'amministrazione procederà alla valutazione dei motivi di esclusione secondo quanto disposto dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

7. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIA AI FINI DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Ai fini della **stipulazione** del contratto di cottimo, su richiesta dell'Amministrazione delegante, l'Aggiudicataria dovrà trasmettere alla medesima, **entro il termine perentorio compreso tra dieci e venti giorni indicato dall'Amministrazione**, la seguente documentazione:

- a) per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e per i consorzi:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ resa dal legale rappresentante dell'Impresa, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e, a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore contenente le comunicazioni prescritte dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, "*Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma terzo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso*".

Tale dichiarazione dovrà contenere quindi la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;

- b) le ulteriori DICHIARAZIONI che potranno essere richieste dalla Struttura di merito ai fini della stipulazione del contratto. Tra queste, una **DICHIARAZIONE** dalla quale risultino:

- l'elezione di domicilio ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145 (il quale stabilisce che "l'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta");
 - l'indicazione del soggetto dell'Impresa aggiudicataria o della Società capogruppo autorizzato dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 3 del medesimo D.M. n. 145/2000;
- c) **PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA** di cui all'art. 40 bis comma 8 della L.p. 26/93, nonché le eventuali proposte integrative (si ricorda che, in caso di consegna dei lavori prima della stipula del contratto, il POS dovrà comunque essere presentato prima della consegna stessa) e **PROGRAMMA DEI LAVORI**, redatto in conformità all'eventuale cronoprogramma e al piano delle misure di sicurezza e coordinamento.
- d) (qualora aggiudicatario sia un raggruppamento e non abbia già presentato il mandato in sede di gara) **MANDATO COLLETTIVO SPECIALE** conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti e la relativa **PROCURA**, risultanti da scrittura privata autenticata, con i contenuti indicati nel punto 4.7 del presente invito.
- f) **GARANZIA DEFINITIVA** e **POLIZZA** (se previsti) aventi le caratteristiche indicate al successivo paragrafo 7.1.

La stipulazione del contratto, ovvero la consegna anticipata dei lavori, qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di cui al successivo paragrafo 8, è subordinata altresì agli **adempimenti previsti dalla vigente normativa antimafia** (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e articolo 29 decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 – convertito in legge 14 agosto 2014, n. 114).

Per le attività imprenditoriali di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'Amministrazione acquisisce la documentazione antimafia indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e attraverso la consultazione delle white lists istituite presso le prefetture/commissariati del governo.

7.1 GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA:

L'aggiudicatario dovrà trasmettere inoltre all'Amministrazione:

- a) **entro il termine perentorio stabilito nella nota di richiesta di cui al precedente paragrafo 7, la GARANZIA DEFINITIVA di cui all'art. 103 del d. lgs. 50/2016;** si rimanda alle caratteristiche principali dell'intervento per la definizione della medesima.

In caso di Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, l'eventuale riduzione opera secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 44 del 27.09.2000 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

La costituzione della garanzia definitiva potrà avvenire sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del d. lgs. 50/2016, redatte in conformità agli schemi 1.2 e/o 1.2.1 del D.M. 19 gennaio 2018 n. 31, come meglio indicato all'art. 24 del Capitolato speciale di appalto.

La garanzia definitiva dovrà essere stipulata con le formalità di seguito descritte:

- obbligo di autentica notarile della sottoscrizione, con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;

oppure (per cauzioni di importo inferiore a 50.000 Euro),

- presentazione in allegato di una dichiarazione del sottoscrittore della fideiussione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale egli dichiara il proprio nominativo, la propria funzione o la carica ricoperta, nonché attesti il possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore.

Le fideiussioni bancarie e le polizze fideiussorie non conformi a quanto prescritto nel presente invito dovranno essere rettificate. Nel caso in cui l'impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'impresa stessa.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

In sostituzione della costituzione della cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 comma 11 della D. Lgs. 50/2016 ed art. 82 comma 5 del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg., l'impresa potrà **applicare un ulteriore ribasso pari allo 0,50% sull'importo a base di gara tramite comunicazione alla Stazione Appaltante**

b) polizza assicurativa ex art. 23 bis della L.P. 26/1993 e s.m.. prevista nei seguenti termini:

Almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, dovrà essere trasmessa al Comune di Rumo la POLIZZA ASSICURATIVA di cui all'art. 23 bis della L.p. 26/93, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è pari a:

Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione.

Partita 1 - Opere e impianti permanenti e temporanei: *importo di aggiudicazione*

Partita 2 - Opere ed impianti preesistenti Euro 20.000,00 (ventimila/00) massimo indennizzo

Partita 3 - Spese di demolizione e sgombero fino a Euro 50.000,00 (cinquantamila/00)

Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere.

Il massimale deve essere pari al 5% della somma assicurata per le opere nella Sezione A (somma degli importi delle Partite 1, 2 e 3), con un minimo di Euro 500.000,00 ed un massimo di Euro 5.000.000,00.

La copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione dei lavori deve comprendere:

a. i danni a cose dovuti a vibrazione importo Euro 50.000,00 (cinquantamila/00)

b. i danni a cose dovuti a rimozione, franamento o cedimento del terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere importo Euro 20.000,00 (ventimila/00)

c. danni a cavi o condutture sotterranee. Importo Euro 20.000,00 (ventimila/00)

La polizza assicurativa di cui sopra dovrà essere conforme allo schema di polizza tipo approvato con Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12.03.2004 n. 123 e dovrà riportare le integrazioni e i contenuti di cui all'art.25 del Capitolato speciale di appalto.

Si fa presente che non sarà accettato il sistema delle applicazioni, in quanto non ritenuto conforme alla disciplina recata dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Alle garanzie di cui al presente paragrafo si applicano le disposizioni dell'art. 103, comma 10 d. lgs. 50/2016, in materia di garanzie di concorrenti riuniti.

Non prevista

Alle garanzie di cui al presente paragrafo si applicano le disposizioni dell'art. 103, comma 10 d. lgs. 50/2016, in materia di garanzie di concorrenti riuniti.

8. ULTERIORI INFORMAZIONI

Fermo restando quanto previsto dall'art. 22 della l.p. n. 2 del 2016 e ss.mm., i requisiti di partecipazione di cui ai paragrafi 1.2 e 4.1. devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente paragrafo 2, PENA L'ESCLUSIONE.

Per le ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità nelle dichiarazioni/documentazione/ elementi si rinvia alla disciplina prevista nei relativi paragrafi della presente lettera di invito.

Periodo di validità dell'offerta: gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi **180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e sempreché il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso offerente. Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrente fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione richiedenti la documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta (le date di spedizione e di ricevimento sono comprovate dal protocollo dell'Amministrazione).

Ai sensi dell'art. 40 bis, comma 3 della L.p. 26/93, l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Qualora l'Aggiudicataria, salvo casi di forza maggiore, non faccia pervenire la documentazione di cui ai precedenti paragrafi 7 e 7.1, entro il sopra citato termine o non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine successivamente comunicato all'Impresa aggiudicataria dall'Amministrazione o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi della vigente normativa antimafia, l'Amministrazione procederà, se dovuta, ad incamerare la cauzione provvisoria presentata dalla medesima impresa, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'aggiudicatario, nonché all'irrogazione delle sanzioni previste dalle Leggi vigenti in materia.

Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione divenuta efficace, a seguito dell'esito positivo delle verifiche di cui al sopra citato paragrafo 6.

Trova applicazione l'art. 25 bis della L.P. 2/2016.

Tale termine nonché quello previsto ai paragrafi 7 e 7.1 per la trasmissione della documentazione ai fini della stipulazione del contratto possono essere sospesi in caso di ricorsi giurisdizionali fino all'esito definitivo degli stessi.

Ai sensi dell'art. 25ter *Stipulazione del contratto in pendenza delle verifiche* della l.p. n. 2 del 2016 e ss.mm., decorsi 30 giorni dall'inoltro delle richieste alle competenti autorità per la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione, l'Amministrazione può procedere alla stipula del contratto prevedendo, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti richiesti, la risoluzione del contratto, il pagamento delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente nei limiti delle utilità conseguite, l'incameramento della garanzia definitiva, se richiesta, o in alternativa l'applicazione di una penale nella misura del 10 per cento del valore complessivo dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 46 della L.p. 26/1993, per motivazioni d'urgenza, l'Amministrazione procederà alla consegna dei lavori immediatamente dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del relativo contratto, previa verifica dei requisiti dichiarati ai fini della partecipazione alla procedura di gara e dell'assenza di impedimenti previsti dalla vigente normativa antimafia, nonché

subordinatamente all'acquisizione della necessaria documentazione e alla consegna delle garanzie di cui al presente invito, ed entro i termini che saranno successivamente comunicati all'Impresa aggiudicataria. **Si invitano i concorrenti a preconstituirsì la documentazione e le garanzie** di cui sopra (acquisendo, a titolo meramente esemplificativo: dichiarazioni dei redditi, bilanci, polizze assicurative, ecc.).

Ai sensi dell'art. 26, comma 6 della L.p. 2/2016, l'Amministrazione provvederà, secondo le modalità indicate in capitolato, a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite.

Ai sensi dell'art. 36, comma 7 della L. P. 26/1993, **non è consentita l'Associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di Imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione.** Il comportamento difforme a quanto sopra specificato è sanzionato con **l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto**, nonché con l'esclusione delle Imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare per l'affidamento dei medesimi lavori.

In caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore, ai fini della procedura di affidamento si applica l'art. 58.8 della L.p. 26/93.

Le imprese esecutrici saranno tenute al rispetto integrale delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Ai fini della consegna dei lavori, l'Amministrazione procederà alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale prescritta all'art. 90 comma 9 lettera a) e lettera b) del D. Lgs. 81/2008 sulla base della documentazione presentata dall'Impresa esecutrice, pena la risoluzione del contratto, ai sensi del Capitolato speciale di appalto nel caso di mancata produzione della stessa o di verifica con esito negativo.

Saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria le spese relative all'imposta di bollo sugli atti di contabilità e di registrazione del contratto di affidamento calcolate presuntivamente, salvo eventuale richiesta di saldo finale, in € x.xxx,00.= che la ditta aggiudicataria dovrà versare, secondo le modalità che verranno indicate in sede di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Si ricorda che è prevista la consegna anticipata dell'opera ex art. 46 LP 26/1993.

Responsabile del procedimento ai sensi della L.p. 23/92: dott. Daniel David Pancheri.

8. INFORMATIVA EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 679 DEL 2016 e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il "Regolamento"), in aggiunta al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm., stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In osservanza del principio di trasparenza previsto dall'art. 5 del Regolamento, la Comunità della Paganella fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l'Interessato e presso terzi).

Titolare del trattamento dei dati personali è la Comunità della Paganella nella persona del legale rappresentante dott. Gabriele Tonidandel.

Preposto al trattamento è il Segretario della Comunità dott. Daniel David Pancheri e successivamente il Segretario comunale pro-tempore del Comune di Andalo. Il preposto è anche il soggetto designato per il riscontro all'Interessato in caso di esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 ss. del Regolamento, di seguito descritti.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) sono: posta elettronica

segretario@comunita.paganella.tn.it (indicare, nell'oggetto: "Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE").

Il trattamento dei dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

1. **Fonte dei dati personali:** i dati personali sono stati raccolti presso terzi e, in particolare, da registri, elenchi e banche dati detenuti da Amministrazioni pubbliche; e presso l'Interessato.

2. **Categorie di dati personali:** i dati personali trattati appartengono alle seguenti categorie:

- dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni): tra cui dati anagrafici (nome, cognome, denominazione, indirizzo, codice fiscale, partita iva), certificati di regolarità fiscale e contributiva;

- dati personali relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza (c.d. dati giudiziari) derivanti tra l'altro da casellari giudiziari, provvedimenti di condanna, annotazioni ANAC, anagrafe sanzioni amministrative.

3. **Finalità del trattamento:** il principio di minimizzazione prevede che possono essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento. Il principio di limitazione della conservazione consiste nel conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito si indicano specificatamente le **finalità del trattamento** e la **base giuridica** che consente il trattamento dei dati: per **l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri** di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare, per: a) espletare, in funzione di stazione appaltante o di consulenza, in modalità telematica e/o cartacea, le procedure di gara di lavori, servizi e forniture volte all'individuazione dei soggetti aggiudicatari, ivi comprese le attività di verifica dei requisiti e l'eventuale attività precontenziosa e contenziosa, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di contratti pubblici, tra le quali si riportano i seguenti riferimenti principali: d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante il Codice dei contratti pubblici; l.p. 9 marzo 2016, n. 2, di recepimento da parte della Provincia autonoma di Trento delle direttive europee 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE e n. 2014/24/UE; l.p. 10 settembre 1993, n. 26 recante la legge provinciale sui lavori pubblici e relativo regolamento di attuazione; l.p. 19 luglio 1990, n. 23 e relativo regolamento di attuazione.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive) in quanto obbligo legale o contrattuale; il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.

Con riferimento ai dati personali relativi a condanne penali, o a reati, o a connesse misure di sicurezza ex art. 10 del Regolamento, si precisa altresì come il relativo trattamento sia necessario, ai sensi dello stesso art. 9.2, lett. g), del Regolamento, per un motivo di interesse pubblico rilevante qual è l'interesse della pubblica amministrazione ad assumere commesse pubbliche con soggetti in possesso di determinate qualità morali, in particolare così come individuato dall'art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016. Per massima chiarezza, essendo fondato sulle predette basi, non è quindi necessario il consenso al trattamento di tali dati personali.

4. **Modalità di trattamento:** il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi. I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente debitamente istruito e, in particolare, dal Preposto al trattamento, appositamente nominato, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati.

Sempre per le finalità indicate, i dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali quali, nel caso di gara svolta in modalità telematica, la gestione tecnico- informatica del

sistema telematico utilizzato per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento. Nello specifico, la gara in modalità telematica è svolta mediante l'utilizzo del Sistema SAP SRM rispetto al quale il gestore del sistema medesimo, **Trentino Digitale S.p.A.**, è nominato responsabile esterno.

5. Processi decisionali automatizzati e profilazione: è esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

6. Comunicazione e diffusione dei dati: i dati potranno essere comunicati: a) alle seguenti categorie di destinatari: soggetti pubblici in favore dei quali è espletata la procedura di gara; operatori economici partecipanti alle procedure e controinteressati; soggetti pubblici interpellati nell'ambito delle verifiche inerenti la procedura di gara e la nomina della commissione di gara; b) solo nell'eventualità in cui si verifichi la fattispecie, alle seguenti categorie di destinatari: Autorità nazionale Anticorruzione – ANAC; Procura della Repubblica competente; Guardia di Finanza; Collegio degli Ispettori; per l'adempimento di un obbligo legale.

I dati personali saranno **diffusi** ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di pubblicità, trasparenza e anticorruzione in particolare di cui al d.lgs. n. 50 del 2016, al d.lgs. n. 33 del 2013, alla l.p. n. 4 del 2014 e alla l.p. n. 2 del 2016.

7. Trasferimento extra UE: i dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

8. Periodo di conservazione dei dati: In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, il periodo di conservazione dei dati ha un termine di conservazione illimitato, decorrente dalla raccolta dei dati stessi, come da massimario di scarto approvato dalla competente Soprintendenza per i Beni culturali con determinazione n. 235 di data 10 aprile 2019.

9. Diritti dell'interessato: l'interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento. In base alla normativa vigente potrà: chiedere l'accesso ai dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15); qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16); se ricorrono i presupposti normativi, richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18); opporsi al trattamento dei dati in qualsiasi momento, per motivi connessi ad una situazione particolare (art. 21).

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora lo richieda, il Titolare comunicherà tali destinatari. In ogni momento, inoltre, l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79).

Cordiali saluti.

Il RUP
- Dott. Daniel David Pancheri -
documento firmato digitalmente

COSTRUZIONI ELETTRICHE BATTAN IVAN

Via della Rupe
 38017 Mezzolombardo
 Tel. 0461 657014
 Fax. 0461657142
 cebisrl@pec.it
 P.Iva 01741440224

N° Offerta Lotto: 3000388301
N° Appalto: 110812
Tipo di Appalto: Lavori
Tipo di Procedura: Spese in economia - art. 52
 L.P. 26/93

Documento di sintesi generato il 02.09.2022 alle 09:55:23.

Documentazione allegata

Categoria	Sottocategoria	Descrizione	Nome file
Allegato amministrativo	Dichiaraz. partecipazione - all. a	Allegato A_Andalo	Allegato A_Andalo.pdf.p7m
Allegato amministrativo	Documento pass-oe	PassOE Andalo	PassOE Andalo.pdf.p7m
Allegato economico	Elenco prezzi	2 - ELENCO PREZZI	2 - ELENCO PREZZI.PDF.p7m
Allegato economico	Costi sicurezza specifica aziendale	Dichiarazione offerta costi sicurezza e manodopera_Andalo	Dichiarazione offerta costi sicurezza e manodopera_Andalo.pdf.p7m

Riepilogo offerta economica

Pos.	Quantità	Unità di Misura	Prezzo unitario	Valuta	Importo totale
			Importo a ribasso	Ribasso %	
1	UMF Andalo 3 illuminazione pubblica				
	1	A Misura	49.483,74	EUR	49.483,74
			56.732,44	12,777 %	

Ribasso in percentuale		12,777 %
Totale offerta al netto degli oneri di sicurezza	EUR	49.483,74
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	EUR	981,24
Importo complessivo offerta (comprensivo oneri)	EUR	50.464,98
Costo manodopera	EUR	12.000,00
Oneri propri aziendali	EUR	500,00